



**Credito Emiliano S.p.A.**

# **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI**

ai sensi dell'articolo 123-*bis* TUF

(Modello di amministrazione e controllo tradizionale)



Emittente: **CREDITO EMILIANO S.p.A.**

Sito Web: [www.credem.it](http://www.credem.it)

Esercizio cui riferisce la Relazione: **1.01.2014 – 31.12.2014**

Data di approvazione della Relazione: 13.03.2015

**Reggio Emilia, 13 marzo 2015**



## Sommario

GLOSSARIO .....	4
1.0 PROFILO DELL'EMITTENTE .....	5
2.0 INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis comma 1 TUF) alla data del 31/12/2014.....	8
a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a) TUF) .....	8
b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b) TUF) .....	8
c) Partecipazioni rilevanti al capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c) TUF).....	8
d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d) TUF).....	8
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e) TUF) .....	9
f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f) TUF) .....	9
g) Accordi tra Azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g) TUF) .....	9
h) Clausole di <i>change of control</i> (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter e 104-bis, comma 1).....	9
i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m) TUF) .....	10
l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.).....	10
3.0 COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) TUF) .....	12
4.0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	13
4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l) TUF) .....	13
4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF) .....	16
4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF 20	
4.4. ORGANI DELEGATI .....	26
4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI.....	29
4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI .....	29
4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR.....	31
5.0 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE .....	32
6.0 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF) .....	34
7.0 COMITATO PER LE NOMINE .....	38
8.0 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE.....	41
9.0 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI .....	45
10.0 COMITATO CONTROLLO E RISCHI .....	49
11.0 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI .....	55



11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI.....	59
11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI <i>INTERNAL AUDIT</i> .....	59
11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001.....	62
11.4. SOCIETÀ DI REVISIONE.....	63
11.5. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI .....	64
11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI .....	65
12.0. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....	67
13.0. NOMINA DEI SINDACI .....	70
14.0. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE ( <i>ex art. 123-bis</i> comma 2, lettera d) TUF).....	72
15.0. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI .....	75
16.0. ASSEMBLEE ( <i>ex art. 123-bis</i> comma 2, lettera c) TUF) .....	76
17.0. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO ( <i>ex art. 123-bis</i> , comma 2, lettera a), TUF).....	80
18.0. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO .....	81
TABELLE .....	82
TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI.....	83
TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI .....	85
TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE .....	89
INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI CREDITO EMILIANO IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI (ANCHE ESTERI), IN SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI .....	90



## GLOSSARIO

**Banca:** Credito Emiliano S.p.A.

**Banche di maggiori dimensioni o complessità operativa:** ai sensi della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia i) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n.1024/2013 che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; ii) le banche quotate.

**Circolare 285:** Titolo IV "Governo societario, controlli interni, gestione del rischio", capitolo 1 "Governo societario", inserito da Banca D'Italia nella Circolare 285 del 13.12.2013 con il 1° aggiornamento del 6.05.2014.

**Codice/Codice di Autodisciplina:** il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2014 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

**Cod. civ./c.c.:** il Codice Civile.

**Consiglio:** il Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano S.p.A.

**CREDEM:** Credito Emiliano S.p.A.

**Credembanca:** Credito Emiliano S.p.A.

**CREDEMHOLDING:** Credito Emiliano Holding S.p.A.

**Emittente:** l'emittente azioni quotate cui si riferisce la "Relazione" (Credito Emiliano S.p.A.).

**Esercizio:** l'esercizio sociale cui riferisce la "Relazione" (2014).

**RAF:** *Risk Appetite Framework*.

**Regolamento Emittenti Consob:** il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di emittenti.

**Regolamento Mercati Consob:** il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mercati.

**Regolamento Parti Correlate Consob:** il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 17221 del 12.03.2010 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di operazioni con parti correlate.

**Relazione:** la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-*bis* TUF.

**TUF:** il Decreto Legislativo 24.02.1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

**TUB:** il Decreto Legislativo 1.09.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).



## 1.0 PROFILO DELL'EMI TTENTE

La Relazione è finalizzata a fornire agli Azionisti ed al mercato un'analisi circa il sistema di *corporate governance* adottato da Credito Emiliano S.p.A., sistema che tiene conto delle previsioni e dei principi contenuti:

- nella normativa in materia di emittenti quotati prevista dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione adottati da Consob;
- nella normativa in materia bancaria prevista dal TUB;
- nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Credito Emiliano S.p.A. è una fra le principali banche private Italiane, presente a livello nazionale in 19 regioni. Le azioni ordinarie di CREDEM sono quotate sul Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana e fanno parte degli indici FTSE *All-Share Capped*, FTSE Italia *All-Share*, FTSE Italia *Mid Cap*, FTSE Italia Finanza e FTSE Italia Banche. In ragione di ciò, CREDEM è altresì tenuta ad osservare le norme dettate per gli emittenti quotati dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione emanati da Consob.

CREDEM è Capogruppo del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61 del TUB ed esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle Società facenti parte del "Gruppo" anche ai sensi degli artt. 2497 e ss. del c.c.

Il quadro complessivo della *corporate governance* di CREDEM, inteso come il sistema delle regole e delle procedure cui gli Organi sociali fanno riferimento per ispirare la propria linea di condotta e adempiere alle diverse responsabilità nei confronti dei propri *stakeholder*, è stato definito secondo le norme vigenti e le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana, tenendo presenti le caratteristiche specifiche di CREDEM, Società quotata con un "capitale di comando" fortemente concentrato in capo ad un unico Azionista detentore di un'interessenza partecipativa del 76,87% (Credito Emiliano Holding S.p.A.). Il Codice, in linea con l'esperienza dei principali mercati internazionali, indica le '*best practice*' in materia di governo societario raccomandate dal Comitato per la *Corporate Governance* alle società quotate, da applicarsi secondo il principio del "*comply or explain*", che richiede in una logica di flessibilità di spiegare le ragioni dell'eventuale disapplicazione, in tutto o in parte, di alcune delle raccomandazioni contenute nei principi o nei criteri applicativi.

CREDEM, in quanto banca, è inoltre soggetta alle specifiche e peculiari previsioni dettate da Banca d'Italia per le banche, con le proprie disposizioni di vigilanza e, con riferimento al tema degli assetti organizzativi e del governo societario, alla specifica normativa contenuta nella Circolare 285, che disciplina il ruolo ed il funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo ed il rapporto di questi con la struttura aziendale.

CREDEM ha adottato quale sistema di amministrazione e controllo il modello c.d. "tradizionale", caratterizzato dalla presenza di un'Assemblea degli Azionisti e di due organi, entrambi di nomina assembleare:

- il Consiglio di Amministrazione, alla data del 13.03.2015 composto da n. 12 Consiglieri di cui: 3 indipendenti, 3 di genere femminile, 4 esecutivi e 8 non esecutivi;
- il Collegio Sindacale, composto da n. 3 Sindaci effettivi, di cui uno di genere femminile e 2 supplenti.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione (Reconta Ernst & Young S.p.A.), in applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia.

In tale sistema:

- la funzione di indirizzo e supervisione strategica è svolta dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sugli indirizzi di carattere strategico e ne verifica nel continuo l'attuazione;
- la funzione di gestione, che si sostanzia nell'attuazione degli indirizzi strategici e nella gestione dell'azienda, è svolta dallo stesso Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda le attribuzioni non espressamente delegate ad altri organi e dal Comitato Esecutivo per le attribuzioni a questo delegate;



- la funzione di controllo compete al Collegio Sindacale, il quale è organo che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina per le società quotate cui la Banca ha aderito. Il Collegio Sindacale di CREDEM svolge altresì dal 01.01.2014 le funzioni di OdV di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

La preferenza per il sistema di amministrazione tradizionale è conseguita alla valutazione delle caratteristiche di ciascun modello, condotta anche mediante l'analisi dei costi e dei benefici dai quali ciascuno di essi è caratterizzato, nonché dei relativi sistemi di funzionamento, anche in funzione degli obiettivi che CREDEM si propone di raggiungere. Il modello di amministrazione e controllo tradizionale è stato ritenuto, pertanto, il più adeguato alla struttura proprietaria della Banca ed alle sue dimensioni, nonché il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, in quanto consente una chiara distinzione di ruoli e responsabilità, tra i quali l'attribuzione in capo all'Assemblea degli Azionisti di talune competenze inderogabili che permettono la più ampia trasparenza nei confronti degli Azionisti stessi.

La *'mission'* di CREDEM è perseguire l'*"Eccellenza nella creazione di valore nel tempo"*. A tale espressione essenziale è stata data la seguente declinazione più puntuale a favore di tutti gli *stakeholder*:

- puntare all'eccellenza nella creazione di valore nel tempo, non limitandosi a generare valore immediato, ma costruendo i presupposti per continuare a farlo in futuro, ponendo attenzione sia alla sostanza che alla forma delle azioni;
- offrire ai propri clienti soluzioni concrete e facilmente fruibili, attraverso un servizio curato e accogliente;
- dare opportunità di crescita professionale alle persone, in un contesto meritocratico caratterizzato da ascolto, rispetto e gioco di squadra;
- garantire agli Azionisti una redditività significativa ma sostenibile, preservando la solidità e la reputazione del Gruppo.

Sin dal 2002 CREDEM redige annualmente una relazione destinata ai propri Azionisti, agli investitori, a Borsa Italiana, per mezzo della quale fornisce idonea informativa sul proprio sistema di *corporate governance*. Adempiendo agli obblighi normativi e regolamentari in materia, e in linea con le previsioni del Codice, è stata pertanto predisposta la presente "Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari", redatta ai sensi dell'articolo 123-*bis* del TUF.

Nell'ambito della continua evoluzione della normativa (comunitaria e nazionale) nonché in generale della *'best practice'* internazionale, si sono registrate nel corso degli anni una serie di modifiche al Codice la cui prima versione risale al 1999. Le revisioni si sono avute:

- nel 2002, con l'introduzione di una nuova previsione dedicata alle operazioni con parti correlate;
- nel 2006 per allinearne i contenuti alle importanti innovazioni tracciate dal legislatore nell'ambito della riforma societaria del 2003 e della legge per la tutela del risparmio del 2005;
- nel marzo 2010 per recepire a livello di autodisciplina una parte delle raccomandazioni europee in tema di remunerazioni;
- nel dicembre 2011 per recepire direttive europee e per tenere conto di numerosi interventi normativi che avevano reso obsolete alcune raccomandazioni e infine

il 14.07.2014 il Comitato per la *Corporate Governance* ha approvato alcune proposte di revisione dettate dall'opportunità di allineare il testo del Codice alle indicazioni contenute nella Raccomandazione UE n. 208/2014 sul principio del *"comply or explain"*, nella Comunicazione Consob n. DCG/DSR/0051400 del 19.06.2014 in materia di indennità e/o altri benefici riconosciuti ad amministratori esecutivi e direttori generali, nonché alle indicazioni contenute nella Relazione Annuale – 1° Rapporto del Comitato sull'applicazione del Codice del 9.12.2013.

Al fine di agevolare l'informativa delle società circa la propria struttura di *governance* e consentire al mercato una migliore comparazione del grado di adesione al Codice da parte di





ciascuna società quotata, Borsa Italiana ha pubblicato dal 2008 un *format* di relazione sul governo societario, da ultimo aggiornato nel gennaio 2015, il cui utilizzo è facoltativo. A partire dalla redazione della Relazione relativa all'esercizio 2008, CREDEM ha tenuto conto delle indicazioni di cui al predetto *format*.

Alla luce delle previsioni contenute nel Codice e sulla base dell'ultimo *format* proposto da Borsa Italiana è stata predisposta la presente "Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari", redatta ai sensi dell'articolo 123-*bis* del TUF. A riguardo si precisa che le singole previsioni del *format* di Borsa Italiana sono state riportate nel testo ed evidenziate su sfondo di colore giallo.

La Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 13.03.2015 viene pubblicata contemporaneamente alla "Relazione sulla Gestione" sul sito *web* di CREDEM<sup>1</sup>.

Le informazioni contenute nella Relazione, ove non diversamente specificato, sono riferite alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

---

<sup>1</sup> [http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx)



## 2.0 INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis comma 1 TUF) alla data del 31/12/2014

### a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a) TUF)

INDICARE L'AMMONTARE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO.  
INDICARE LE CATEGORIE DI AZIONI CHE COMPONGONO IL CAPITALE SOCIALE COMPILANDO LA TABELLA 1, RIPORTATA IN APPENDICE.  
INDICARE, SE EMESSI, ALTRI STRUMENTI FINANZIARI CHE ATTRIBUISCONO IL DIRITTO DI SOTTOSCRIVERE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE, COMPILANDO LA TABELLA 1.  
PER I PIANI DI INCENTIVAZIONE A BASE AZIONARIA (*STOCK OPTION*, *STOCK GRANT*, ETC.) CHE COMPORTANO AUMENTI, ANCHE GRATUITI, DEL CAPITALE SOCIALE SI PUÒ FARE UN RINVIO ALLE PARTI RILEVANTI DEL BILANCIO, DEI DOCUMENTI INFORMATIVI PREDISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 84-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB E DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 84-QUATER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Il capitale sociale sottoscritto e versato di CREDEM ammonta ad Euro 332.392.107, suddiviso in n. 332.392.107 azioni ordinarie. Non sono state emesse ulteriori categorie di azioni, strumenti partecipativi, obbligazioni convertibili o scambiabili.

Informazioni dettagliate sulla composizione del capitale sociale di CREDEM sono riportate nella [Tabella 1 - "Informazioni sugli assetti proprietari"](#) in appendice alla Relazione.

Per quanto riguarda altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione, non sono state emesse obbligazioni convertibili o *warrant*. Non sono stati attuati piani di incentivazione a base azionaria (*'stock option'*, *'stock grant'* etc.) che comportano aumenti anche gratuiti di capitale sociale (per i piani di incentivazione in essere si rimanda alla [Sezione 9.0 - Remunerazione degli Amministratori](#)).

### b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b) TUF)

INDICARE SE ESISTONO RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI, QUALI AD ESEMPIO LIMITI AL POSSESSO DI TITOLI O LA NECESSITÀ DI OTTENERE IL GRADIMENTO DA PARTE DELL'EMITTENTE O DI ALTRI POSSESSORI DI TITOLI.  
IN CASO Affermativo, DESCRIVERE TALI RESTRIZIONI E I TITOLI CUI QUESTE SI RIFERISCONO.

Alla data di approvazione della Relazione non esistono restrizioni al trasferimento dei titoli.

### c) Partecipazioni rilevanti al capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c) TUF)

INDICARE LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE, DIRETTE O INDIRETTE, AD ESEMPIO TRAMITE STRUTTURE PIRAMIDALI O DI PARTECIPAZIONE INCROCIATA, SECONDO QUANTO RISULTA DALLE COMUNICAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 120 TUF, COMPILANDO LA TABELLA 1:

L'unico Azionista che al 31.12.2014 partecipa in misura superiore al 2% del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, è Credito Emiliano Holding S.p.A., come meglio rappresentato nella [Tabella 1 "Informazioni sugli assetti proprietari"](#) in appendice alla Relazione.

### d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d) TUF)

INDICARE SE SONO STATI EMESSI TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI DI CONTROLLO.  
IN CASO Affermativo, INDICARE, SE NOTI, I POSSESSORI DI TALI TITOLI E FORNIRE UNA DESCRIZIONE DEI DIRITTI.  
ILLUSTRARE L'ESISTENZA DI EVENTUALI POTERI SPECIALI (AD ESEMPIO QUELLI DI CUI ALLA LEGGE 474/94).  
INDICARE L'EVENTUALE PREVISIONE NELLO STATUTO DELL'EMITTENTE DI AZIONI A VOTO PLURIMO O MAGGIORATO.





Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo ovvero poteri speciali. Lo Statuto non prevede azioni a voto plurimo o maggiorato.

**e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e) TUF)**

DESCRIVERE IL MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO PREVISTO IN UN EVENTUALE SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI, QUANDO IL DIRITTO DI VOTO NON È ESERCITATO DIRETTAMENTE DA QUESTI ULTIMI.

Non risulta un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti in cui il diritto di voto sia esercitato da rappresentanti degli stessi.

**f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f) TUF)**

INDICARE SE ESISTONO RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO, AD ESEMPIO LIMITAZIONI DEI DIRITTI DI VOTO AD UNA DETERMINATA PERCENTUALE O AD UN CERTO NUMERO DI VOTI, TERMINI IMPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO O SISTEMI IN CUI, CON LA COOPERAZIONE DELL'EMITTENTE, I DIRITTI FINANZIARI CONNESSI AI TITOLI SONO SEPARATI DAL POSSESSO DI TITOLI. IN CASO AFFERMATIVO, DESCRIVERE LE RESTRIZIONI E I SISTEMI IN ESSERE E I TITOLI CUI QUESTI SI RIFERISCONO.

Non sono previste restrizioni all'esercizio del diritto di voto. Per le informazioni relative all'esercizio del diritto di voto si rimanda alla [Sezione 16.0 – "Assemblee"](#) della presente Relazione.

**g) Accordi tra Azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g) TUF)**

DESCRIVERE EVENTUALI ACCORDI TRA AZIONISTI CHE SONO NOTI ALL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 122 TUF.

All'Emittente non risulta l'esistenza di accordi tra Azionisti rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

**h) Clausole di *change of control* (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter e 104-bis, comma 1)**

INDICARE SE L'EMITTENTE O UNA SUA CONTROLLATA HA STIPULATO ACCORDI SIGNIFICATIVI CHE ACQUISTANO EFFICACIA, SONO MODIFICATI O SI ESTINGUONO IN CASO DI CAMBIAMENTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ CONTRAENTE. IN CASO AFFERMATIVO, DESCRIVERE GLI EFFETTI DI TALI ACCORDI, SALVO CHE LA LORO NATURA NON SIA TALE PER CUI LA LORO DIVULGAZIONE ARRECHEREBBE GRAVE PREGIUDIZIO ALL'EMITTENTE (TALE DEROGA NON SI APPLICA QUANDO L'EMITTENTE HA L'OBLIGO SPECIFICO DI DIVULGARE TALI INFORMAZIONI SULLA BASE DI ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE). IN MATERIA DI OPA:

- INDICARE SE E IN CHE MISURA LO STATUTO DELL'EMITTENTE DEROGA ALLE DISPOSIZIONI SULLA *PASSIVITY RULE* PREVISTE DALL'ART. 104, COMMI 1 E 2, DEL TUF;
- INDICARE SE LO STATUTO DELL'EMITTENTE PREVEDE L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI NEUTRALIZZAZIONE CONTEMPLATE DALL'ART. 104-BIS, COMMI 2 E 3, DEL TUF

CREDEM e le sue controllate non hanno in essere accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente. Lo Statuto di CREDEM non prevede deroghe alle disposizioni sulla '*passivity rule*' previste dall'art. 104, commi 1 e 2 del TUF, né l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3 del TUF.



**i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m) TUF)**

INDICARE SE IL CONSIGLIO È STATO DELEGATO AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL COD. CIV. O PUÒ EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI.  
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE IN MANIERA SINTETICA I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO (PRECISANDO SE LE DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PREVEDONO O ESCLUDONO IL DIRITTO DI OPZIONE).  
INDICARE SE L'ASSEMBLEA HA AUTORIZZATO L'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI ARTT. 2357 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.  
IN CASO AFFERMATIVO, RIPORTARE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE E IL NUMERO DI AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO.

Alla data della Relazione il Consiglio non è stato delegato ad aumentare il capitale sociale o ad emettere strumenti finanziari partecipativi. Alla data della Relazione non vi sono delibere assembleari in essere ed attuali afferenti l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie.

Sulla scorta delle deliberazioni assembleari riguardanti precedenti autorizzazioni, non più attuali, alla data di chiusura dell'esercizio 2014, CREDEM detiene in portafoglio, n. 1.050.989 azioni proprie.

**l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. c.c.)**

INDICARE SE L'EMITTENTE È SOGGETTO AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE PRECISANDO IL SOGGETTO CHE ESERCITA TALE ATTIVITÀ. SE L'EMITTENTE, PUR ESSENDO CONTROLLATO DA ALTRE SOCIETÀ, NON RITIENE DI ESSERE SOGGETTO AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, INDICARE LE RAGIONI DI TALE VALUTAZIONE (ART. 37, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO MERCATI CONSOB).

CREDEM non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e ss. c.c. da parte di altre entità giuridiche.

Nonostante il controllo di CREDEM sia detenuto da altra società (CREDEMHOLDING), a fronte delle espresse rinunzie della Controllante, la presunzione di cui all'art. 2497-sexies c.c. non trova applicazione.

CREDEMHOLDING ha infatti espressamente rinunziato, consacrando la scelta anche nelle specifiche deliberazioni consiliari e assembleari assunte, sia al ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario, sia all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulle controllate.

Conformemente alle formalizzate rinunzie, a far tempo dal 25.06.2009, nessuna attività di direzione e coordinamento è stata posta in essere da CREDEMHOLDING nei confronti di CREDEM, risultando piuttosto quest'ultima il soggetto giuridico cui è stato espressamente demandato l'esercizio esclusivo dell'attività di direzione e coordinamento su tutte le Società facenti parte del Gruppo Credito Emiliano – CREDEM.

**PRECISARE CHE:**

- LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA PRIMO, LETTERA I) ("GLI ACCORDI TRA LA SOCIETÀ E GLI AMMINISTRATORI, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE O DI SORVEGLIANZA CHE PREVEDONO INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O SE IL LORO RAPPORTO DI LAVORO CESSA A SEGUITO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO") SONO CONTENUTE NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL TUF;
- LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA PRIMO, LETTERA L) ("LE NORME APPLICABILI ALLA NOMINA E ALLA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE E DI SORVEGLIANZA NONCHÉ ALLA MODIFICA DELLO STATUTO, SE DIVERSE DA QUELLE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI APPLICABILI IN VIA SUPPLETIVA") SONO ILLUSTRATE NELLA SEZIONE DELLA RELAZIONE DEDICATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (SEZ. 4.1).



**CREDITO EMILIANO S.p.A.**

Non sono stati stipulati accordi tra CREDEM e gli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'OPA - offerta pubblica di acquisto.

Le norme applicabili alla nomina ed alla sostituzione degli Amministratori, nonché alla modifica dello Statuto sociale di CREDEM, non sono diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva.

Per la consultazione delle stesse si rimanda comunque alla [Sezione 4.1 – “Nomina e sostituzione”](#) della presente Relazione.



### 3.0 COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) TUF)

DICHIARARE SE L'EMITTENTE HA ADERITO AL CODICE OVVERO AD ALTRI CODICI DI AUTODISCIPLINA DIVERSI DA QUELLO PROMOSSO DA BORSA ITALIANA. IN TAL CASO INDICARE QUALE.  
IN CASO DI ADESIONE AL CODICE INDICARE CHE ESSO È ACCESSIBILE AL PUBBLICO SUL SITO WEB DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE ALLA PAGINA [HTTP://WWW.BORSAITALIANA.IT/COMITATO-CORPORATE-GOVERNANCE/CODICE/2014CLEAN.PDF](http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2014clean.pdf).  
IN CASO DI ADESIONE A UN ALTRO CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO, INDICARE DOVE ESSO È ACCESSIBILE AL PUBBLICO.  
IN CASO DI MANCATA ADESIONE A CODICI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO, DARE NOTIZIA DELLA MANCATA ADESIONE (EX ARTICOLO 89-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB).

CREDEM adotta il Codice di Autodisciplina dal 2002.

La Relazione, che viene redatta ai sensi dell'art. 123 bis del D.Lgs. 58/1998, si pone altresì l'obiettivo di illustrare in dettaglio le modalità con cui il Codice stesso è stato applicato, dando conto dei principi che hanno trovato piena adesione e di quelli cui la Banca ha ritenuto di discostarsi solo in parte, secondo il noto principio del "*comply or explain*", anche per il necessario rispetto delle peculiarità proprie di società bancaria che, come tale, deve attenersi ad una rigorosa osservanza della normativa prevista dal TUB e dalle conseguenti Istruzioni di Vigilanza dettate da Banca d'Italia.

Non sono stati adottati altri codici di autodisciplina.

Il Codice di Autodisciplina è accessibile al pubblico sul sito *web* del Comitato per la *Corporate Governance* (<http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2014clean.pdf>) e sul sito *web* di CREDEM, all'indirizzo [http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx).

INDICARE SE L'EMITTENTE O SUE CONTROLLATE AVENTI RILEVANZA STRATEGICA SONO SOGGETTI A DISPOSIZIONI DI LEGGE NON ITALIANE CHE INFLUENZANO LA STRUTTURA DI *CORPORATE GOVERNANCE* DELL'EMITTENTE.  
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE NELLE SINGOLE SEZIONI INTERESSATE DELLA RELAZIONE COME TALI DISPOSIZIONI INFLUISCONO.

La struttura di *corporate governance* di CREDEM non è influenzata da disposizioni di legge non Italiane.



## 4.0 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### 4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE (*ex art. 123-bis*, comma 1, lettera I) TUF)

**FORNIRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE NORME APPLICABILI ALLA NOMINA E ALLA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NONCHÉ ALLA MODIFICA DELLO STATUTO, SE DIVERSE DA QUELLE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI APPLICABILI IN VIA SUPPLETIVA.**

Lo Statuto sociale<sup>2</sup> di CREDEM in essere alla data della Relazione prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea e che comunque non possa essere inferiore a n. 9 né superiore a n. 16 membri (alla data del 13.03.2015 il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 12 membri).

La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura:

- il possesso da parte di tutti gli Amministratori dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente;
- l'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima prevista dalla normativa vigente;
- la presenza di Amministratori indipendenti almeno nel numero minimo previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente (si qualificano come indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come eventualmente specificati ed integrati anche dalla normativa interna adottata dalla Società).

L'art. 16 dello Statuto di CREDEM stabilisce che l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avvenga attraverso il sistema del "voto di lista", con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Il riparto degli Amministratori da eleggere è effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Di tale riparto si tiene conto nella formazione delle liste recanti un numero superiore a tre componenti da eleggere.

Ogni lista riporta, in ordine numerico progressivo di preferenze e indicando quali primi nominativi i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e quelli appartenenti al genere meno rappresentato, il nome di tanti candidati quanti sono gli Amministratori da eleggere. Nel rispetto della normativa vigente, al fine della formazione delle liste e della scelta dei candidati, i soggetti legittimati valutano anche le risultanze della composizione qualitativa ritenuta ottimale pubblicate sul sito internet della Società unitamente all'avviso di convocazione, motivando le eventuali differenze rispetto a tali risultanze. La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono cumularsi nella stessa persona.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, singolarmente o unitamente ad altri rappresentano la percentuale indicata nell'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti (1% del capitale sociale in occasione dell'ultima Assemblea del 30.04.2014).

Le liste devono essere depositate presso la Sede sociale e corredate dalle informazioni relative all'identità di coloro che le hanno presentate con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede sociale.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La

<sup>2</sup> Gli articoli 16 e 17. Di seguito l'indirizzo *web* del sito di CREDEM ove è disponibile lo Statuto sociale della Società: [http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx)

relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente alle liste, entro il termine suddetto, sono depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con evidenza del profilo teorico per cui il candidato si ritiene adeguato anche in relazione alla composizione quali-quantitativa e le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- le motivazioni di eventuali differenze delle caratteristiche dei candidati rispetto alle risultanze della composizione quali-quantitativa pubblicata sul sito internet della Società unitamente alla convocazione dell'Assemblea deputata alla nomina;
- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con costoro previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per l'elezione degli amministratori di società quotate o, in mancanza, per la elezione dei sindaci delle stesse.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.

Se risultano depositate più liste, la lista che ottiene la maggioranza dei consensi esprime un numero di Amministratori pari al numero massimo dei componenti da nominare meno uno. Risulteranno così nominati i candidati riportati nella lista secondo l'ordine progressivo ivi indicato, sino al raggiungimento del numero massimo di componenti da eleggere meno uno.

Il restante componente del Consiglio è il primo espresso dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di consensi dopo quella più votata, presentata da soggetti legittimati che non siano collegati ai soggetti legittimati di riferimento ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per l'elezione degli amministratori di società quotate o, in mancanza, per la elezione dei sindaci delle stesse.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di Azionisti e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti pari ad almeno la metà di quella minima prevista dalla legge per la presentazione delle liste stesse.

Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno quella minima prevista dalla legge, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile. Qualora nei termini descritti non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti. In tale ipotesi, in caso di parità di voti si intende eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato, ovvero quello più anziano di età in caso di candidati di uguale genere.

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire, ovvero non risultassero appartenere al genere dell'Amministratore da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo sopra descritto, gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista, avendo cura di rispettare, se



del caso, i requisiti di indipendenza e l'appartenenza al genere dell'Amministratore da sostituire. Gli Amministratori cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea degli Azionisti.

Non si tiene conto del sistema del voto di lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali peraltro rimarranno in carica solo sino a quando l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti del Consiglio con il sistema del voto di lista.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Non sono previste norme particolari, differenti da quelle di legge, per le modifiche statutarie, salva la peculiarità che ai fini delle stesse occorre, in considerazione della natura bancaria di CREDEM, l'autorizzazione preventiva di Banca D'Italia così come contemplata dalla specifica normativa di vigilanza.

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare n. 285 ed in linea con le previsioni del Codice, il Consiglio di Amministrazione ha altresì definito la propria composizione qualitativa e quantitativa considerata ottimale in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni e dei compiti spettanti all'Organo amministrativo.

Relativamente alla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio ed al profilo dei candidati alla carica di Amministratore si rinvia alle informazioni a riguardo fornite nella [Sezione 4.2 "Composizione"](#) che segue.

### Piani di successione

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO SE ADOTTARE UN PIANO PER LA SUCCESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI (CRITERIO 5.C.2)  
IN CASO DI ADESIONE AL CODICE QUALORA IL CONSIGLIO NON ABBIA VALUTATO SE ADOTTARE UN PIANO PER LA SUCCESSIONE, INDICARE LE RAGIONI DI TALE SCELTA NONCHÉ RIPORTARE LE ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE DAL PAR. IV DEI "PRINCIPI GUIDA E REGIME TRANSITORIO".**

**SE IL CONSIGLIO HA ADOTTATO TALE PIANO, DARNE INFORMATIVA SPECIFICANDO:**

- SE IL PIANO PREVEDE APPOSITI MECCANISMI IN CASO DI SOSTITUZIONE ANTICIPATA RISPETTO ALL'ORDINARIA SCADENZA DALLA CARICA;
- GLI ORGANI SOCIALI E I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO, NONCHÉ
- LE MODALITÀ E I TEMPI CON CUI IL PIANO È EVENTUALMENTE SOGGETTO A REVISIONE (*COMMENTO ART. 5 DEL CODICE*)

Con riguardo all'esercizio 2014, ed in mancanza di diverse vincolanti disposizioni normative, in omaggio all'imprescindibile portato del principio di libera organizzazione dell'impresa, per il quale l'imprenditore è chiamato, tra l'altro, a compiere le valutazioni necessarie per accertare se un dato comportamento sia realmente conforme alla propria realtà aziendale, poiché CREDEM non registra la presenza di un solo Amministratore esecutivo (come sarebbe ove vi fosse un solo Amministratore Delegato), ma, piuttosto, di un pluralità di Amministratori che compongono il Comitato Esecutivo, ossia un Organo collegiale che per il numero dei suoi componenti rende ragionevolmente più improbabile l'eventualità di una successione anticipata nel suo complesso e ferma restando la presenza di deleghe anche a singoli Consiglieri riguardanti tematiche diverse dal *core business* della Banca, il Consiglio non ha adottato piani per la successione degli Amministratori esecutivi, né previsto specifici ed appositi meccanismi per il caso di sostituzione anticipata rispetto all'ordinaria scadenza della carica. La scelta in tal senso è stata assunta all'interno della Società e non registra limitazioni temporali. Laddove dovesse esservi la necessità di intervenire, gli Amministratori non esecutivi si attiveranno nel rispetto delle ordinarie previsioni di legge, garantendo comunque, stanti le peculiarità sopra evidenziate, l'adeguato presidio per l'Emittente.



#### 4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF)

**FORNIRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INDICANDO, TRA L'ALTRO, PER CIASCUN COMPONENTE LA QUALIFICA (ESECUTIVO, NON ESECUTIVO, INDIPENDENTE), IL RUOLO RICOPERTO ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO (AD ESEMPIO PRESIDENTE O *CHIEF EXECUTIVE OFFICER*), LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE PROFESSIONALI, NONCHÉ L'ANZIANITÀ DI CARICA DALLA PRIMA NOMINA (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., lett. i).**

**IN PARTICOLARE, INDICARE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO IN CARICA ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO, COMPILANDO LA TABELLA 2 IN APPENDICE E PRECISANDO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:**

- **SCADENZA DEL CONSIGLIO, SE DEL CASO PRECISANDO LA PREVISIONE DI UNA SCADENZA DIFFERENZIATA DEI CONSIGLIERI (COMMENTO ALL'ART. 2 DEL CODICE);**
- **DATA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CHE HA EFFETTUATO LA NOMINA, PRECISANDO IL NUMERO DELLE LISTE PRESENTATE, NONCHÉ PER CIASCUNA DI ESSE, I SOGGETTI CHE LE HANNO PRESENTATE, GLI EVENTUALI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO CON LE ALTRE, L'ELENCO DEI CANDIDATI, L'ELENCO DEGLI ELETTI E LA PERCENTUALE DEI VOTI OTTENUTA IN RAPPORTO AL CAPITALE VOTANTE;**
- **CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI CIASCUN AMMINISTRATORE (ART. 144-DECIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB).**
- **NOMINATIVI DEI CONSIGLIERI CHE HANNO CESSATO DI RICOPRIRE LA CARICA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO;**
- **EVENTUALI CAMBIAMENTI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO A FAR DATA DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.**

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione di CREDEM si compone pertanto di Amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti, nel rispetto di un principio di diversificazione in termini di genere, competenze, età e provenienza geografica, che durano in carica per un periodo di 3 esercizi sociali e sono rieleggibili.

Gli Amministratori attualmente in carica sono i seguenti 12:

- Giorgio Ferrari (P), Ignazio Maramotti (VP), Lucio Igino Zanon di Valgiurata (VP), Romano Alfieri, Enrico Corradi, Giorgia Fontanesi, Ugo Medici, Benedetto Giovanni Maria Renda, Paola Gina Maria Schwizer e Giovanni Viani, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 27.04.2012;
- Ernestina Morstofolini e Corrado Spaggiari, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 19.12.2013.

Tutti i predetti Amministratori rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.

In occasione delle citate Assemblee di nomina è stata presentata, depositata e pubblicata nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative e dallo Statuto sociale una sola lista di candidati (cui appartengono tutti gli Amministratori attualmente in carica), corredata della documentazione necessaria indicata all'art. 16.2 dello Statuto di CREDEM e, quanto all'Assemblea del 27.04.2012, formulata sulla scorta dell'ottimale composizione qualitativa identificata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della propria riunione del 15.03.2012. La lista in questione, presentata dall'azionista di maggioranza Credito Emiliano Holding S.p.A., ha ottenuto:

- il 79,52% dei voti nell'Assemblea del 27.04.2012;
- l'80,31% dei voti nell'Assemblea del 19.12.2013.

A corredo della lista è stata presentata e depositata nei termini e nei modi previsti la seguente documentazione<sup>3</sup> riguardante i candidati:

- *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente le relative caratteristiche personali e professionali;
- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione, attestando l'inesistenza di cause di

<sup>3</sup> Le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore, illustrate nei *curricula* dagli stessi presentati, le dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore di CREDEM e in particolare le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal Codice sono disponibili nel sito [www.credem.it](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance_Assemblee_Credem.aspx) al seguente indirizzo: [http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance\\_Assemblee\\_Credem.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance_Assemblee_Credem.aspx)



ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore di una banca; dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la sussistenza dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità e, ove pertinente, di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998, n. 58.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire alla Banca di disporre nel continuo di risorse con professionalità differenziate e, segnatamente:

- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale o in materia contabile e finanziaria, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese;
- conoscenza del settore bancario e finanziario, delle tecniche di gestione dei rischi connessi all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie, acquisite per il tramite di un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese bancarie, finanziarie o assicurative.

Sulla scorta della documentazione complessivamente presentata, il Consiglio ha constatato nella seduta tenutasi al termine dell'Assemblea del 19.12.2013 e, da ultimo, nella seduta del 18.12.2014, che i requisiti di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione rispettano le prescrizioni normative e quelle contenute nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione in tema di professionalità, tipologia e varietà di competenze, registrandosi il rispetto della composizione quali-quantitativa ottimale essendo il Consiglio di Amministrazione caratterizzato dalla presenza di:

- 6 componenti laureati in giurisprudenza;
- 5 componenti laureati in economia e commercio;
- 10 componenti con esperienza in consigli di amministrazione di banche, intermediari o imprese assicurative di almeno un quinquennio;
- 5 componenti con specifiche professionalità nei settori industriale e/o commerciale;
- 8 componenti non esecutivi;
- 3 Amministratori indipendenti;

e con riferimento agli Amministratori "non esecutivi":

- il possesso di un'esperienza di almeno un quinquennio in consigli di amministrazione di banche, intermediari o imprese assicurative in capo a 6 Amministratori non esecutivi sugli 8 complessivi;
- il possesso di laurea in giurisprudenza in capo a 4 Amministratori non esecutivi sugli 8 complessivi;
- il possesso di laurea in economia e commercio in capo a 3 Amministratori non esecutivi sugli 8 complessivi.

Il Consiglio di Amministrazione rispetta altresì le previsioni relative all'equilibrio di genere, con la presenza di 3 Consiglieri di sesso femminile, risultando già adeguato alla quota di 1/5 prevista dalla normativa per le società quotate per il primo mandato di applicazione della normativa<sup>4</sup>, laddove per CREDEM siffatto primo mandato corrisponde con il prossimo rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione (aprile 2015)<sup>5</sup>.

L'elenco degli incarichi ricoperti dagli Amministratori di CREDEM in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni è allegato alla Relazione.

Nessuna variazione nella composizione del Consiglio è intervenuta a far data dalla chiusura dell'esercizio.

Per la composizione del Consiglio di Amministrazione al 31.12.2014 si rimanda alla [Tabella 2 - "Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati"](#) in appendice alla presente Relazione.

<sup>4</sup> La legge n. 120/2011, art. 2 ha previsto espressamente che le prescritte quote riservate al genere meno rappresentato "si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli Amministratori e dei sindaci eletti".

<sup>5</sup> Resta inteso che a far tempo dalla scadenza del prossimo mandato e relativa nuova nomina dei Consiglieri (aprile 2018) anche per CREDEM diverrà vincolante la previsione di una quota riservata al genere meno rappresentato di 1/3.



## Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA DEFINITO CRITERI GENERALI CIRCA IL NUMERO MASSIMO DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ CHE PUÒ ESSERE CONSIDERATO COMPATIBILE CON UN EFFICACE SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELL'EMITTENTE, TENENDO CONTO DELLA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI AI COMITATI COSTITUITI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.3.).**  
**IN CASO AfferMATIVO, DESCRIVERE TALI CRITERI GENERALI, PRECISANDO ALTRESÌ IN QUALE DOCUMENTO SOCIETARIO ESSI SONO CONTENUTI (STATUTO, REGOLAMENTO, DELIBERA, ALTRO).**  
**INDICARE, INOLTRE, SE L'ATTUALE COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO RISPETTA I SUDDETTI CRITERI GENERALI.**

Il Consiglio di Amministrazione di CREDEM, in linea con le previsioni del Codice e delle disposizioni della Circolare 285, secondo cui gli Amministratori garantiscono un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico, tenuto conto:

- della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella Banca, anche in relazione alle sue caratteristiche;
  - di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte,
- ha definito, in attesa dell'emanazione dei limiti contemplati dalla CRD IV ed in assenza di diverse previsioni di legge e di Statuto, criteri generali per determinare il numero massimo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo che possono essere ricoperti dagli Amministratori di CREDEM in società esterne al Gruppo considerato, oltre che possibile ai sensi della disciplina del c.d. *divieto di interlocking*<sup>6</sup>, compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore, nonché il procedimento da seguire in caso di nomina e superamento di tali limiti.

In particolare il Consiglio ha individuato limiti differenziati (dettagliatamente declinati nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione) a seconda della carica ricoperta nell'ambito del Consiglio:

- Presidente: non più di 5 incarichi esecutivi e non più di 8 incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate e non più di 10 incarichi in altre società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non facenti parte del Gruppo CREDEM o non partecipate da CREDEM o dalle Società dallo stesso controllate;
- Amministratore non esecutivo e indipendente: non più di 5 incarichi esecutivi e non più di 8 incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate e non più di 10 incarichi in altre società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non facenti parte del Gruppo CREDEM o non partecipate da CREDEM o dalle Società dallo stesso controllate;
- Amministratore Delegato (ove nominato): nessun incarico esecutivo e non più di 5 incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate e non più di 10 incarichi in altre società, di rilevanti dimensioni non facenti parte del Gruppo CREDEM o non partecipate da CREDEM o dalle Società dallo stesso controllate;
- Amministratore esecutivo: non più di 5 incarichi esecutivi e non più di 7 incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate e non più di 10 incarichi in altre società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non facenti parte del Gruppo CREDEM o non partecipate da CREDEM o dalle Società dallo stesso controllate.

Per la valutazione dei limiti sopra indicati, laddove l'Esponente aziendale ricopra gli incarichi all'interno di un gruppo societario, gli stessi non verranno conteggiati in relazione ad ogni singola persona giuridica, ma nel complesso del gruppo di appartenenza e, a tal fine:

- fino ad un massimo di 6 incarichi all'interno del medesimo gruppo societario, si considererà, al fine del limite al cumulo degli incarichi, come 1 solo incarico esecutivo in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni;
- oltre 6 e fino ad un massimo di 15 incarichi all'interno del medesimo gruppo societario, si considererà, al fine del limite al cumulo degli incarichi, come 2 soli incarichi esecutivi in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni;

<sup>6</sup> Accertamento relativo all'insussistenza di ipotesi di divieto di cui all'art. 36, d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla l. 22.12.2011, n. 214.



- oltre il numero di 15 si procederà all'ulteriore conteggio tenendo conto del ruolo ricoperto all'interno delle restanti singole persone giuridiche.

Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono le società con un ammontare di ricavi consolidati superiore a 500 milioni di Euro ovvero un numero di dipendenti superiore a 500.

L'accettazione della candidatura postula il rispetto dei limiti sopra indicati.

Successivamente alla nomina, gli Esponenti aziendali che abbiano assunto la carica di amministrazione, direzione o controllo in altre società rilevanti al fine del predetto cumulo degli incarichi, dovranno darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione che, in caso di superamento del limite, inviterà l'Amministratore ad assumere le conseguenti decisioni da formalizzarsi entro la prima, successiva, adunanza consiliare e, laddove occorra, convocherà l'Assemblea dei Soci.

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i suddetti criteri.

In occasione della nomina degli Esponenti aziendali sono accertati e valutati il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri in altre società.

Come anticipato sopra, gli Amministratori dovranno altresì tener conto delle disposizioni dell'art. 36 del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla l. 22.12.2011, n. 214, che vieta ai titolari di cariche negli Organi gestionali, di sorveglianza e di controllo ed ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

### ***Induction Programme***

**INDICARE SE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA CURATO CHE GLI AMMINISTRATORI POSSANO PARTECIPARE, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA E DURANTE IL MANDATO, A INIZIATIVE FINALIZZATE A FORNIRE LORO UN'ADEGUATA CONOSCENZA DEL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L'EMITTENTE, DELLE DINAMICHE AZIENDALI E DELLA LORO EVOLUZIONE, NONCHÉ DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO (CRITERIO APPLICATIVO 2.C.2.).**  
**IN CASO POSITIVO, DESCRIVERE BREVEMENTE TALI INIZIATIVE**

Nel corso del 2014 sono proseguiti gli eventi formativi volti ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi di amministrazione e di controllo, nonché dei responsabili delle principali Funzioni aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti deliberato, così come previsto dalla Circolare 285, un piano formativo per il 2014 rivolto agli Amministratori, ai Sindaci ed ai *Top Manager* della Banca.

Gli incontri formativi hanno avuto ad oggetto specifiche tematiche del settore interessato dalle attività di CREDEM con l'obiettivo di consentire agli Esponenti aziendali una puntuale conoscenza sui diversi aspetti legati alle tematiche dei rischi.

Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione prevede inoltre che in caso di nuove nomine all'interno del Consiglio sia effettuata la formazione per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti, attraverso incontri formativi con le Funzioni di Controllo di CREDEM e con i componenti del Collegio Sindacale.

Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione di CREDEM prevede inoltre espressamente che gli Amministratori vengano costantemente informati sull'andamento del settore in cui opera la Banca e delle dinamiche aziendali attraverso appositi *report* e rendicontazioni redatti su specifiche tematiche previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni, dalle Funzioni di Controllo e dalle *Business Unit*, oltre ad essere aggiornati tempestivamente sulle intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento attraverso apposite informative.

Lo stesso Regolamento del Consiglio di Amministrazione:





- stabilisce il contenuto minimo dei flussi informativi, con l'inclusione del livello e dell'andamento dell'esposizione di CREDEM a tutte le tipologie di rischio rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dallo stesso Consiglio, delle tipologie di operazioni innovative e dei rispettivi rischi;
- riporta l'obbligo dei responsabili delle Funzioni di Controllo di riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed agli Organi con funzione di gestione, richiamando, quanto agli ulteriori flussi informativi, i contenuti degli specifici regolamenti interni delle rispettive aree tematiche.

In ogni caso, la formazione viene garantita tempo per tempo dalle informazioni sulle evoluzioni legislative e su quelle di mercato che le Funzioni deputate devono redigere ed illustrare in occasione delle riunioni collegiali. Siffatti interventi ed incontri formativi, almeno semestrali, sono stati organizzati anche in occasione delle riunioni collegiali degli Organi di supervisione strategica e di gestione.

La partecipazione ad attività formative è formalizzata per iscritto e di tale partecipazione si tiene conto anche al fine dell'autovalutazione annuale.

In tale contesto, nell'ambito delle attività istituzionalmente spettanti al Presidente del Consiglio, di governo delle riunioni consiliari, il Presidente ha curato e riscontrato che le sopra indicate iniziative, finalizzate a fornire un'adeguata conoscenza del settore di attività, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento, sono state rese disponibili ed accessibili a tutti gli Amministratori nel corso dello svolgimento del mandato.

Segnatamente le cennate iniziative hanno riguardato:

- piano formativo per i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e per i *Top Manager* della Banca;
- reportistica ed aggiornamenti normativi redatti dal Servizio Rischi (Risk Management, Compliance);
- reportistica ed aggiornamenti redatti dal Servizio Audit;
- reportistica ed aggiornamenti redatti dalla Business Unit Finanza;
- reportistica ed aggiornamenti redatti dalla Business Unit Commerciale;
- reportistica ed aggiornamenti redatti dal Servizio Crediti;
- reportistica ed aggiornamenti redatti dai Comitati consiliari ed interfunzionali;
- incontri formativi con il Servizio Affari Generali in tema di governance;
- attività di formazione resa nel continuo con gli interventi dei Dirigenti in possesso delle specifiche competenze (*compliance*, antiriciclaggio, legale, *risk*) in occasione delle relative adunanze consiliari.

#### **4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF**

##### **FORNIRE INFORMAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Nel corso dell'esercizio 2014 il Consiglio di Amministrazione si è riunito n. 13 volte ed ogni seduta ha avuto una durata media di circa 3 ore e 31 minuti. Nel corso del 2014 si sono tenute inoltre n. 4 riunioni dedicate all'attività formativa. Per la percentuale di partecipazione di ciascun Amministratore si rimanda alla [Tabella 2 – "Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati"](#) in appendice alla presente Relazione.

Con riferimento all'esercizio in corso sono programmate n. 12 riunioni; alla data del 13.03.2015 sono state tenute n. 4 riunioni.

Procedure di funzionamento adeguate e formalizzate, nelle quali sia contemplata la predisposizione di adeguati flussi informativi, metodi di lavoro e convocazioni/tempistiche delle riunioni garantiscono il corretto ed efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nonché la tempestività della sua azione.

A tal fine il Regolamento del Consiglio di Amministrazione stabilisce che per consentire un'ottimale ed informata partecipazione alle attività del Consiglio, gli Amministratori fruiscono della documentazione necessaria all'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno e in particolare si avvalgono dei seguenti documenti:





- verbale della seduta precedente;
- documentazione contabile per la quale sia prevista l'approvazione del Consiglio;
- regolamenti e normativa interna;
- relazioni sulla struttura organizzativa e di governance;
- relazioni annuali e rapporti periodici predisposti dalle Funzioni aziendali;
- proposte di fido;
- informative *ad hoc* sulle innovazioni normative e regolamentari nonché sulle principali innovazioni di mercato.

Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione prevede inoltre che la documentazione sia trasmessa agli Amministratori almeno 3 giorni prima della riunione consiliare, salvo che la natura o tipologia dei dati o delle informazioni occorrenti, ovvero le motivazioni poste a base della delibera non ne impediscano la preventiva messa a disposizione. In tale ultimo caso, la documentazione potrà essere messa a disposizione degli Amministratori in sede di adunanza, ferma restando comunque la possibilità di questi di richiedere il differimento della trattazione del relativo argomento, laddove il tempo a disposizione non venga reputato sufficiente per una trattazione esaustiva. La documentazione di cui sopra è trasmessa mediante pubblicazione sul portale accessibile 'via internet', attraverso l'utilizzo del codice utente e delle relative *password* assegnate individualmente ad ogni utente legittimato. Tale documentazione è inoltre depositata in formato cartaceo e messa a disposizione degli Amministratori presso la Segreteria Generale, a cui l'Esponente aziendale potrà richiederne copia. Il termine dei 3 giorni è stato rispettato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CREDEM svolge una funzione cruciale per garantire il buon funzionamento del Consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni che gli vengono attribuiti dal codice civile. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, sovrintende alla corretta stesura dei verbali consiliari e assembleari e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti gli Amministratori, garantendo quindi che sia fornita agli Amministratori stessi la più efficiente informazione preventivamente alle riunioni consiliari.

Gli Amministratori si impegnano a mantenere riservata la documentazione trasmessa, che potrà considerarsi definitiva solo dopo l'assunzione delle relative deliberazioni.

Alle adunanze del Consiglio possono essere invitati a partecipare, anche su invito di uno o più Amministratori, senza diritto di voto, il personale o i consulenti del Gruppo, anche per riferire, se richiesto, su particolari argomenti posti all'ordine del giorno e poter fornire chiarimenti che gli Amministratori ritengano di volta in volta opportuni.

Il Direttore Generale è sempre stato presente alle riunioni del Consiglio.

**INDICARE, PRECISANDONE LA FONTE, SE AL CONSIGLIO SONO RISERVATI (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. A):**

- L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELL'EMITTENTE, NONCHÉ IL PERIODICO MONITORAGGIO DELLA LORO ATTUAZIONE;
- L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DEL GRUPPO DI CUI L'EMITTENTE È A CAPO, NONCHÉ IL PERIODICO MONITORAGGIO DELLA LORO ATTUAZIONE;
- LA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DELL'EMITTENTE STESSO;
- LA DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DEL GRUPPO DI CUI L'EMITTENTE È A CAPO.

Il Consiglio di Amministrazione svolge funzione di supervisione strategica di CREDEM e, a tal fine, è chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della Banca ed a *monitorarne* nel continuo l'attuazione.

Ai sensi del codice civile, dell'art. 18 dello Statuto sociale e dell'apposito regolamento interno, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società ed è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;



- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poteri:

- la supervisione strategica della Banca e del Gruppo; la gestione della Società e la determinazione dei relativi indirizzi generali;
- la determinazione dei criteri per la direzione, il coordinamento ed il controllo delle Società e degli Enti appartenenti al Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM";
- l'istituzione di meccanismi idonei a consentire nel Gruppo l'attuazione delle istruzioni emanate dalle Autorità di Vigilanza e la loro verifica;
- l'approvazione periodica dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche ed in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della Società;
- l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle sue eventuali modifiche;
- la redazione, l'approvazione e la modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni nonché di quelli concernenti la struttura organizzativa della Banca ed i rapporti tra gli Organi della stessa;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, mentre non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la Società;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni ed i sistemi incentivanti degli stessi, nonché la determinazione dei relativi poteri ed attribuzioni;
- l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;
- la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione e le regole per il loro funzionamento;
- la nomina del responsabile delle Funzioni di Revisione Interna, di Conformità e gestione del rischio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e la partecipazione degli Amministratori non esecutivi;
- la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con il parere favorevole del Collegio Sindacale e la partecipazione degli Amministratori non esecutivi;
- l'approvazione del "Progetto di Governo Societario", con il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema di controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse) con il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- la nomina del Comitato Esecutivo di cui all'art. 24 dello Statuto sociale e dell'eventuale Amministratore Delegato, precisando le funzioni a ciascuno dei due Organi rispettivamente delegate;
- l'accertamento e la verifica, anche nel continuo, della sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e, ove richiesta, indipendenza degli Esponenti aziendali;
- la valutazione nel continuo e almeno una volta l'anno, preferibilmente in occasione dell'ultima riunione consiliare del mese di aprile, della professionalità dell'Organo nel suo complesso, anche in termini di disponibilità di tempo, verificando la presenza annuale alle riunioni consiliari, tipologia e varietà di competenze ed esperienze richieste dalle strategie perseguite e dal contesto in cui la Banca opera e, in generale, alla rispondenza del Consiglio alla composizione quali-quantitativa così come ritenuta dallo stesso ottimale;
- l'approvazione dell'informativa da rendere all'Assemblea degli Azionisti riguardo ai meccanismi di remunerazione ed incentivazione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano inoltre le attribuzioni a questi demandate dalla normativa di settore, anche bancaria, applicabile.

Sulla scorta dell'attività di direzione e coordinamento (i cui criteri vengono determinati dal Consiglio così come previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione) posta in essere da CREDEM in qualità di Capogruppo, il Consiglio esamina ed approva preventivamente le operazioni anche delle Società del Gruppo aventi un significativo rilievo strategico, economico,



patrimoniale e finanziario nell'ambito del Gruppo stesso, *monitorandone* periodicamente lo stato di attuazione.

Sempre nell'ambito del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, compete in via esclusiva all'Organo amministrativo l'esame e l'approvazione del sistema di governo societario di CREDEM, della struttura societaria e dei modelli/linee guida di *governance* del Gruppo.

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE GENERALE DELL'EMITTENTE PREDISPOSTO DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. C).  
IN CASO AfferMATIVO, ILLUSTRARE BREVEMENTE L'ITER DI VALUTAZIONE SEGUITO.**

In data 13.02.2014 il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento interno di *Corporate Governance* e del Codice di Autodisciplina, ha tra l'altro valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo di CREDEM e del Gruppo, esprimendo un giudizio di adeguatezza dello stesso ed approvando le linee guida attraverso cui si svilupperà il modello organizzativo nel prossimo periodo.

L'iter di valutazione ha contemplato la verifica della sussistenza dei requisiti anzitutto delineati dalla normativa di vigilanza, nonché di quelli ritenuti opportuni sulla scorta delle dimensioni e della complessità aziendale. La valutazione ha tenuto, altresì, conto, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed in tale contesto sono state considerate le risultanze delle verifiche e dei *report* redatti nel corso dell'esercizio dalle Funzioni di Controllo, delle rendicontazioni e delle informative esaminate dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione presta infatti nel continuo specifica attenzione al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi attraverso l'analisi degli specifici *report* redatti dalle Funzioni di Controllo, per le cui tematiche è tra l'altro supportato da apposito comitato interno.

Il Consiglio valuta l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile generale della Banca e delle Società del Gruppo unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il cui ruolo è attribuito al Sig. Paolo Tommasini, in possesso dei requisiti di legge ed in diretto collegamento funzionale con lo stesso Consiglio di Amministrazione.

In considerazione delle prerogative a lui spettanti per il ruolo rivestito, il Dirigente Preposto di CREDEM predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (anche trimestrale e semestrale), nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, ai sensi della normativa vigente.

Le procedure attualmente in essere e descritte nel Manuale metodologico del Dirigente Preposto contemplano un approccio "*risk based – process control oriented*", attraverso il quale si procede alla mappatura dei processi/controlli ritenuti a rilevante impatto contabile delle società interessate ed all'identificazione/valutazione dei rischi insistenti sugli stessi.

Nella seduta del 13.02.2014 il Consiglio ha espresso un giudizio di adeguatezza sull'assetto amministrativo e contabile, attestando l'esistenza e la disponibilità in capo al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché per il rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Per maggiori informazioni sull'iter di valutazione si rimanda a quanto riportato in tema di principali caratteristiche dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria consolidata, di cui alla [Sezione 11 – "Sistema di controllo interno"](#) della presente Relazione.

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE GENERALE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE AVENTI RILEVANZA STRATEGICA PREDISPOSTO DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E ALLA GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. C).  
IN CASO AfferMATIVO, DOPO AVER RIPORTATO BREVEMENTE I CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE CONTROLLATE AVENTI RILEVANZA STRATEGICA E AVER ELENCATO LE SOCIETÀ RITENUTE TALI, ILLUSTRARE L'ITER DI VALUTAZIONE SEGUITO.**



Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13.02.2014, ha valutato tra l'altro l'adeguatezza dell'assetto organizzativo delle Società controllate aventi rilevanza strategica.

In generale, il Consiglio presidia e garantisce l'adeguatezza dell'assetto organizzativo delle Società del Gruppo – attuato anche attraverso l'emanazione di specifiche normative interne, quali *policy*, linee guida e regolamenti interni - tramite l'esame della struttura del Gruppo e delle strutture delle singole Società, anche con riferimento al sistema di controllo interno ed alla gestione dei rischi.

L'iter di valutazione contempla la verifica della sussistenza dei requisiti delineati dalle normative di settore nonché di quelli ritenuti opportuni sia in relazione alle dimensioni ed alla complessità delle Società interessate sia alle esigenze di direzione e coordinamento in capo a CREDEM.

Come già sopra accennato, il Consiglio, unitamente al Dirigente Preposto, valuta l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile generale delle Società del Gruppo. Con riferimento a tale valutazione, si rinvia a quanto dettagliato al riguardo nel successivo [Sezione 11 – "Sistema di controllo interno"](#).

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13.02.2014, ha condotto la consueta verifica in merito al perimetro delle controllate da considerare di rilevanza strategica nell'ambito del Gruppo.

Sulla scorta delle *best practice* e degli orientamenti espressi in ambito internazionale, muovendo principalmente dagli elementi del processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Processo ICAAP), l'analisi ha contemplato tutti i rischi espressamente indicati nella normativa di vigilanza, che rappresentano un insieme completo e sostanziale dei potenziali rischi cui può essere esposto il Gruppo in virtù delle caratteristiche della propria operatività. L'analisi di ciascun rischio per ogni Società del Gruppo è stata effettuata valorizzando gli specifici indicatori di riferimento. In aggiunta, un ulteriore criterio valutato ai fini della determinazione della rilevanza delle Società, è stato l'apporto al consolidato delle Società stesse in termini reddituali considerando una soglia del 5%.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ha confermato il perimetro in essere delle "Controllate di rilevanza strategica", e, segnatamente:

- Credemleasing S.p.A.;
- Banca Euromobiliare S.p.A.;
- Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A.;
- Credemvita S.p.A.

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO IL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE, TENENDO IN CONSIDERAZIONE, IN PARTICOLARE, LE INFORMAZIONI RICEVUTE DAGLI ORGANI DELEGATI, NONCHÉ CONFRONTANDO, PERIODICAMENTE, I RISULTATI CONSEGUITI CON QUELLI PROGRAMMATI (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. E).**

Il Consiglio ha valutato nel continuo il generale andamento della gestione confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.

**INDICARE, PRECISANDONE LA FONTE, SE AL CONSIGLIO E' RISERVATA LA DELIBERAZIONE IN MERITO ALLE OPERAZIONI DELL'EMITTENTE E DELLE SUE CONTROLLATE, QUANDO TALI OPERAZIONI ABBIANO UN SIGNIFICATIVO RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO PER L'EMITTENTE STESSO (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. F).**

Sulla scorta dell'attività di direzione e coordinamento (i cui criteri vengono determinati dal Consiglio così come previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione) posta in essere da CREDEM quale Controllante delle Società del Gruppo Bancario, il Consiglio di Amministrazione di CREDEM esamina ed approva preventivamente le operazioni della Banca e delle Società del Gruppo aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario per CREDEM stessa. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 9 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, sono infatti riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di CREDEM la supervisione del Gruppo e la determinazione dei relativi indirizzi generali, per tali intendendosi anche le attività afferenti le operazioni aventi significativo rilievo strategico, economico e patrimoniale per CREDEM poste in essere dalle controllate.



**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA STABILITO CRITERI GENERALI PER INDIVIDUARE LE OPERAZIONI CHE ABBIANO UN SIGNIFICATIVO RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO PER L'EMITTENTE STESSO.**

**IN CASO Affermativo, ILLUSTRARE BREVEMENTE TALI CRITERI.**

Il Consiglio di Amministrazione, confrontando e vagliando opzioni strategiche differenti, definisce preliminarmente le linee guida della pianificazione pluriennale. In tale quadro vengono altresì individuati i criteri che delimitano la fattibilità di operazioni di rilievo strategico.

Con riguardo all'esercizio 2014, in conformità con le previsioni normative in tema di soggetti collegati, sono comunque considerate operazioni di maggiore rilevanza quelle di importo superiore al 5% del patrimonio di vigilanza.

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA EFFETTUATO, ALMENO UNA VOLTA NELL'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO STESSO E DEI SUOI COMITATI, NONCHÉ SULLA LORO DIMENSIONE E COMPOSIZIONE, TENENDO ANCHE CONTO DI ELEMENTI QUALI LE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI, DI ESPERIENZA, ANCHE MANAGERIALE E DI GENERE DEI SUOI COMPONENTI, NONCHÉ DELLA LORO ANZIANITA' DI CARICA (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. G).**

**IN CASO Affermativo:**

- **INDICARE QUANDO LA VALUTAZIONE È STATA EFFETTUATA, RIPORTARE BREVEMENTE L'ESITO DELLA VALUTAZIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA COMPONENTE RAPPRESENTATA DAGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI. ILLUSTRARE BREVEMENTE LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. I), INDICANDO, TRA L'ALTRO, I CRITERI (DIMENSIONALI, QUALITATIVI, ECC.) UTILIZZATI E L'EVENTUALE UTILIZZO DI CONSULENTI ESTERNI;**
- **NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO SI SIA AVVALSO DELL'OPERA DI CONSULENTI ESTERNI AI FINI DELL'AUTOVALUTAZIONE, FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI EVENTUALI ULTERIORI SERVIZI FORNITI DA TALI CONSULENTI ALL'EMITTENTE O A SOCIETÀ IN RAPPORTO DI CONTROLLO CON LO STESSO (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. G);**
- **INDICARE SE IL CONSIGLIO, TENUTO CONTO DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE, HA ESPRESSO AGLI AZIONISTI, PRIMA DELLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO, ORIENTAMENTI SULLE FIGURE PROFESSIONALI LA CUI PRESENZA IN CONSIGLIO SIA RITENUTA OPPORTUNA (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1., LETT. H).**

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 285, il Consiglio di Amministrazione ha definito in un regolamento interno (Regolamento del Consiglio di Amministrazione) il processo di autovalutazione della composizione e del funzionamento degli Organi collegiali (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo e Comitati Consiliari). Sulla scorta dei principi che informano tale procedura, in data 18.12.2014 il Consiglio ha provveduto ad effettuare l'autovalutazione annuale su dimensione, composizione e funzionamento proprie e dei suoi Comitati.

Il processo di autovalutazione ha interessato gli aspetti relativi alla composizione, dimensione e funzionamento del Consiglio e dei Comitati Interni al Consiglio (c.d. "Endoconsiliari"), tenendo anche conto tra l'altro del grado di diversità e di preparazione professionale dei componenti, la presenza di componenti non esecutivi e indipendenti, al fine di verificare e garantire nel tempo la più corretta funzionalità e conseguente efficacia dell'Organo con supervisione strategica, di quello di gestione e dei Comitati Endoconsiliari e garantire l'effettività di una *governance* doverosamente ispirata a principi di sana e prudente gestione. Lo svolgimento del processo valutativo è stato curato da personale interno, per utilizzare l'approfondita conoscenza diretta della Banca di quest'ultimo. Nei prossimi esercizi sarà cura del Presidente condividere con il Consiglio l'opportunità di procedere all'adempimento anche mediante il ricorso ad un professionista esterno, sulla scorta di quanto disciplinato dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

L'esito dell'autovalutazione è stato positivo, in quanto è stata riscontrata la conformità dell'organizzazione e della relativa *governance* alle previsioni di legge; pertanto è stata confermata la composizione quali-quantitativa in essere.

I criteri presi a riferimento per l'autovalutazione sono stati i seguenti:

- le caratteristiche di CREDEM e del Gruppo assoggettato alla sua direzione e coordinamento (comprensivo di Banca Euromobiliare S.p.A., l'altra Banca facente parte del Gruppo bancario);





- il principio di proporzionalità, per il quale sono state considerate dimensioni e complessità di CREDEM, che si qualifica come “banca di maggiori dimensioni e complessità operativa”;
- il tipo di *business* (attività bancaria tradizionale vs. gestione del risparmio, negoziazione per conto proprio o conto terzi) che caratterizza la Banca e, tenuto conto del ruolo di Capogruppo e quindi della maggiore attività che deve caratterizzare l’Organo amministrativo, che informa l’intero Gruppo;
- le relative caratteristiche delle attività di business intraprese dal Gruppo CREDEM ed i relativi rischi;
- le attività e risultanze del processo di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (“Processo ICAAP”);
- i rischi espressamente indicati nella normativa di vigilanza, con la risultante della rappresentazione di un insieme completo e sostanziale dei potenziali rischi cui può essere esposto il Gruppo in virtù delle specifiche caratteristiche della propria operatività;
- la misurabilità dei rischi oggetto dell’analisi di rilevanza è stata valutata in base alla coerenza con le disposizioni normative ed alla presenza di metodologie consolidate di misurazione in ambito sia domestico sia internazionale;
- in aggiunta, un ulteriore criterio valutato ai fini della determinazione della rilevanza delle società per quanto concerne il rischio strategico, non considerato in ambito ICAAP (dove l’incidenza dei ricavi viene esaminata a livello di linea di *business*), è stato l’apporto al consolidato delle società stesse in termini reddituali considerando una soglia del 5%.

L’autovalutazione in questione ha registrato il ruolo consultivo del Comitato Nomine, il quale ne ha fatto oggetto di specifica trattazione preliminare.

A suo tempo, in occasione dell’ultimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione (aprile 2012), gli orientamenti sulle figure professionali in grado di rispecchiare l’ottimale composizione quali - quantitativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione sono stati messi a disposizione dei soci mediante pubblicazione sul sito internet di CREDEM del riassunto delle risultanze dell’autovalutazione, e deposito dello stesso in formato cartaceo presso la sede della società, in tempo utile per consentire ai soci il deposito di liste in grado di rispecchiare la deliberata ottimale composizione quali - quantitativa.

**INDICARE SE L’ASSEMBLEA, PER FAR FRONTE AD ESIGENZE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, HA AUTORIZZATO IN VIA GENERALE E PREVENTIVA DEROGHE AL DIVIETO DI CONCORRENZA PREVISTO DALL’ART. 2390 COD. CIV. IN CASO Affermativo, precisare se è previsto che il Consiglio valuti nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnali alla prima assemblea utile eventuali criticità (criterio applicativo 1.c.4.), indicando il numero di casi eventualmente esaminati dal Consiglio e di quelli sottoposti all’assemblea nel corso dell’esercizio.**

Fermo restando il precipuo rispetto del c.d. divieto di ‘*interlocking*’, di cui alla legge n. 214/2011 di conversione del c.d. decreto “Salva Italia” e per quanto occorrer possa anche per il periodo di moratoria di operatività dello stesso nell’attesa della decisione dell’Esponente aziendale, nel rispetto dei relativi termini, l’Assemblea del 27.04.2012 ha espressamente autorizzato i componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica – ai sensi dell’art. 2390 c.c. – a ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti, fatto salvo, comunque, il rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

Ad oggi non risultano sussistenti situazioni nelle quali gli Amministratori di CREDEM rivestono incarichi in imprese concorrenti.

#### 4.4. ORGANI DELEGATI

##### Amministratori Delegati

**INDICARE SE UNO O PIÙ CONSIGLIERI HANNO RICEVUTO DELEGHE GESTIONALI. IN CASO Affermativo, illustrare per ciascun amministratore munito di delega le principali attribuzioni specificando i limiti per valore e per materia più significativi delle deleghe attribuite.**





L'Amministratore Delegato, figura prevista statutariamente, non è stato nominato. Il Consiglio di Amministrazione del 19.12.2013 ha conferito al Consigliere Ugo Medici la delega alla gestione del patrimonio immobiliare. Così come previsto dal Regolamento Immobiliare, il Consigliere delegato alla gestione del patrimonio immobiliare approva le operazioni di messa a reddito o dismissione del patrimonio immobiliare secondo i limiti in esso stabiliti.

**INDICARE SE UNO DEI CONSIGLIERI DELEGATI È QUALIFICABILE COME IL PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA (CHIEF EXECUTIVE OFFICER). IN TAL CASO, PRECISARE SE RICORRE O MENO LA SITUAZIONE DI INTERLOCKING DIRECTORATE PREVISTA DAL CRITERIO APPLICATIVO 2.C.5.**

Come sopra precisato, alla data di approvazione della presente Relazione non è stato nominato un Amministratore Delegato ed il Consigliere delegato alla gestione del patrimonio immobiliare non è qualificabile come "principale responsabile della gestione dell'impresa" (*chief executive officer*). Ogni componente del Consiglio di Amministrazione della Banca risulta rispettare a pieno il divieto di c.d. 'interlocking', per cui non sussistono le relative fattispecie che, da quanto indicato nel Codice di Autodisciplina, potrebbero dar corso a potenziali situazioni di conflitto di interesse.

#### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**SE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO HA RICEVUTO DELEGHE GESTIONALI, ILLUSTRARE LE RAGIONI DI TALE SCELTA (PRINCIPIO 2.P.5.).**

Nel rispetto delle peculiari e specifiche previsioni dettate da Banca d'Italia in tema di governo societario delle banche (Circolare 285), il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CREDEM ha un ruolo non esecutivo, finalizzato a favorire la dialettica interna; pertanto non ha ricevuto alcuna delega gestionale da parte del Consiglio medesimo.

Nell'ambito del ruolo spettantegli, il Presidente del Consiglio di Amministrazione garantisce il buon funzionamento del Consiglio stesso, favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti che gli vengono attribuiti dall'art. 2391, comma 1 c.c. in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni.

A tal fine il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con caratteristiche di imparzialità ed equilibrio, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di settore, non riveste la carica di componente del Comitato Esecutivo, ferma restando la partecipazione alle adunanze di tale Organo per l'adeguata circolazione delle informazioni, assicurando così un efficace raccordo informativo tra la Funzione di supervisione strategica e quella di gestione.

**SE IL PRESIDENTE NON HA RICEVUTO DELEGHE GESTIONALI, PRECISARE SE ESSO RIVESTE UNO SPECIFICO RUOLO NELL'ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE AZIENDALI (CRITERIO APPLICATIVO 2.C.1.).**

Il Presidente contribuisce, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione con le relative prerogative di voto, all'elaborazione delle strategie aziendali la cui approvazione è di esclusiva competenza del Consiglio stesso.

**INDICARE SE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO È:**

- IL PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL'EMITTENTE (*CHIEF EXECUTIVE OFFICER*) E/O
- L'AZIONISTA DI CONTROLLO DELL'EMITTENTE.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CREDEM non ricopre l'incarico di '*chief executive officer*', né è Azionista di controllo della Società.

#### **Comitato esecutivo (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF)**

**FORNIRE LE INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO**



Nel corso dell'esercizio 2014 il Comitato Esecutivo si è riunito n. 19 volte e la durata media delle riunioni è stata di circa 2 ore e 41 minuti.

Il numero delle riunioni programmate per l'esercizio 2015 non è disponibile, in quanto le riunioni vengono fissate di volta in volta dal Presidente del Comitato stesso. Alla data di approvazione della Relazione (13.03.2015), si sono tenute n. 4 riunioni del Comitato Esecutivo.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla [Tabella 2 – "Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati"](#) in appendice.

**ILLUSTRARE LE PRINCIPALI ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO, SPECIFICANDO I LIMITI PER VALORE E PER MATERIA PIÙ SIGNIFICATIVI DELLE DELEGHE ATTRIBUITE**

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso.

È composto da un numero di Consiglieri non superiore a 7 e ne fanno parte di diritto il Vice Presidente o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non è un componente del Comitato Esecutivo, ma partecipa alle relative riunioni al solo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.

Il Comitato Esecutivo elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri: in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Su richiesta di uno dei membri le decisioni possono essere rimesse al Consiglio di Amministrazione.

Oltre alle attribuzioni allo stesso spettanti in virtù di specifici regolamenti interni o delibere, sono di competenze del Comitato Esecutivo le decisioni non altrimenti demandate dalla legge, dalla normativa di settore, dallo Statuto o dai regolamenti interni alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Tra queste, a titolo meramente esemplificativo, rientrano nella competenza del Comitato:

- l'attribuzione di deleghe per la rappresentanza in Assemblea di società partecipate;
- la designazione di Esponenti aziendali di Società partecipate e la relativa remunerazione;
- l'attribuzione di procure e poteri ai dirigenti.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, dandone comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo può inoltre provvedere al preventivo esame di taluni argomenti da sottoporre al Consiglio successivo.

Nei regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione sono inoltre previsti limiti di delega al Comitato Esecutivo, distinti per le diverse materie.

### **Informativa al Consiglio di Amministrazione**

**INDICARE SE GLI ORGANI DELEGATI HANNO RIFERITO AL CONSIGLIO CIRCA L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE LORO CONFERITE CON UNA PERIODICITÀ:**

- TRIMESTRALE;
- BIMESTRALE;
- MENSILE;
- ALLA PRIMA RIUNIONE UTILE.

**IN CASO DI PERIODICITÀ DIFFERENZIATA A SECONDA DEL TIPO DI OPERAZIONE EFFETTUATA, ILLUSTRARE I DIVERSI TERMINI PER TIPOLOGIA DI OPERAZIONI.**

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento del Comitato Esecutivo, il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione, nella prima sessione utile, i contenuti del verbale dell'adunanza del Comitato, fornendo ogni altro documento o informazione ritenuta necessaria e/o opportuna ai fini di una corretta ed esauriente informativa sulle decisioni prese.



I Comitati interni al Consiglio di Amministrazione e quelli interfunzionali riferiscono sulle attività svolte portando a conoscenza del Consiglio, in occasione della prima seduta utile, i verbali delle proprie riunioni.

Il Consigliere con delega alla gestione del patrimonio immobiliare riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno semestralmente in merito all'esercizio della delega conferitagli.

#### 4.5. ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI

**INDICARE SE NEL CONSIGLIO VI SONO CONSIGLIERI DA CONSIDERARSI ESECUTIVI PERCHÉ: I) RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO O DI PRESIDENTE ESECUTIVO IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA DALL'EMITTENTE AVENTE RILEVANZA STRATEGICA E/O II) PERCHÉ RICOPRONO INCARICHI DIRETTIVI NELL'EMITTENTE O IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA AVENTE RILEVANZA STRATEGICA OVVERO NELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE E L'INCARICO RIGUARDI ANCHE L'EMITTENTE, E/O III) PERCHÉ MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO NEI CASI INDICATI DAL CODICE (CRITERIO APPLICATIVO 2.C.1.). IN CASO Affermativo, INDICARE I NOMINATIVI DI TALI CONSIGLIERI PRECISANDO GLI INCARICHI RICOPERTI CHE NE DETERMINANO IL CARATTERE ESECUTIVO**

Sono esecutivi gli Amministratori che svolgono funzioni di gestione. Sono pertanto Amministratori esecutivi i Consiglieri che rivestono incarichi direttivi in Società del Gruppo CREDEM ovvero che hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'Organo collegiale sull'attività svolta.

A titolo esemplificativo si considerano esecutivi:

- i membri del Comitato Esecutivo di CREDEM o di una Società del Gruppo CREDEM;
- gli Amministratori destinatari di deleghe di CREDEM o di una Società del Gruppo CREDEM;
- gli Amministratori che svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione di CREDEM o di una Società del Gruppo CREDEM;
- gli Amministratori nominati Amministratore Delegato di CREDEM o di una Società del Gruppo CREDEM;

gli Amministratori che rivestono incarichi direttivi in CREDEM, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'Organo collegiale (Consiglio di Amministrazione o Comitato Esecutivo) sull'attività svolta (rientrano in siffatta categoria i soggetti facenti parte del personale dipendente di CREDEM qualificati come 'risk taker', considerati tali al fine delle politiche di remunerazione. Tra questi i Direttori Generali di CREDEM o di Società del Gruppo CREDEM).

Nel Consiglio di Amministrazione di CREDEM sono da considerare Consiglieri esecutivi i membri del Comitato Esecutivo: Sig.ri Enrico Corradi, Ignazio Maramotti, Ugo Medici e Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ferma restando la possibilità per il Consiglio di conferire specifiche deleghe anche a singoli Consiglieri. In tale contesto si ricorda la delega sugli immobili conferita specificamente al Sig. Ugo Medici.

#### 4.6. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

**INDICARE IL NUMERO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (CRITERIO APPLICATIVO 3.C.3.).**

Nel Consiglio di Amministrazione di CREDEM sono presenti 3 Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

**INDICARE SE IL CONSIGLIO:**

- HA VALUTATO NELLA PRIMA OCCASIONE UTILE DOPO LA LORO NOMINA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE IN CAPO A CIASCUNO DEI CONSIGLIERI NON ESECUTIVI, SPECIFICANDO I CRITERI DI VALUTAZIONE CONCRETAMENTE APPLICATI E RENDENDO NOTO L'ESITO DELLE PROPRIE VALUTAZIONI MEDIANTE UN COMUNICATO DIFFUSO AL MERCATO (ART. 144-NOVIES, COMMA 1-BIS, REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB E CRITERIO APPLICATIVO 3.C.4.);



- HA VALUTATO AL RICORRERE DI CIRCOSTANZE RILEVANTI AI FINI DELL'INDIPENDENZA E COMUNQUE ALMENO UNA VOLTA NELL'ESERCIZIO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO A CIASCUNO DEI CONSIGLIERI NON ESECUTIVI (CRITERIO APPLICATIVO 3.C.4.);
  - NELL'EFFETTUARE LE VALUTAZIONI DI CUI SOPRA HA APPLICATO (TRA GLI ALTRI) TUTTI I CRITERI PREVISTI DAL CODICE (CRITERI APPLICATIVI 3.C.1. E 3.C.2.).
- QUALORA AI FINI DELLA VALUTAZIONE SIANO STATI APPLICATI CRITERI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAL CODICE, ANCHE CON RIFERIMENTO A SINGOLI AMMINISTRATORI, INDICARE TALI CRITERI. ILLUSTRARE I CRITERI QUANTITATIVI E/O QUALITATIVI EVENTUALMENTE UTILIZZATI PER VALUTARE LA SIGNIFICATIVITÀ DEI RAPPORTI OGGETTO DI VALUTAZIONE (CRITERIO APPLICATIVO 3.C.4.).

Il Consiglio di Amministrazione valuta, almeno una volta all'anno, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori indipendenti ai sensi del Regolamento del Consiglio di Amministrazione e comunque, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza.

Successivamente alla nomina dei componenti gli Organi di amministrazione e controllo il Consiglio verifica, nei termini previsti dalla vigente normativa di Banca d'Italia, la sussistenza dei requisiti di legge informando il pubblico con un comunicato stampa ai sensi dell'art. 144-*novies* comma 1-*bis* del Regolamento Emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, da ultimo in data 18.12.2014, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di tutti gli Amministratori. In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 285 e dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione, per la valutazione della sussistenza del requisito di indipendenza sono stati presi in considerazione i rapporti creditizi intrattenuti con la Banca e riconducibili ai Consiglieri indipendenti, nonché gli eventuali rapporti professionali o di servizio, diretti o indiretti, dei Consiglieri indipendenti con Società del Gruppo CREDEM.

L'esito dell'accertamento ha confermato la presenza in Consiglio di Amministrazione di CREDEM di 3 Amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, identificati nelle Sig.re Ernestina Morstofolini e Paola Gina Maria Schwizer e nel Sig. Corrado Spaggiari.

**INDICARE SE IL COLLEGIO SINDACALE HA VERIFICATO LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO ADOTTATI DAL CONSIGLIO PER VALUTARE L'INDIPENDENZA DEI PROPRI MEMBRI (CRITERIO APPLICATIVO 3.C.5.).**  
**IN CASO Affermativo, RIPOrtARE L'ESITO DI TALI CONTROLLI.**

Il Collegio Sindacale, nella riunione tenutasi il 27.01.2014, ha confermato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Collegio Sindacale, inoltre, presente alla relativa adunanza consiliare, ha avuto modo di verificare la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento dei requisiti di indipendenza dei membri del Consiglio effettuata in data 18.12.2014 anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Circolare 285 (nell'ambito della c.d. "autovalutazione").

**INDICARE SE GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI SI SONO RIUNITI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO IN ASSENZA DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI (CRITERIO APPLICATIVO 3.C.6.).**  
**IN CASO Affermativo, INDICARE IL NUMERO DI RIUNIONI TENUTE NELL'ESERCIZIO NONCHÉ L'OGGETTO DELLE STESSE.**

Il Regolamento del Consiglio di Amministrazione prevede che gli Amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori. A loro spetta il compito di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione, anche mediante la partecipazione ai Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, dei quali fanno parte almeno 2 Amministratori indipendenti, consentendo l'adeguato presidio delle materie in cui è più forte il rischio di conflitto di interessi.

Nel corso dell'esercizio 2014 gli Amministratori indipendenti si sono riuniti in assenza di altri Amministratori in data 10.03.2014; la riunione ha avuto ad oggetto una panoramica delle attività



programmatiche demandate agli Amministratori indipendenti e le tematiche di *governance* societaria.

INDICARE SE GLI AMMINISTRATORI CHE, NELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO, ABBIANO INDICATO L'IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTI, SI SIANO IMPEGNATI A MANTENERE L'INDIPENDENZA DURANTE LA DURATA DEL MANDATO E, SE DEL CASO, A DIMETTERSI (COMMENTO ALL'ART. 5 DEL CODICE).

Gli Amministratori che nelle liste per la nomina hanno dichiarato di qualificarsi come indipendenti si sono impegnati a far conoscere tempestivamente al Consiglio ogni variazione dello *status* dichiarato.

#### 4.7. LEAD INDEPENDENT DIRECTOR

INDICARE SE, RICORRENDO I PRESUPPOSTI PREVISTI DAL CODICE (CIOÈ SE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO È IL PRINCIPALE RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL'EMITTENTE - *CHIEF EXECUTIVE OFFICER* - E/O L'AZIONISTA DI CONTROLLO DELL'EMITTENTE, E/O - SE L'EMITTENTE APPARTIENE ALL'INDICE FTSE-MIB – OVE CIÒ SIA STATO RICHIESTO DALLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.), IL CONSIGLIO HA DESIGNATO UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTE QUALE *LEAD INDEPENDENT DIRECTOR* (CRITERIO APPLICATIVO 2.C.3.) ATTRIBUENDOGLI IL RUOLO PREVISTO DAL CRITERIO APPLICATIVO 2.C.4. IN CASO Affermativo, INDICARE LE SUE ATTRIBUZIONI E ILLUSTRARE LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO. NEL CASO SIA STATO NOMINATO UN *LEAD INDEPENDENT DIRECTOR* PUR NON RICORRENDO I PRESUPPOSTI PREVISTI DAL CODICE, INDICARE LA CIRCOSTANZA ED EVENTUALMENTE LA MOTIVAZIONE DI TALE SCELTA

Sulla scorta della considerazione per la quale, in ottemperanza alle previsioni normative dettate da Banca d'Italia per le imprese bancarie, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di CREDEM non ha ricevuto alcuna delega gestionale da parte del Consiglio medesimo, né ricopre l'incarico di principale responsabile della gestione dell'impresa (*'chief executive officer'*) e valutato che questi non è neppure l'Azionista di controllo di CREDEM, il Consiglio non ha designato un amministratore indipendente quale *'lead independent director'*, non ricorrendo i presupposti di cui al Criterio applicativo 2.C.3 del Codice.



## 5.0 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

**INDICARE SE IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO O DEL PRESIDENTE, HA ADOTTATO UNA PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'EMITTENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1. LETTERA J).  
IN CASO AFFERMATIVO, FORNIRE UNA SINTETICA DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI TALE PROCEDURA O, NEL CASO FOSSE DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE, INSERIRE IL RIFERIMENTO PRECISO ALLA PAGINA WEB IN CUI PUÒ ESSERE CONSULTATA.**

Il trattamento delle informazioni privilegiate è specificamente disciplinato da apposito regolamento, adottato da CREDEM e da tutte le Società del Gruppo, nonché dal Codice di Comportamento Interno.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, già a far data dal 2000, un Codice di Comportamento Interno (rivisitato ed aggiornato costantemente) rivolto alla generalità dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori esterni della Banca le cui norme, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Regolamento per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate nell'ambito del Gruppo CREDEM e gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114 D.Lgs. n. 58/1998 e dai relativi regolamenti di attuazione, attengono al lasso di tempo compreso tra il momento in cui hanno origine le informazioni privilegiate e/o gli eventi che danno luogo a tali informazioni ed il momento della loro diffusione con le modalità previste dalla normativa vigente.

A titolo puramente esemplificativo, il Codice di Comportamento Interno prevede l'obbligo di:

- mantenere la massima riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui si viene a conoscenza nell'esercizio della propria opera lavorativa; pertanto la comunicazione ad altri soggetti è consentita soltanto nell'adempimento dei propri doveri professionali ove necessaria; l'obbligo di riservatezza deve essere osservato anche in merito alle informazioni confidenziali;
- trattare le informazioni privilegiate con le necessarie cautele (indicate nel Codice di Comportamento Interno e nel Regolamento per il Trattamento di Informazioni Privilegiate) al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno della Banca senza pregiudicarne la riservatezza, sino al momento nel quale le informazioni non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Analogo obbligo deve essere osservato in merito alle informazioni confidenziali;

e il divieto di:

- compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari che implica l'abuso di informazioni privilegiate o confidenziali;
- compiere, in nome e/o per conto della Banca, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari che implica l'abuso di informazioni privilegiate o confidenziali;
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi;
- rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni privilegiate o confidenziali riguardanti la Banca e/o le Società controllate, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico;
- comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori delle ipotesi consentite; analogo divieto vige in merito alle informazioni confidenziali.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di CREDEM ha adottato il Regolamento Disciplina delle Operazioni Personali che integra quanto previsto nel Codice di Comportamento Interno e si applica in aggiunta a quanto previsto dalle altre normative interne in tema di "internal dealing", di conflitto di interesse e di informazioni privilegiate. In tale regolamento sono stati previsti obblighi differenziati, sia in termini di attività da porre in essere, sia per ciò che concerne la presenza di divieti operativi, in capo ad alcuni soggetti rilevanti (ad esempio Sindaci e Consiglieri, dipendenti della *Business Unit* Finanza) che, in funzione del ruolo, della mansione





ricoperta o dell'iscrizione al Registro Informazioni Privilegiate, sono maggiormente coinvolti in attività che potrebbero generare conflitto di interesse o che permettono l'accesso ad informazioni confidenziali o privilegiate.

Infine, alla luce della disciplina introdotta dalla normativa sul c.d. *'Market Abuse'*, CREDEM, sin dal marzo 2006, ha adottato il Regolamento per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate che trova applicazione nei confronti dei membri degli Organi amministrativi, di controllo e Direzione della Controllante e delle controllate, dei dipendenti delle medesime Società e dei soggetti esterni che, per effetto dell'attività professionale o in ragione delle funzioni svolte, vengano a conoscenza di informazioni privilegiate o rilevanti e che disciplina i processi interni di segnalazione, identificazione e trattamento delle informazioni privilegiate, comprese le relative comunicazioni al pubblico.

Tale regolamento prevede, presso CREDEM, un Comitato per il trattamento delle informazioni privilegiate con valenza per tutto il Gruppo, che opera secondo specifiche norme di funzionamento approvate dal Consiglio di Amministrazione.

In data 13.11.2006, il Consiglio di Amministrazione di CREDEM ha approvato il codice sull'*"internal dealing"*, che disciplina gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7 del TUF, per operazioni aventi ad oggetto azioni emesse da CREDEM o altri strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da soggetti che, a causa dell'incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Credito Emiliano - c.d. "soggetti rilevanti" - e da "persone strettamente legate ad essi"<sup>7</sup>.

Gli Amministratori sono infine tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare le procedure adottate per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

In tale ottica, allo scopo di presidiare e garantire una corretta gestione interna della documentazione che viene trasmessa agli Amministratori ed ai Sindaci in via preventiva rispetto alle riunioni consiliari, viene utilizzato un 'portale internet' cui si accede attraverso l'utilizzo di un codice utente e di una *password* assegnati individualmente ad ogni utente legittimato.

In tal modo viene garantita, oltre ad una maggior velocità del processo di condivisione del contenuto della proposta di deliberazione con conseguente abbreviazione dei tempi di invio ai consiglieri, la massima segretezza dell'invio.

---

<sup>7</sup> Il Codice di Comportamento sulle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi (già *'internal dealing'*), è pubblicato sul sito web di CREDEM al seguente indirizzo: [http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/InternalDealing.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/InternalDealing.aspx)



## 6.0 COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF)

**FORNIRE INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEGLI EVENTUALI COMITATI COSTITUITI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN BASE A QUANTO SUGGERITO NELLA PRESENTE SEZIONE, NONCHÉ NELLE SEZIONI 7 (COMITATO PER LE NOMINE), 8 (COMITATO PER LA REMUNERAZIONE) E 10 (COMITATO CONTROLLO E RISCHI).  
INDICARE SE È STATO COSTITUITO UN COMITATO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI DUE O PIÙ DEI COMITATI PREVISTI NEL CODICE (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. C).  
IN CASO Affermativo,**

- **PRECISARE SE SONO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI AL RIGUARDO PREVISTE DAL CODICE;**
- **FORNIRE NELLE SEZIONI CHE SEGUONO LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER I SINGOLI COMITATI, PRECISANDO COMPITI, RISORSE E ATTIVITÀ RIFERIBILI A CIASCUNA DISTINTA FUNZIONE;**
- **INDICARE LE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO L'EMITTENTE A SCEGLIERE TALE APPROCCIO (COMMENTO ALL'ART. 4 DEL CODICE).**

**INDICARE SE LE FUNZIONI SONO STATE "DISTRIBUITE" TRA I COMITATI IN MODO DIVERSO RISPETTO A QUANTO RACCOMANDATO DAL CODICE. IN CASO Affermativo, INDICARE LE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO L'EMITTENTE A SCEGLIERE TALE APPROCCIO (COMMENTO ALL'ART. 4 DEL CODICE).**

In ottemperanza alle previsioni normative dettate per il governo societario delle banche e da ultimo di quanto espressamente previsto dalla Circolare 285 per le banche di "maggiori dimensioni o complessità operativa", in linea con le previsioni del Codice, in CREDEM sono stati costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione 3 comitati specializzati.

Siffatti Comitati hanno compiti istruttori, consultivi e propositivi, composti in maggioranza da Amministratori indipendenti, al fine di agevolare l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

Risultano pertanto costituiti:

- il Comitato Consiliare Nomine;
- il Comitato Consiliare Remunerazioni;
- il Comitato Consiliare Rischi

In considerazione del ruolo di direzione e coordinamento svolto da CREDEM per l'intero Gruppo, i sopracitati Comitati consiliari svolgono le proprie attribuzioni anche con riferimento al Gruppo ed in quanto tali sono altresì espressamente denominati anche comitati di Gruppo.

Per la descrizione delle caratteristiche dei predetti Comitati si rimanda alle sezioni [7.0 "Comitato per le Nomine"](#), [8.0 – "Comitato per le Remunerazioni"](#) e [10.0 - "Comitato Controllo e Rischi"](#) della presente relazione.

**INDICARE SE LE FUNZIONI DI UNO O PIÙ COMITATI PREVISTI NEL CODICE SONO STATE RISERVATE ALL'INTERO CONSIGLIO, SOTTO IL COORDINAMENTO DEL PRESIDENTE (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.2.).  
IN CASO Affermativo:**

- **PRECISARE SE SONO STATE RISPETTATE LE CONDIZIONI AL RIGUARDO PREVISTE DAL CODICE;**
- **FORNIRE NELLE SEZIONI CHE SEGUONO LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER I SINGOLI COMITATI, PRECISANDO COMPITI, RISORSE E ATTIVITÀ RIFERIBILI A CIASCUNA DISTINTA FUNZIONE;**
- **ILLUSTRARE ANALITICAMENTE I MOTIVI SOTTESI ALLA SCELTA, IN PARTICOLARE MOTIVANDO ADEGUATAMENTE QUELLA DI NON ISTITUIRE IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITÀ DELL'EMITTENTE E AL SETTORE IN CUI ESSO OPERA;**
- **PRECISARE SE IL CONSIGLIO PROCEDE PERIODICAMENTE A RIVALUTARE LA SCELTA EFFETTUATA.**

In CREDEM sono stati costituiti i Comitati previsti nel Codice.

**INDICARE SE SONO STATI COSTITUITI COMITATI, ULTERIORI RISPETTO AL COMITATO ESECUTIVO (GIÀ DESCRITTO NELLA SEZIONE 4.4) E RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAL CODICE (DESCRITTI NELLE SEZIONI 7 - 8 E 10), ILLUSTRANDO LE RELATIVE FUNZIONI (PROPOSITIVE, CONSULTIVE; ALTRO).**

In CREDEM sono stati costituiti ulteriori comitati rispetto a quelli previsti dal Codice; per favorire infatti un efficiente sistema di informazione e consultazione che permetta al Consiglio una migliore valutazione di taluni argomenti di Sua competenza, sono stati costituiti:

1. comitati interni al Consiglio, costituiti esclusivamente da Amministratori, finalizzati a favorire una migliore valutazione di taluni argomenti di competenza del Consiglio stesso e a supportarlo nelle materie per le quali più pronunciato è il rischio di conflitto di interesse, con finalità consultive e propositive;
2. comitati interfunzionali, dedicati al presidio periodico dei processi gestionali aventi significativa rilevanza per la conduzione della Banca, diversi da quelli interni al Consiglio di Amministrazione, costituiti dai soggetti reputati in possesso delle necessarie competenze, anche diversi dagli Amministratori, finalizzati a garantire la migliore diffusione degli indirizzi gestionali e favorire il corretto funzionamento organizzativo. Tali Comitati possono avere funzioni decisorie, nei limiti delle deleghe conferite, propositive e/o consuntive.

Oltre al Comitato Esecutivo, al Comitato Consiliare Nomine, al Comitato Consiliare Remunerazioni ed al Comitato Consiliare Rischi, rientrano nella prima categoria:

- Comitato Consiliare di Amministratori Indipendenti, con il compito di esprimere un parere preventivo sulle procedure e sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, composto da 3 membri indipendenti (ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF ed ai sensi del Codice), nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. Il Comitato svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Sono invece costituiti con composizione diversa da quella che contempla la sola presenza di Amministratori e quindi rientranti nella seconda categoria, con funzioni istruttorie, propositive, consultive e talvolta decisorie, anche a livello di Gruppo:

- Comitato Fidi: esercita competenze deliberative in materia di concessione del credito.
- Comitato Crediti di Gruppo: supporta con funzione consultiva, istruttoria e propositiva il Consiglio di Amministrazione di CREDEM in qualità di Capogruppo, nello svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo del rischio di credito che il Gruppo CREDEM assume verso una controparte o un gruppo di parti correlate. Ruolo precipuo del Comitato è garantire il presidio del rispetto della normativa Banca d'Italia sulla "concentrazione di rischi".
- Comitato Credit Strategy di Gruppo: supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee guida in materia di '*risk appetite*' sul credito; esercita una funzione consultiva e propositiva sugli indicatori di *Risk Appetite Framework* (RAF) di competenza. In coerenza con il RAF, definisce e *monitora* i limiti di rischio e le linee guida in materia di politica creditizia del Gruppo; esercita una funzione consultiva e propositiva sugli obiettivi di quota di mercato impieghi di CREDEM; rendiconta la redditività '*risk adjusted*' delle filiere creditizie.
- Comitato di Pianificazione Strategica di Gruppo: supporta il Consiglio di Amministrazione, con funzioni istruttorie, consultive e propositive:
  - nell'individuazione delle linee guida di sviluppo strategico, del livello di capitale ritenuto coerente con il *rating* obiettivo del Gruppo, dei valori obiettivo degli indicatori quantitativi di *risk appetite* (rischi patrimoniali, di liquidità e di *leverage*) e degli obiettivi di creazione di valore del Gruppo;
  - nell'individuazione/revisione dell'insieme di indicatori di *risk appetite* e delle relative metriche di calcolo su cui strutturare il RAF, su proposta della funzione di *Risk Management*;
  - nella definizione delle strategie e delle metodologie per l'allocazione del capitale sulle diverse Società (e/o aree di *business*);
  - nella verifica della coerenza, a livello di Gruppo, delle linee guida strategiche di sviluppo e della pianificazione delle singole Società, approvate dai rispettivi Consigli, dirimendo eventuali conflittualità e/o sovrapposizioni;
  - nella definizione delle metodologie e del livello di adeguatezza patrimoniale complessiva;
  - verificando l'andamento dei risultati del Gruppo rispetto al *budget* ed ai valori obiettivo di rischio patrimoniali, di liquidità e di *leverage* e proponendo eventuali interventi correttivi infra-annuali.
- Comitato Risk Management di Gruppo: informa il Consiglio di Amministrazione del presidio del rischio complessivamente assunto dalle singole società e del suo monitoraggio nell'ambito delle strategie e metodologie definite nel RAF.

- Comitato Servizi di Investimento: supporta il Consiglio di Amministrazione:
  - nella definizione e riesame delle procedure generali inerenti la prestazione dei servizi e le attività di investimento nonché l'attività di distribuzione dei prodotti finanziari, secondo principi di correttezza e trasparenza di cui al TUF e relativi regolamenti;
  - nella definizione e riesame della procedure inerenti l'attività di intermediazione dei prodotti assicurativi di protezione, secondo i principi di correttezza e trasparenza di cui al Codice delle Assicurazioni Private e relativi regolamenti;
  - nella definizione dei criteri e dei vincoli, previo parere della Funzione *Compliance*, che le Funzioni di pianificazione devono utilizzare per l'elaborazione della proposta di *budget*/piano strategico, relativamente ai volumi ed ai ricavi derivanti dalle attività connesse ai servizi di investimento ed all'attività di distribuzione di prodotti finanziari.
- Comitato Asset & Liability Management di Gruppo: supporta il Consiglio di Amministrazione:
  - nell'individuazione delle linee guida di gestione della composizione dell'attivo e del passivo e dei relativi rischio liquidità e rischio di tasso del '*banking book*', tenuto conto delle soglie di tolleranza approvate dal Consiglio medesimo;
  - nel presidio degli altri rischi correlati;
  - nella validazione del sistema di prezzi per il trasferimento interno dei fondi.
- Comitato "Dirind Strategy" di Gruppo: supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee guida di sviluppo della politica commerciale relative alla raccolta diretta ed indiretta (e del relativo *asset mix*), tenuto conto dei bisogni della clientela e delle esigenze di *funding*. In tal senso:
  - presidia l'adeguatezza del modello organizzativo e di servizio adottati per la gestione del *business*, verificandone l'efficacia e formulando quando necessario le opportune proposte;
  - verifica l'adeguatezza della gamma prodotto per segmento di clientela e per canale;
  - analizza e rendiconta sull'andamento dei risultati della raccolta diretta e indiretta con gli obiettivi di *budget* proposti, proponendo le eventuali azioni correttive.
- Comitato "Innovation Strategy" di Gruppo: supporta il Consiglio di Amministrazione:
  - nell'individuazione e nella selezione delle iniziative di innovazione rilevanti da attivare in Credembanca (o da proporre ai Consigli delle Società del Gruppo);
  - nella relativa definizione delle priorità di attivazione;
  - nel monitoraggio dell'esecuzione, promuovendo o ponendo in essere gli opportuni interventi finalizzati al rispetto dei tempi e dei costi definiti in sede di avvio dei progetti.
- Comitato di Indirizzo e Controllo delle Gestioni Patrimoniali: supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle strategie di investimento (*asset allocation* e/o massimali di rischio) da applicarsi al servizio di gestione di portafogli ed al servizio di consulenza in materia di investimenti, supervisionando e controllando il rispetto delle strategie adottate. Definisce le linee di indirizzo per la gestione in delega dei portafogli gestiti.
- Comitato Sicurezza: supporta il Consiglio di Amministrazione nel governo della sicurezza:
  - Logica: rivolta ad ottenere riservatezza, integrità e disponibilità dei dati e delle informazioni;
  - Fisica: rivolta alla salvaguardia e protezione dei valori, dei beni materiali e della sicurezza di dipendenti e clienti;
  - Organizzativa: rivolta a definire ruoli, compiti e responsabilità nella gestione dei processi di sicurezza logica e fisica.
- Comitato di Crisi: supporta il Consiglio di Amministrazione, con poteri decisionali, nel governo della gestione della continuità operativa in caso di situazioni critiche conseguenti sia ad incidenti di portata settoriale sia a catastrofi estese. Il Comitato ha il compito di garantire la capacità di governo e di decisione necessari per salvaguardare la continuità operativa di CREDEM in situazioni di crisi, tramite:
  - il presidio della situazione e la gestione dell'emergenza;
  - l'erogazione dei servizi critici nel periodo di crisi;
  - il ripristino delle strutture aziendali e delle funzionalità organizzative e logistiche per il ritorno alla normalità.



- Comitato Controllo sui Promotori Finanziari: valuta e decide in merito all'applicazione di provvedimenti da adottare a seguito delle anomalie riscontrate nell'attività dei promotori finanziari non dipendenti.
- Comitato Risorse Umane – People Review: esamina il livello qualitativo delle risorse umane sui vari "segmenti" di popolazione aziendale e le azioni gestionali condotte.
- Comitato per il Trattamento delle Informazioni Privilegiate: con funzioni inerenti le tematiche di cui agli artt. 181 e 114 del TUF.
- Comitato per la valutazione delle operazioni sospette: interviene con funzioni decisionali nei casi previsti dal relativo regolamento interno, nell'analisi e nella decisione di segnalare a CONSOB le operazioni sospette.



## 7.0 COMITATO PER LE NOMINE

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO SE COSTITUIRE AL PROPRIO INTERNO UN COMITATO PER LE NOMINE (Principio 5.P.2.).**

Il Consiglio di Amministrazione aveva da tempo costituito (25.06.2009) un Comitato consiliare interno denominato "Nomine e Remunerazioni", cui spettavano le funzioni previste dal Codice e dalla disciplina di vigilanza sulle due diverse materie.

In data 16.10.2014, nell'ambito degli interventi di adeguamento al 1° Aggiornamento della Circolare 285, coerentemente alla qualificazione di Credito Emiliano come "banca di maggiori dimensioni o complessità operativa", il Consiglio ha proceduto alla costituzione di due distinti Comitati: "Comitato Nomine" e "Comitato Remunerazioni", ridefinendone composizione e compiti e disciplinando il relativo funzionamento di ciascuno.

**Composizione e funzionamento del Comitato Nomine (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)**

**FORNIRE INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE NOMINE**

Il Comitato Nomine è composto da 3 Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Coerentemente a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate ed ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF, la presidenza del Comitato è attribuita ad un Amministratore indipendente.

La composizione e le funzioni del Comitato sono delineate nelle specifiche "norme di funzionamento", approvate dal Consiglio di Amministrazione in sede di costituzione del medesimo avvenuta il 16.10.2014.

Tutte le riunioni del Comitato sono state verbalizzate a cura del Segretario; i verbali sono sottoscritti congiuntamente dal Segretario e dal Presidente del Comitato, archiviati per ordine cronologico ed adeguatamente corredati da documentazione illustrativa ed esplicativa dei punti all'ordine del giorno e sulla base della quale sono state adottate le delibere. Ogni verbale riporta fedelmente le presenze/assenze dei membri del Comitato.

Nel corso del 2014 si sono tenute n. 2 riunioni del Comitato Nomine e Remunerazioni e in dicembre (successivamente alla sua costituzione), il Comitato Nomine si è riunito 1 volta.

La durata media degli incontri è stata di circa 3 ore.

Nel corso del 2015 sono previste indicativamente n. 3/4 riunioni.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla [Tabella 2 "Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati"](#) in appendice.

**INDICARE SE IL COMITATO PER LE NOMINE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO IN MAGGIORANZA DA AMMINISTRATORI INDIPENDENTI (PRINCIPIO 5.P.1.)**

Il Comitato Nomine è composto da 3 membri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e del Codice.

**INDICARE SE IL COMITATO PER LE NOMINE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO DA ALMENO TRE MEMBRI, OVVERO – NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO SIA COMPOSTO DA NON PIÙ DI OTTO MEMBRI – DA ALMENO DUE MEMBRI, PURCHÉ INDIPENDENTI (CRITERIO APPLICATIVO 5.C.1., LETT. A).**

Come già rappresentato, il Comitato Nomine è composto da 3 membri e, segnatamente dai seguenti Amministratori non esecutivi: Sig. Giorgio Ferrari, Sig.ra Ernestina Morstofolini e Sig. Corrado Spaggiari. I membri Ernestina Morstofolini e Corrado Spaggiari sono indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e del Codice.





**NEL CASO IN CUI ALLE RIUNIONI DEL COMITATO PER LE NOMINE HANNO PARTECIPATO SOGGETTI CHE NON NE SONO MEMBRI, INDICARE SE TALE PARTECIPAZIONE È AVVENUTA SU INVITO DEL COMITATO STESSO E SU SINGOLI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. F).**

Oltre al Segretario (incarico svolto dal responsabile dell'ufficio GCP - *Governance & Compensation Policy*), ai lavori del Comitato hanno partecipato su invito del Presidente, il Direttore Generale e il Presidente del Collegio Sindacale, personale del Servizio AFFGEN - Affari Generali e, laddove la materia delle nomine riguardasse personale dipendente, anche il Responsabile della Funzione *People Management*.

### Funzioni del Comitato Nomine

**INDICARE SE IL COMITATO PER LE NOMINE FORMULA PARERI AL CONSIGLIO IN MERITO ALLA DIMENSIONE E ALLA COMPOSIZIONE DELLO STESSO E SE ESPRIME RACCOMANDAZIONI IN MERITO ALLE FIGURE PROFESSIONALI LA CUI PRESENZA ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO SIA RITENUTA OPPORTUNA NONCHÉ SUGLI ARGOMENTI DI CUI AI CRITERI APPLICATIVI 1.C.3 E 1.C.4 DEL CODICE (CRITERIO APPLICATIVO 5.C.1., LETT. A).**

**INDICARE SE IL COMITATO PER LE NOMINE PROPONE AL CONSIGLIO CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE NEI CASI DI COOPTAZIONE, OVE OCCORRA SOSTITUIRE UN AMMINISTRATORE INDIPENDENTE (CRITERIO APPLICATIVO 5.C.1., LETT. A).**

Come previsto dalla specifiche norme di funzionamento, il Comitato Nomine:

- supporta il Consiglio e quindi esprime il proprio parere nell'autovalutazione (almeno annuale) della composizione e del funzionamento degli Organi aziendali ossia Consiglio e Comitato Esecutivo, compresi i Comitati interni al Consiglio, secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia di governo societario. Il Comitato propone inoltre al Presidente il personale chiamato a svolgere l'autovalutazione, ferma restando la facoltà per il Consiglio di fruire dell'ausilio di un professionista esterno. Il professionista esterno può essere identificato dallo stesso Consiglio o dal Comitato e può essere rappresentato da una persona fisica o da una società, associazione, ente. Il Comitato esprime il parere in merito all'idoneità del professionista ad assicurare l'autonomia di giudizio;
- supporta il Consiglio nella nomina o cooptazione degli Amministratori. In particolare svolge un ruolo consultivo e quindi presta il proprio preventivo parere in merito a:
  - identificazione *ex ante* della composizione quali-quantitativa considerata ottimale;
  - sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Esponenti aziendali di cui all'art. 26 TUB, fermo restando che, laddove la verifica riguardi il singolo componente del Comitato Nomine, lo stesso sarà chiamato ad astenersi dalla relativa valutazione;
  - rispondenza tra composizione ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina;
  - idoneità dei candidati alla carica di Amministratori nelle ipotesi in cui il Consiglio sia stato chiamato ad identificare i medesimi (e ciò, considerato l'attuale sistema tradizionale di *governance*, sia in caso di presentazione di liste all'Assemblea da parte del Consiglio, sia in caso di cooptazione degli Consiglieri).
- Propone i candidati alla carica di Amministratore indipendente nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma c.c., tenendo conto delle indicazioni statutarie.

**INDICARE EVENTUALI ULTERIORI FUNZIONI ASSEGNATE AL COMITATO PER LE NOMINE DAL CONSIGLIO.**

Tra le altre funzioni assegnate al Comitato Nomine si ricordano:

- la formulazione di pareri in merito ai candidati alla carica di Direttore Generale, di altri membri della Direzione Centrale, di altri dipendenti con ruolo di Responsabile Business Unit, di Capo Servizio di CREDEM; di Amministratore Delegato e di membri della Direzione Generale delle altre Società del Gruppo qualificate come "rilevanti"; di componenti degli altri Comitati interni al Consiglio di Amministrazione di CREDEM; di Responsabili delle Funzioni di Controllo, fornendo adeguato supporto al Comitato Rischi, nell'individuazione degli stessi e nella formulazione della relativa proposta;



- la definizione di un obiettivo in termini di quota di genere meno rappresentato, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina delle società quotate, secondo cui, allo stato, tale genere deve essere rappresentato da almeno un terzo degli Amministratori eletti (cfr. art 147-ter, comma 1-ter TUF);
- l'esame delle le cd. "tavole di rimpiazzo", contenenti l'indicazione ed i criteri di base per identificare prontamente i possibili candidati sostitutivi a copertura delle posizioni chiave dell'intero Gruppo, anche con riferimento alla posizione di vertice dell'esecutivo (Direttore Generale).

**ILLUSTRARE LE PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE DAL COMITATO NOMINE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE.**

Nel corso dell'esercizio 2014 il Comitato Nomine si è occupato di:

- aggiornare le cd. "tavole di rimpiazzo", con particolare riferimento alla copertura delle *key position*;
- supportare il Consiglio nel processo di autovalutazione della composizione e del funzionamento del Consiglio, del Comitato Esecutivo e dei Comitati interni al Consiglio stesso.

**INDICARE SE LE RIUNIONI DEL COMITATO PER LE NOMINE SONO STATE REGOLARMENTE VERBALIZZATE (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. D).**

Tutte le riunioni del Comitato sono state verbalizzate a cura del Segretario; i verbali sono sottoscritti congiuntamente dal Segretario e dal Presidente, archiviati per ordine cronologico e adeguatamente corredati da documentazione illustrativa ed esplicativa dei punti all'ordine del giorno e sulla base della quale sono state adottate le delibere. Ogni verbale, redatto per ogni riunione, riporta fedelmente le presenze/assenze dei membri del Comitato.

**INDICARE SE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMITATO PER LE NOMINE HA AVUTO LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E ALLE FUNZIONI AZIENDALI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI NONCHÉ DI AVVALERSI DI CONSULENTI ESTERNI, NEI TERMINI STABILITI DAL CONSIGLIO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. E).**

Come previsto dalle specifiche norme di funzionamento, nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato ha avuto facoltà di accedere a tutte le informazioni necessarie ed alle Funzioni aziendali competenti. Il Comitato non si è avvalso di pareri di consulenti esterni.

**QUANTIFICARE LE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DEL COMITATO PER LE NOMINE PER L'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI.**

Il Comitato Nomine usufruisce delle risorse finanziarie messe a disposizione nell'ambito del processo di *budgeting* delle Funzioni di cui si avvale, così come approvato dal Consiglio.



## 8.0 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA COSTITUITO AL PROPRIO INTERNO UN COMITATO PER LA REMUNERAZIONE (PRINCIPIO 6.P.3.).**

Il Consiglio di Amministrazione aveva già da tempo costituito (25.06.2009) un comitato consiliare interno denominato "Nomine e Remunerazioni", cui spettavano le funzioni previste dal Codice e dalla disciplina di vigilanza sulle due diverse materie.

In data 16.10.2014, nell'ambito degli interventi di adeguamento alla Circolare 285, coerentemente alla qualificazione di Credito Emiliano come "banca di maggiori dimensioni o complessità operativa", il Consiglio ha proceduto, alla costituzione di due distinti Comitati consiliari, "Comitato Nomine" e "Comitato Remunerazioni", ridefinendone composizione e compiti e disciplinando il relativo funzionamento di ciascuno.

**Composizione e funzionamento del comitato per la remunerazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)**

**FORNIRE INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE.**

Il Comitato Remunerazioni è composto da 3 Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Coerentemente a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF, la Presidenza del Comitato è attribuita ad un Amministratore indipendente.

La composizione e le funzioni del Comitato sono delineate nelle specifiche "Norme di Funzionamento", approvate dal Consiglio di Amministrazione in sede di costituzione del medesimo avvenuta il 16.10.2014, come specificato nel precedente punto.

Tutte le riunioni del Comitato sono state verbalizzate a cura del Segretario; i verbali sono sottoscritti congiuntamente dal Segretario e dal Presidente, archiviati per ordine cronologico e adeguatamente corredati da documentazione illustrativa ed esplicativa dei punti all'ordine del giorno e sulla base della quale sono state adottate le delibere. Ogni verbale, redatto per ogni riunione, riporta fedelmente le presenze/assenze dei membri del Comitato.

Nel corso dell'esercizio 2014 si sono tenute n. 2 riunioni del Comitato Nomine e Remunerazioni e in dicembre (successivamente alla sua costituzione), il Comitato Remunerazioni si è riunito 1 volta.

La durata media degli incontri è stata di circa 3 ore.

Nel corso dell'esercizio 2015 sono previste indicativamente n. 3/4 riunioni.

Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla [Tabella 2 "Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati"](#) in appendice.

**INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO DA AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, OPPURE – ALTERNATIVAMENTE – DA AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI, LA MAGGIORANZA DEI QUALI INDIPENDENTI CON PRESIDENTE SCELTO TRA GLI INDIPENDENTI (PRINCIPIO 6.P.3.).**

Il Comitato Remunerazioni è composto da 3 membri, Consiglieri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti ai sensi dell'art 148 comma 3 del TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

**INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO DA ALMENO TRE MEMBRI, OVVERO – NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO SIA COMPOSTO DA NON PIÙ DI OTTO MEMBRI – DA ALMENO DUE MEMBRI, PURCHÉ INDIPENDENTI (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1. LETT. A).**

Come già rappresentato, il Comitato Remunerazioni è composto da 3 membri e, segnatamente, dai seguenti Amministratori non esecutivi: Sig. Giorgio Ferrari e Sig.re Ernestina Morstofolini e



Paola Gina Maria Schwizer. I membri Ernestina Morstofolini e Paola Gina Maria Schwizer sono indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e del Codice.

**INDICARE SE ALMENO UN COMPONENTE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE POSSIEDE UNA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA, E/O IN MATERIA DI POLITICHE RETRIBUTIVE, RITENUTA ADEGUATA DAL CONSIGLIO AL MOMENTO DELLA NOMINA (PRINCIPIO 6.P.3.).**

Premesso che tutti i componenti del Comitato posseggono i requisiti di professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, al momento della nomina il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso, da parte del Sig. Giorgio Ferrari e delle Sig.re Ernestina Morstofolini e Paola Gina Maria Schwizer, dei requisiti in materia contabile e finanziaria ed in materia di politiche retributive richiesti dal Codice.

**INDICARE SE GLI AMMINISTRATORI SI DEVONO ASTENERE DAL PARTECIPARE ALLE RIUNIONI IN CUI VENGONO FORMULATE LE PROPOSTE AL CONSIGLIO RELATIVE ALLA PROPRIA REMUNERAZIONE (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.6.).**

Sulla scorta delle specifiche norme di funzionamento del Comitato, i singoli membri del medesimo si astengono dal prendere parte alle discussioni e alla votazione relative alle determinazioni che li riguardino direttamente.

E' prevista la partecipazione di altri Amministratori solo su invito e con funzione meramente consultiva. È fatto salvo il principio tale per cui gli altri Amministratori eventualmente invitati a partecipare, dopo avere ottemperato alle previsioni di legge in merito agli interessi degli amministratori, non prendono parte in ogni caso alle discussioni relative alle determinazioni attinenti la loro figura.

**NEL CASO IN CUI ALLE RIUNIONI DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE HANNO PARTECIPATO SOGGETTI CHE NON NE SONO MEMBRI, INDICARE SE TALE PARTECIPAZIONE È AVVENUTA SU INVITO DEL COMITATO STESSO E SU SINGOLI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. F).**

Oltre al Segretario (incarico svolto dal responsabile dell'Ufficio GCP - *Governance & Compensation Policy*), ai lavori del Comitato hanno partecipato su invito del Presidente del Comitato, il Direttore Generale, il Presidente del Collegio Sindacale (come previsto dalle norme di funzionamento) ed il Responsabile della Funzione *People Management*.

Non meno rilevante è il supporto fornito nell'ambito dei lavori del Comitato dalle Funzioni di *Risk Management*, Pianificazione Strategica e *Compliance*, la cui partecipazione, a fronte di specifici punti all'ordine del giorno, avviene su invito del Comitato oppure attraverso la fornitura di pareri preventivi.

**INDICARE SE AI LAVORI DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE HA PARTECIPATO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O ALTRO SINDACO (COMMENTO ALL'ART.6 DEL CODICE)**

Il Presidente del Collegio Sindacale è sempre invitato alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, come previsto dalle norme di funzionamento.

Il Presidente del Collegio Sindacale è intervenuto a tutte le riunioni del Comitato nel 2014.

#### **Funzioni del Comitato per la Remunerazione:**

**INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE PRESENTA AL CONSIGLIO PROPOSTE PER LA DEFINIZIONE DELLA POLITICA GENERALE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI, DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE (PRINCIPIO 6.P.4.).**

**INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE VALUTA PERIODICAMENTE L'ADEGUATEZZA, LA COERENZA COMPLESSIVA E LA CONCRETA APPLICAZIONE DELLA POLITICA GENERALE ADOTTATA PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI, DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE, AVVALENDOSI A TALE ULTIMO RIGUARDO DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, E SE ESSO FORMULA AL CONSIGLIO PROPOSTE IN MATERIA (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.5).**



**INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE PRESENTA AL CONSIGLIO PROPOSTE SULLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI E DEGLI ALTRI AMMINISTRATORI CHE RICOPRONO PARTICOLARI CARICHE NONCHÉ SULLA FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE CORRELATI ALLA COMPONENTE VARIABILE DI TALE REMUNERAZIONE, E SE ESSO MONITORA L'APPLICAZIONE DELLE DECISIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO STESSO VERIFICANDO IN PARTICOLARE L'EFFETTIVO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.5).**

**INDICARE SE IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE, QUALORA SI SIA AVVALSO DEI SERVIZI DI UN CONSULENTE AL FINE DI OTTENERE INFORMAZIONI SULLE PARTICHE DI MERCATO IN MATERIE RETRIBUTIVE, ABBAIA VERIFICATO PREVENTIVAMENTE CHE IL CONSULENTE NON SI TROVI IN SITUAZIONI CHE NE COMPROMETTANO L'INDIPENDENZA DI GIUDIZIO (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.7).**

**INDICARE EVENTUALI ULTERIORI FUNZIONI ASSEGNATE AL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE DAL CONSIGLIO.**

Il Comitato formula un parere in merito a:

- la remunerazione, nonché i criteri adottati per la sua determinazione, del c.d. "personale più rilevante" di Credembanca (che comprende di norma gli Amministratori, con particolare riferimento a quelli con incarichi esecutivi, il Direttore Generale, i membri della Direzione Centrale, i Responsabili delle *Business Unit*, i Capi Servizio, i Responsabili delle Funzioni di Controllo e gli altri *risk taker* del Gruppo esplicitamente individuati). In tale gruppo di personale rientrano anche i Dirigenti con responsabilità strategiche;
- la remunerazione, nonché i criteri adottati per la sua determinazione, degli Amministratori Delegati, dei membri della Direzione Generale e dell'altro personale più rilevante delle altre Società rilevanti del Gruppo;
- i sistemi incentivanti di breve termine e di medio termine di Credembanca e delle Società rilevanti del Gruppo CREDEM nonché delle relative reti esterne di promotori e agenti finanziari;
- il raggiungimento degli obiettivi e in generale delle condizioni che consentono l'attivazione dei sistemi incentivanti di breve termine di Credembanca e delle Società rilevanti del Gruppo. Per il personale più rilevante si esprime in merito al risultato della relativa prestazione individuale. Per il medesimo, inoltre, propone i plafond erogabili e, conseguentemente, i premi effettivi;
- i sistemi incentivanti di medio/lungo periodo ed il relativo raggiungimento degli obiettivi che ne consentono l'attivazione e l'erogazione effettiva dei premi;
- una proposta all'Assemblea in merito ai compensi, diversi da quelli oggetto dei punti precedenti, da corrispondere ai componenti del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale in occasione delle nomine e delle relative deliberazioni da parte dell'Assemblea stessa, tenendo conto delle eventuali indicazioni pervenute dagli Azionisti ed espleta funzioni consultive, predisponendo il relativo parere, ogniquale volta ne sia richiesto dagli Azionisti;
- il documento riguardante la politica di remunerazione del personale del Gruppo (Amministratori, dipendenti, collaboratori e addetti alle reti distributive) in funzione dell'informativa e delle determinazioni da sottoporre annualmente all'Assemblea degli Azionisti, anche a riguardo delle modalità con cui sono state attuate le politiche precedentemente deliberate e dell'attività svolta dal Comitato stesso.

Il Comitato si è avvalso del servizio di un consulente esterno per l'analisi del posizionamento retributivo di mercato per il personale più rilevante dipendente, valutando preventivamente che il consulente non si trovasse in situazioni che ne compromettessero l'indipendenza di giudizio.

**ILLUSTRARE LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBuite.**

Il Comitato, oltre ad un costante presidio dell'evoluzione normativa in materia, ha discusso le seguenti problematiche:



- attestazione dei risultati ai fini dell'attivazione del sistema incentivante 2013 di Credito Emiliano e delle Società rilevanti del Gruppo ed esame delle proposte di premi per il personale più rilevante ed i responsabili delle Funzioni di Controllo;
- esame della Relazione sulla Politica di Remunerazione di Gruppo 2014 da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed alla successiva Assemblea e definizione delle modalità di pagamento del personale più rilevante;
- esame del documento informativo relativo ai piani di compensi basati su strumenti finanziari (ai sensi TUF e del Regolamento Emittenti);
- *benchmarking* retributivo per il personale più rilevante;
- provvedimenti a favore del personale più rilevante del Gruppo e dei responsabili delle Funzioni di Controllo;
- valutazione dei sistemi incentivanti 2014 e 2015 destinati alle reti di promozione finanziaria;
- verifica del processo di autovalutazione del perimetro del personale più rilevante del Gruppo ai sensi della disciplina vigente;
- verifica del sistema incentivante 2015 per il personale più rilevante e le Funzioni di Controllo nonché per gli altri dipendenti della Banca e delle Società rilevanti del Gruppo, così come elaborato sulla base della disciplina vigente.

**INDICARE SE AI LAVORI DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE HA PARTECIPATO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O ALTRO SINDACO DA LUI DESIGNATO E SE HANNO POTUTO PARTECIPARE ANCHE GLI ALTRI SINDACI (COMMENTO ALL'ART. 6 DEL CODICE)**

Le norme di funzionamento del Comitato Remunerazioni prevedono la partecipazione alle riunioni del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale è intervenuto a tutte le riunioni del Comitato nel 2014.

**INDICARE SE LE RIUNIONI DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE SONO STATE REGOLARMENTE VERBALIZZATE (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1 LETT. D).**

Tutte le riunioni del Comitato sono state verbalizzate a cura del Segretario; i verbali sono sottoscritti congiuntamente dal Segretario e dal Presidente, archiviati per ordine cronologico ed adeguatamente corredati da documentazione illustrativa ed esplicativa dei punti all'ordine del giorno e sulla base della quale sono state adottate le delibere. Ogni verbale, redatto per ogni riunione, riporta fedelmente le presenze/assenze dei membri del Comitato stesso.

**INDICARE SE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE HA AVUTO LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E ALLE FUNZIONI AZIENDALI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI NONCHÉ DI AVVALERSI DI CONSULENTI ESTERNI, NEI TERMINI STABILITI DAL CONSIGLIO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. E).**

Come previsto dalle specifiche norme di funzionamento, nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha avuto facoltà di accedere alle informazioni ed alle Funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

**QUANTIFICARE LE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI.**

Il Comitato Remunerazioni usufruisce delle risorse finanziarie messe a disposizione nell'ambito del processo di *budgeting* delle Funzioni di cui si avvale, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione.



## 9.0 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

### Politica generale per la remunerazione

INDICARE SE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DEFINITO UNA POLITICA PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE (PRINCIPIO 6.P.4.).

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione degli Amministratori e del personale più rilevante (di cui i Dirigenti con responsabilità strategiche fanno parte), per il quale si rimanda al documento "Relazione annuale all'Assemblea degli Azionisti relativa alla politica di remunerazione di Gruppo" (pubblicata ai sensi delle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia e dell'art 123-ter del TUF) ed in particolare ai paragrafi "Remunerazione degli Amministratori", "Remunerazione del personale più rilevante del Gruppo" e "Remunerazione dei Responsabili delle Funzioni di Controllo".

INDICARE SE LA POLITICA PER LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI O INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE DEFINISCE LINEE GUIDA CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE E INCOERENZA CON I CRITERI DI SEGUITO INDICATI:

- A) LA COMPONENTE FISSA E LA COMPONENTE VARIABILE SONO ADEGUATAMENTE BILANCIATE IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI RISCHI DELL'EMITTENTE, TENUTO ANCHE CONTO DEL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI ESSO OPERA E DELLE CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA CONCRETAMENTE SVOLTA;
- B) SONO PREVISTI LIMITI MASSIMI PER LE COMPONENTI VARIABILI;
- C) LA COMPONENTE FISSA È SUFFICIENTE A REMUNERARE LA PRESTAZIONE DELL'AMMINISTRATORE NEL CASO IN CUI LA COMPONENTE VARIABILE NON FOSSE EROGATA A CAUSA DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDICATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- D) GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE - OVVERO I RISULTATI ECONOMICI E GLI EVENTUALI ALTRI OBIETTIVI SPECIFICI CUI È COLLEGATA L'EROGAZIONE DELLE COMPONENTI VARIABILI (IVI COMPRESI GLI OBIETTIVI DEFINITI PER I PIANI DI REMUNERAZIONE BASATI SU AZIONI) - SONO PREDETERMINATI, MISURABILI E COLLEGATI ALLA CREAZIONE DI VALORE PER GLI AZIONISTI IN UN ORIZZONTE DI MEDIO LUNGO PERIODO;
- E) LA CORRESPONSIONE DI UNA PORZIONE RILEVANTE DELLA COMPONENTE VARIABILE DELLA REMUNERAZIONE È DIFFERITA DI UN ADEGUATO LASSO TEMPORALE RISPETTO AL MOMENTO DELLA MATURAZIONE; LA MISURA DI TALE PORZIONE E LA DURATA DEL DIFFERIMENTO SONO COERENTI CON LE CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA SVOLTA E CON I CONNESSI PROFILI DI RISCHIO;
- F) SONO PREVISTE INTESE CONTRATTUALI CHE CONSENTONO ALLA SOCIETÀ DI CHIEDERE LA RESTITUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DI COMPONENTI VARIABILI DELLA REMUNERAZIONE VERSATE (O DI TRATTENERE SOMME OGGETTO DI DIFFERIMENTO), DETERMINATE SULLA BASE DI DATI CHE SI SIANO RIVELATI IN SEGUITO MANIFESTAMENTE ERRATI;
- G) L'INDENNITÀ EVENTUALE PREVISTA PER LA CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE O PER IL SUO MANCATO RINNOVO È DEFINITA IN MODO TALE CHE IL SUO AMMONTARE COMPLESSIVO NON SUPERI UN DETERMINATO IMPORTO O UN DETERMINATO NUMERO DI ANNI DI REMUNERAZIONE. TALE INDENNITÀ NON È CORRISPOSTA SE LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO È DOVUTA AL RAGGIUNGIMENTO DI RISULTATI OBIETTIVAMENTE INADEGUATI (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.1.).

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione degli Amministratori e del personale più rilevante (di cui i Dirigenti con responsabilità strategiche fanno parte), per il quale si rimanda al documento "Relazione annuale all'Assemblea degli Azionisti relativa alla politica di remunerazione di Gruppo" ed in particolare ai paragrafi "Remunerazione degli Amministratori", "Remunerazione del personale più rilevante del Gruppo" e "Remunerazione dei Responsabili delle funzioni di controllo".

### Piani di remunerazione basati su azioni

INDICARE SE, NEL PREDISPORRE PIANI DI REMUNERAZIONE BASATI SU AZIONI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA ASSICURATO CHE:

- A) LE AZIONI, LE OPZIONI ED OGNI ALTRO DIRITTO ASSEGNATO AGLI AMMINISTRATORI DI ACQUISTARE AZIONI O DI ESSERE REMUNERATI SULLA BASE DELL'ANDAMENTO DEL PREZZO DELLE AZIONI ABBIANO UN PERIODO DI *VESTING* PARI AD ALMENO TRE ANNI;

- B) IL *VESTING* DI CUI AL PUNTO A) SIA SOGGETTO A OBIETTIVI DI PERFORMANCE PREDETERMINATI E MISURABILI;  
C) GLI AMMINISTRATORI MANTENGANO SINO AL TERMINE DEL MANDATO UNA QUOTA DELLE AZIONI ASSEGNATE O ACQUISTATE ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AL PUNTO A) (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.2.).

Il Consiglio di Amministrazione, nella definizione della politica generale per la remunerazione degli Amministratori e del personale più rilevante (di cui i Dirigenti con responsabilità strategiche fanno parte), ha predisposto piani di remunerazione basati su azioni per i quali si rimanda al documento *"Relazione annuale all'Assemblea degli Azionisti relativa alla politica di remunerazione di Gruppo"* ed in particolare ai paragrafi *"Remunerazione degli Amministratori"*, *"Remunerazione del personale più rilevante dipendente del Gruppo e Remunerazione dei Responsabili delle funzioni di controllo"*.

### Remunerazione degli Amministratori esecutivi

INDICARE SE UNA PARTE SIGNIFICATIVA DELLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CHE SONO DESTINATARI DI DELEGHE GESTIONALI (O CHE SVOLGONO, ANCHE SOLO DI FATTO, FUNZIONI ATTINENTI ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA) È LEGATA AL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI DI PERFORMANCE, ANCHE DI NATURA NON ECONOMICA, PREVENTIVAMENTE INDICATI E DETERMINATI IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA CONTENUTE NELLA POLITICA GENERALE DI REMUNERAZIONE DEFINITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (PRINCIPIO 6.P.2.).

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione degli Amministratori per la quale si rimanda al documento *"Relazione annuale all'Assemblea degli Azionisti relativa alla politica di remunerazione di Gruppo"* ed in particolare al paragrafo *"Remunerazione degli Amministratori"*.

### Remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategica

INDICARE SE UNA PARTE SIGNIFICATIVA DELLA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE È LEGATA AL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI DI PERFORMANCE, ANCHE DI NATURA NON ECONOMICA, PREVENTIVAMENTE INDICATI E DETERMINATI IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA CONTENUTE NELLA POLITICA GENERALE DI REMUNERAZIONE DEFINITA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (PRINCIPIO 6.P.2.).

INDICARE SE, NELLA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE DA PARTE DEGLI ORGANI DELEGATI, SONO STATI APPLICATI I SOPRA MENZIONATI CRITERI IN MATERIA DI POLITICA DI REMUNERAZIONE E PIANI DI REMUNERAZIONE BASATI SU AZIONI RELATIVI ALLA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI O INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.3.).

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione del personale più rilevante (di cui i Dirigenti con responsabilità strategiche fanno parte). Pertanto si rimanda al documento *"Relazione annuale all'Assemblea degli Azionisti relativa alla politica di remunerazione di Gruppo"* ed in particolare ai paragrafi *"Remunerazione del personale più rilevante dipendente del Gruppo"* e *"Remunerazione dei Responsabili delle Funzioni di Controllo"*.

### Meccanismi di incentivazione del responsabile della Funzione di *Internal Audit* e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

INDICARE SE I MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT* E DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI SONO COERENTI CON I COMPITI A LORO ASSEGNATI (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.3.).

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione dei Responsabili delle Funzioni di Controllo, tra cui il responsabile della Funzione di *Internal Audit* e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per i quali si rimanda al documento *"Relazione annuale all'Assemblea degli Azionisti relativa alla politica di remunerazione"*.



di Gruppo" ed in particolare al paragrafo "Remunerazione dei Responsabili delle Funzioni di Controllo".

### Remunerazione degli Amministratori non esecutivi

**INDICARE SE LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI RISULTA LEGATA IN MISURA SIGNIFICATIVA AI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI DALL'EMITTENTE (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.4.).**

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione degli Amministratori per la quale si rimanda al documento "Relazione annuale all'Assemblea degli Azionisti relativa alla politica di remunerazione di Gruppo" ed in particolare al paragrafo "Remunerazione degli Amministratori".

**INDICARE SE GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI RISULTANO DESTINATARI DI PIANI DI INCENTIVAZIONE A BASE AZIONARIA (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.4.).**

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica generale per la remunerazione degli Amministratori per la quale si rimanda al documento "Relazione annuale all'Assemblea degli Azionisti relativa alla politica di remunerazione di Gruppo" ed in particolare al paragrafo "Remunerazione degli Amministratori".

### Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF)

**INDICARE SE SONO STATI STIPULATI ACCORDI TRA L'EMITTENTE E GLI AMMINISTRATORI CHE PREVEDONO INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO/REVOCA SENZA GIUSTA CAUSA O SE IL RAPPORTO DI LAVORO CESSA A SEGUITO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO. IN CASO Affermativo, INDICARE IL NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI, I TERMINI PRINCIPALI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO E L'AMMONTARE DELLA RELATIVA INDENNITÀ.**

Non sono in essere accordi di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. i) del TUF. Segnatamente, non sono stati stipulati accordi tra la Banca e gli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'OPA - offerta pubblica di acquisto.

**INDICARE SE, IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA E/O DELLO SCIoglimento DEL RAPPORTO CON UN AMMINISTRATORE ESECUTIVO O UN DIRETTORE GENERALE, AD ESITO DEI PROCESSI INTERNI CHE HANNO CONDOTTO ALL'ATTRIBUZIONE O AL RICONOSCIMENTO DI INDENNITÀ E/O ALTRI BENEFICI, L'EMITTENTE HA RESO NOTO, MEDIANTE UN COMUNICATO DIFFUSO AL MERCATO, INFORMAZIONI DETTAGLIATE IN MERITO (PRINCIPIO 6.P.5.), INCLUDENDO A TAL RIGUARDO (CRITERIO APPLICATIVO 6.C.8.):**

- a) ADEGUATE INFORMAZIONI SULL'INDENNITÀ E/O ALTRI BENEFICI, INCLUSO IL RELATIVO AMMONTARE, LA TEMPISTICA DI EROGAZIONE - DISTINGUENDO LA PARTE CORRISPONDE IMMEDIATAMENTE DA QUELLA EVENTUALMENTE SOGGETTA A MECCANISMI DI DIFFERIMENTO E DISTINGUENDO ALTRESÌ LE COMPONENTI ATTRIBuite IN FORZA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DA QUELLE RELATIVE A EVENTUALI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE - ED EVENTUALI CLAUSOLE DI RESTITUZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
1. INDENNITÀ DI FINE CARICA O DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, SPECIFICANDO LA FATTISPECIE CHE NE GIUSTIFICA LA MATURAZIONE (AD ESEMPIO, PER SCADENZA DALLA CARICA, REVOCA DALLA MEDESIMA O ACCORDO TRANSATTIVO);
  2. MANTENIMENTO DEI DIRITTI CONNESSI AD EVENTUALI PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARIA O BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI;
  3. BENEFICI (MONETARI O NON MONETARI) SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DALLA CARICA;
  4. IMPEGNI DI NON CONCORRENZA, DESCRIVENDONE I PRINCIPALI CONTENUTI;
  5. OGNI ALTRO COMPENSO ATTRIBUITO A QUALSIASI TITOLO E IN QUALSIASI FORMA;
- b) INFORMAZIONI CIRCA LA CONFORMITÀ O MENO DELL'INDENNITÀ E/O DEGLI ALTRI BENEFICI ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA POLITICA PER LA REMUNERAZIONE, NEL CASO DI DIFFORMITÀ ANCHE PARZIALE RISPETTO ALLE INDICAZIONI DELLA POLITICA MEDESIMA, INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DELIBERATIVE SEGUITE IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONSOB IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;



- c) INDICAZIONI CIRCA L'APPLICAZIONE, O MENO, DI EVENTUALI MECCANISMI CHE PONGONO VINCOLI O CORRETTIVI ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ NEL CASO IN CUI LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO SIA DOVUTA AL RAGGIUNGIMENTO DI RISULTATI OBIETTIVAMENTE INADEGUATI, NONCHÉ CIRCA L'EVENTUALE FORMULAZIONE DI RICHIESTE DI RESTITUZIONE DI COMPENSI GIÀ CORRISPOSTI;
- d) INFORMAZIONE CIRCA IL FATTO CHE LA SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE ESECUTIVO O DEL DIRETTORE GENERALE CESSATO È REGOLATA DA UN PIANO PER LA SUCCESSIONE EVENTUALMENTE ADOTTATO DALLA SOCIETÀ E, IN OGNI CASO, INDICAZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE CHE SONO STATE O SARANNO SEGUITE NELLA SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRATORE O DEL DIRETTORE.

Non c'è stata cessazione dalla carica e/o scioglimento del rapporto riguardanti un Amministratore esecutivo o il Direttore Generale.



## 10.0 COMITATO CONTROLLO E RISCHI

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA COSTITUITO NEL PROPRIO AMBITO UN COMITATO CONTROLLO E RISCHI (PRINCIPIO 7.P.3., lett. a), n. (ii) e 7.P.4.).**

In considerazione delle specifiche previsioni dettate da Banca d'Italia per il Governo Societario delle Banche, laddove viene imposto la costituzione di un comitato interno ad hoc denominato Comitato Rischi, in data 16 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione di CREDEM ha costituito il Comitato Consiliare Rischi di Gruppo che racchiude tutte le attribuzioni in precedenza demandate al Comitato Consiliare di Controllo Interno e al Comitato Rischi.

**Composizione e funzionamento del comitato controllo e rischi (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)**

**FORNIRE INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI.**

Il Comitato Rischi è composto da 3 Amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti. Coerentemente a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF, la presidenza del Comitato è attribuita ad un Amministratore indipendente.

La composizione e le funzioni del Comitato sono delineate nelle specifiche "Norme di Funzionamento", approvate dal Consiglio di Amministrazione in sede di costituzione del medesimo avvenuta il 16.10.2014.

Tutte le riunioni del Comitato sono state verbalizzate a cura del Segretario; i verbali sono sottoscritti congiuntamente dal Segretario e dal Presidente, archiviati per ordine cronologico e adeguatamente corredati da documentazione illustrativa ed esplicativa dei punti all'ordine del giorno e sulla base della quale sono state adottate le delibere. Ogni verbale, riporta fedelmente le presenze/assenze dei membri del Comitato.

Per completezza espositiva, tenuto conto della recente costituzione del Comitato (per cui non si registrano fatti di rilievo nel corso dell'esercizio 2014) e della circostanza che questi è subentrato a far tempo dal 16.10.2014 nelle attribuzioni in precedenza demandate al Comitato per il Controllo Interno ed al Comitato Rischi, si reputa opportuno riportare, nel presente paragrafo, anche i dati riguardanti i precedenti comitati.

Nel corso del 2014 si sono tenute n. 8 riunioni del Comitato per il Controllo Interno e n. 2 riunioni del Comitato Rischi.

La durata media degli incontri è stata di circa 3 ore.

Le riunioni del Comitato programmate per l'anno 2015 sono n. 11, delle quali 3 già tenute alla data odierna (incontri di gennaio, febbraio e marzo).

Per le informazioni di dettaglio si rimanda alla [Tabella 2 "Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati"](#) in appendice.

**INDICARE SE IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO DA AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, OPPURE – ALTERNATIVAMENTE, SALVO IL CASO DI EMITTENTE CONTROLLATO DA ALTRA SOCIETÀ – DA AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI, LA MAGGIORANZA DEI QUALI INDIPENDENTI CON PRESIDENTE SCELTO TRA GLI INDIPENDENTI (PRINCIPIO 7.P.4.).**

Le specifiche previsioni delle norme di funzionamento adottate dal Consiglio di Amministrazione stabiliscono che l'attuale Comitato Rischi sia composto da 3 membri, Consiglieri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Contestualmente alla nomina il Consiglio individua tra i membri "indipendenti" il Presidente. Il Comitato è composto da tre membri tutti non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Il ruolo di Presidente del Comitato è rivestito da un Amministratore Indipendente.



**INDICARE SE IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È RISULTATO COMPOSTO DA ALMENO TRE MEMBRI, OVVERO – NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO SIA COMPOSTO DA NON PIÙ DI OTTO MEMBRI – DA ALMENO DUE MEMBRI, PURCHÉ INDIPENDENTI (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. A).**

Attualmente il Comitato Rischi è composto da 3 membri e segnatamente: la Sig.ra Paola Gina Maria Schwizer (Presidente) ed il Sig. Corrado Spaggiari (entrambi membri indipendenti ai sensi dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina) ed il Sig. Giorgio Ferrari (Amministratore non esecutivo).

**INDICARE SE ALMENO UN COMPONENTE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO POSSIEDE UNA ESPERIENZA IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA, RITENUTA ADEGUATA DAL CONSIGLIO AL MOMENTO DELLA NOMINA (PRINCIPIO 77.P.4.).**

Al momento della nomina il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso da parte del Sig. Giorgio Ferrari e della Sig.ra Paola Gina Maria Schwizer dei requisiti in materia contabile e finanziaria richiesti dalla normativa.

**NEL CASO IN CUI ALLE RIUNIONI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI HANNO PARTECIPATO SOGGETTI CHE NON NE SONO MEMBRI, INDICARE SE TALE PARTECIPAZIONE È AVVENUTA SU INVITO DEL COMITATO STESSO E SU SINGOLI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1. LETT. F)**

Sulla scorta delle specifiche norme di funzionamento, alle riunioni del Comitato Rischi partecipano i Responsabili delle Funzioni di Controllo<sup>8</sup> (Funzione di Controllo dei Rischi, Funzione di Controllo di Conformità alle Norme, Funzione Antiriciclaggio e Funzione di Revisione Interna) e il Dirigente Preposto, ove si trattino le rispettive materie di competenza ed hanno invece la mera facoltà di partecipare i membri del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale nonché, ove espressamente invitati, altri partecipanti.

Con specifico riferimento all'esercizio 2014 ed ai Comitati allora in essere (Comitato per il Controllo Interno e Comitato Rischi), hanno partecipato:

- a n. 8 sedute il Direttore Generale ed il *Compliance Officer*/Responsabile della Funzione Antiriciclaggio; a n. 10 il Capo Servizio Rischi; a n. 6 riunioni il Dirigente Preposto ed uno dei due Vice Direttori Generali in carica;
- a n. 2 riunioni nelle quale era trattata la tematica di competenza, il Dirigente Preposto è stato accompagnato da esponenti della società di revisione;
- a tutte le sedute (n. 10 complessive) i membri del Collegio Sindacale.

### **Funzioni attribuite al Comitato controllo e rischi**

**INDICARE SE IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI È STATO INCARICATO DI: FORNIRE AL CONSIGLIO UN PARERE PREVENTIVO PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI A QUEST'ULTIMO AFFIDATI DAL CODICE IN MATERIA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., PRIMA PARTE) E SE TALE PARERE È STATO PREVISTO COME VINCOLANTE NEL CASO DI DECISIONI RELATIVE A NOMINA, REVOCA, REMUNERAZIONE E DOTAZIONE DI RISORSE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT* (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., SECONDA PARTE)**

Il Comitato Rischi svolge un ruolo di supporto - che si esplica in una preventiva attività consultiva, istruttoria e nella formulazione di proposte e pareri – al fine di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e decisioni relative alla gestione dei rischi ed al sistema dei controlli interni (SCI), per garantirne l'adeguatezza rispetto alle caratteristiche dell'impresa e del

<sup>8</sup> Cfr Documento di coordinamento tra Organi aziendali e Funzioni di Controllo (deliberato dal Consiglio di CREDEM in data 26.06.2014): Funzioni di Controllo: la Funzione di Conformità alle Norme (*Compliance*), la Funzione di Controllo dei Rischi (*Risk Management*), la Funzione di Revisione Interna (*Internal Audit*), la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione di Convalida.



Gruppo in relazione all'evoluzione dell'organizzazione e dell'operatività, nonché al contesto normativo di riferimento.

Il Comitato in particolare:

- assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni del Gruppo, in coerenza con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella rappresentazione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni, all'interno della Relazione sul Governo Societario di CREDEM;
- individua e propone, avvalendosi del Comitato Nomine, i responsabili delle Funzioni di Controllo delle Società del Gruppo così come definite nel Documento di Coordinamento tra Organi Aziendali e Funzioni di Controllo della Capogruppo, nonché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- esamina preventivamente la pianificazione periodica delle attività proposte dal Servizio *Audit*, dalla Funzione di Controllo di Conformità alle Norme, dalla Funzione Antiriciclaggio, dalla Funzione di Controllo dei Rischi e dall'Ufficio Direzione Documenti Contabili di cui si avvale il Dirigente Preposto, ognuno per il perimetro definito, nonché le relazioni annuali sulle attività svolte e su attività richieste dalle normative esterne/OdV, formulandone i relativi pareri.

**VALUTARE, UNITAMENTE AL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, SENTITI IL REVISORE LEGALE E IL COLLEGIO SINDACALE, IL CORRETTO UTILIZZO DEI PRINCIPI CONTABILI E, NEL CASO DI GRUPPI, LA LORO OMOGENEITÀ AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. a);**

Il Comitato Rischi, così come previsto dal relativo regolamento interno, ha valutato, coordinandosi con il Dirigente Preposto ed il Collegio Sindacale e sulla base delle informazioni fornite dai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio d'esercizio e consolidato.

**ESPRIMERE PARERI SU SPECIFICI ASPETTI INERENTI ALLA IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI AZIENDALI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. B);**

Sulla scorta di quanto contemplato nelle relative norme di funzionamento, con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il Comitato Rischi svolge le seguenti funzioni di supporto:

- svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché il Consiglio possa definire e approvare il RAF (con particolare riferimento alla valutazione degli obiettivi di rischio e delle soglie di tolleranza);
- monitora l'andamento del profilo di rischio assunto nel suo complesso rispetto agli obiettivi di *risk appetite* ed alle soglie di tolleranza relativamente a tutti gli indicatori previsti nel RAF di Gruppo.
- formula strategie per la gestione dei rischi e la struttura dei limiti e delle deleghe operative;
- propone metodologie di misurazione e controllo dei rischi anche ai fini del calcolo del capitale interno;
- recepisce le valutazioni relative all'analisi di rilevanza ed analizza qualsiasi nuovo rischio dovesse emergere;
- relativamente alla definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali (ad es. *fair value policy* e linee guida e criteri per la svalutazione dei crediti) e in termini di analisi di coerenza delle condizioni applicate alla clientela in funzione del rischio assunto;
- accerta la coerenza dei sistemi incentivanti di breve e medio termine con il RAF.

**ESAMINARE LE RELAZIONI PERIODICHE, AVENTI PER OGGETTO LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI, E QUELLE DI PARTICOLARE RILEVANZA PREDISPOSTE DALLA FUNZIONE *INTERNAL AUDIT* (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. C)**

In ottemperanza a quanto contemplato nelle relative norme di funzionamento, il Comitato per il Controllo Interno prima e l'attuale Comitato Rischi, hanno esaminato:

- le rendicontazioni periodiche sull'attività svolta dalle Funzioni di Controllo, tra cui il Servizio *Audit* e dall'ufficio Direzione Documenti Contabili di cui si avvale il Dirigente Preposto;
- i rapporti presentati dalle singole Funzioni di Controllo, compreso il Servizio *Audit*, relativamente alle verifiche effettuate e tra questi individua quelli da considerarsi rilevanti ai fini della rendicontazione al Consiglio di Amministrazione.

**MONITORARE L'AUTONOMIA, L'ADEGUATEZZA, L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT* (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. D);**

Il Comitato Rischi, così come previsto dal relativo regolamento interno, ha supportato il Consiglio di Amministrazione nell'annuale verifica e valutazione del rispetto, da parte delle Funzioni di Controllo, dei requisiti e delle linee guida in materia di SCI definite dal Consiglio nel Documento di Coordinamento tra Organi aziendali e Funzioni di Controllo.

**CHIEDERE ALLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT* – OVE NE RAVVISI L'ESIGENZA - LO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE SU SPECIFICHE AREE OPERATIVE, DANDONE CONTESTUALE COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. E);**

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato Rischi, in continuità con il precedente Comitato per il Controllo Interno, ha facoltà di accedere alle informazioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi delle singole Funzioni di Controllo, tra cui il Servizio *Audit*, a seconda delle tematiche individuate, per lo svolgimento di specifici controlli.

**RIFERIRE AL CONSIGLIO, ALMENO SEMESTRALMENTE, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E SEMESTRALE, SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NONCHÉ SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.2., LETT. F).**

Il Comitato Rischi, al pari del precedente Comitato per il Controllo Interno, riferisce sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva al consesso del Comitato.

Con l'ausilio operativo del Servizio *Audit*, tenuto conto delle risultanze emerse dalle attività svolte dalle Funzioni di Controllo, il Comitato fornisce almeno con cadenza semestrale un parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità della struttura organizzativa e dello SCI del Gruppo. Inoltre il Comitato porta all'attenzione del Consiglio gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive individuate da perseguire.

**INDICARE EVENTUALI ULTERIORI FUNZIONI ASSEGNATE AL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DAL CONSIGLIO.**

Il Comitato Rischi, ai sensi del relativo regolamento:

- vigila, anche a mezzo dell'attività del Servizio *Audit*, sull'efficacia del processo di revisione contabile nelle diverse Società del Gruppo;
- su proposta degli Uffici PCU - *Procurement* e GCP - *Governance & Compensation Policy*, valuta e fornisce pareri al Consiglio circa gli aggiornamenti alla *policy* di Gruppo in materia di esternalizzazione delle Funzioni Aziendali;
- con la collaborazione del Servizio *Audit* supporta il Consiglio nella redazione e nell'aggiornamento del Documento di Coordinamento tra Organi Aziendali e Funzioni di Controllo;
- su proposta dei responsabili delle singole Funzioni di Controllo e previo parere del Collegio Sindacale, supporta il Consiglio nell'approvazione delle e nelle modifiche alle normative interne di riferimento delle Funzioni di Controllo stesse (*policy*/regolamenti);
- supporta il Consiglio nella definizione delle linee di indirizzo e di presidio delle attività di contrasto e mitigazione del rischio di non conformità alle norme nelle Società facenti parte del Gruppo.

**ILLUSTRARE LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMITATO CONTROLLO E RISCHI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE.**

Il Comitato per il Controllo Interno prima ed il Comitato Rischi dalla sua istituzione, in occasione delle loro riunioni, hanno assolto a quanto previsto dalle specifiche norme di funzionamento di riferimento. In particolare hanno:

- esaminato la reportistica predisposta dalle Funzioni di Controllo e rendicontato i contenuti di quelli ritenuti rilevanti al Consiglio di Amministrazione;
- valutato positivamente ed informato il Consiglio di Amministrazione del livello di completamento delle attività di controllo svolte nell'esercizio precedente sul Gruppo dalle singole Funzioni di Controllo e dal Dirigente Preposto;
- con riferimento all'esercizio 2014, condiviso e proposto per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione il piano della attività delle Funzioni di Controllo in argomento anche con riferimento al '*capacity plan*', all'attività progettuale ed alla formazione (rispetto al Dirigente Preposto, anche con riferimento al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30.06.2015);
- con cadenza semestrale, valutato positivamente ed informato il Consiglio di Amministrazione circa lo stato di avanzamento del piano delle attività sul Gruppo da parte delle Funzioni di Controllo;
- analizzato e condiviso le linee guida consolidate dalle Funzioni di Controllo per l'avvio della pianificazione 2015;
- con riferimento alla Funzione di Revisione Interna, condiviso le linee guida della pianificazione triennale 2015–2016;
- esaminato, formulando le proprie considerazioni al Consiglio di Amministrazione, le relazioni periodicamente predisposte dalle Funzioni di Controllo ai fini della valutazione dello SCI, anche in base a dettati normativi;
- su proposta del Servizio *Audit*, preso visione dell'aggiornamento semestrale delle criticità rilevate a seguito degli interventi effettuati e quindi fornito un parere al Consiglio di Amministrazione in merito all'adeguatezza, efficacia e funzionamento del sistema dei controlli interni nelle diverse Società del Gruppo;
- su proposta della Funzione di Controllo dei Rischi (*Risk Management*) e del Servizio *Audit*, preso visione e valutato positivamente la valutazione complessiva del processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale adottato dal Gruppo Credem (ICAAP);
- valutato positivamente le attività di adeguamento ai requisiti normativi di cui alle "Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per Banche: Sistema dei Controllo Interni, Sistemi Informativi e Continuità Operativa – 15° Aggiornamento 263/2006 del 2.07.2013;
- a seguito di tale attività, ha fornito il proprio parere al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della regolamentazione di riferimento tra cui il Documento di Coordinamento tra Organi Aziendali e Funzioni di Controllo, il Regolamento del Servizio *Audit*, il Regolamento *Risk Appetite Framework* ed il Regolamento del *Risk Management* di Gruppo, la *policy* di Gruppo ed il Regolamento di Gestione del rischio di non Conformità, la *policy* di Gruppo ed il Regolamento in materia di esternalizzazione di Funzioni aziendali, il Piano di Continuità Operativa e le Norme di Funzionamento Comitato di Crisi;
- preso visione e condiviso la validazione preliminare del RAF per il 2015 nonché il meccanismo di funzionamento del sistema premiante 2015 e la coerenza con il RAF stesso;
- su proposta del Servizio Rischi, preso visione dell'andamento dei reclami per il periodo 2009-30.06.2014;
- sulla base delle informazioni acquisite anche dai revisori contabili, condiviso la positiva valutazione espressa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sul corretto utilizzo dei principi contabili e sulla continuità nella loro applicazione nella predisposizione del progetto di bilancio;
- preso visione e informato il Consiglio di Amministrazione di tutte le circostanze rilevanti ai fini dello SCI che hanno interessato le Società del Gruppo, compreso l'attività legata al *Comprehensive Assessment* condotta dalla Banca Centrale Europea, nonché delle verifiche ispettive condotte dalle Autorità di vigilanza e le risposte alle richieste avanzate in tal senso dalle stesse.



**INDICARE SE AI LAVORI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI HA PARTECIPATO IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O ALTRO SINDACO DA LUI DESIGNATO E SE HANNO POTUTO PARTECIPARE ANCHE GLI ALTRI SINDACI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.3.).**

A tutte le n. 8 riunioni tenutesi nell'esercizio 2014 dal Comitato per il Controllo Interno ed alle n. 2 riunioni dell'attuale Comitato Rischi, hanno partecipato i membri del Collegio Sindacale, precisando che alle complessive n. 10 riunioni era presente il Presidente del Collegio Sindacale.

**INDICARE SE LE RIUNIONI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI SONO STATE REGOLARMENTE VERBALIZZATE (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. D).**

Le riunioni del Comitato per il Controllo Interno prima e dell'attuale Comitato Rischi sono state ritualmente verbalizzate a cura del Segretario.

**INDICARE SE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI, IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI HA LA FACOLTÀ DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E ALLE FUNZIONI AZIENDALI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI SUOI COMPITI NONCHÉ DI AVVALERSI DI CONSULENTI ESTERNI, NEI TERMINI STABILITI DAL CONSIGLIO (CRITERIO APPLICATIVO 4.C.1., LETT. E).**

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato Rischi, al pari del Comitato per il Controllo Interno, ha facoltà di accedere alle informazioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi delle singole Funzioni di Controllo a seconda delle tematiche individuate, per lo svolgimento di specifici controlli. Per il tramite delle Funzioni di Controllo stesse ha facoltà di avvalersi anche del supporto di consulenti esterni per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Comitato ha altresì facoltà di invitare alle riunioni qualunque soggetto la cui presenza sia ritenuta utile rispetto agli argomenti trattati all'ordine del giorno.

**QUANTIFICARE LE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI PER L'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI.**

Il Comitato Consiliare Rischi di Gruppo non ha ritenuto di usufruire nell'anno di alcun servizio di consulenza.

## 11.0 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

**INDICARE SE IL CONSIGLIO, NELL'AMBITO DELLA DEFINIZIONE DEI PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI, HA DEFINITO LA NATURA E IL LIVELLO DI RISCHIO COMPATIBILE CON GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL'EMITTENTE (CRITERIO APPLICATIVO 1.C.1, LETT.B)**

Il Gruppo Credem valuta da sempre come elemento fondante la ricerca di un'elevata qualità nel governo dei rischi, ritenuta fattore imprescindibile ed obiettivo strategico per:

- garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale, assicurando la massima efficacia ed efficienza del processo di creazione del valore;
- integrare nei processi decisionali ed operativi di gestione delle differenti aree di *business* la duplice dimensione rischio/rendimento;
- assicurare la coerenza dei processi operativi con le strategie, le politiche ed i regolamenti interni.

Il Gruppo ha quindi adottato un quadro di riferimento strutturato, attraverso l'attuazione di un processo normato da apposito regolamento interno di RAF di Gruppo. Il RAF è valutato dal Consiglio della Capogruppo in funzione del '*business model*' e del piano strategico e prevede l'approvazione di obiettivi di rischio e soglie di tolleranza.

Il RAF individua il livello di *risk appetite*, inteso come obiettivo di rischio o propensione al rischio (complessivo e per singola tipologia) che la Banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici.

Il RAF è declinato in coerenza con lo SCI e soprattutto con il processo ICAAP (valutazione della propria adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica in relazione ai rischi assunti ed alle strategie aziendali).

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA DEFINITO LE LINEE DI INDIRIZZO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI, IN MODO CHE I PRINCIPALI RISCHI AFFERENTI ALL'EMITTENTE E ALLE SUE CONTROLLATE RISULTINO CORRETTAMENTE IDENTIFICATI, NONCHÉ ADEGUATAMENTE MISURATI, GESTITI E MONITORATI, DETERMINANDO LA COMPATIBILITÀ DI TALI RISCHI CON UNA GESTIONE DELL'IMPRESA COERENTE CON GLI OBIETTIVI STRATEGICI INDIVIDUATI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., LETT. A).**

Il Consiglio di Amministrazione di CREDEM ha definito le linee di indirizzo dello SCI, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati, gestiti e *monitorati* in modo adeguato. In particolare il Consiglio della Capogruppo ha valutato tutte le tipologie di rischio a livello consolidato e ne ha approvato l'assunzione in maniera articolata su Società e *Business Unit* che nel RAF sono individuate come rilevanti per l'apporto al rischio di gruppo, inoltre:

- ha individuato l'insieme di indicatori di *risk appetite* e le relative metriche di calcolo;
- ha definito e approvato gli obiettivi di rischio ("*risk appetite*"), le soglie di tolleranza ("*risk tolerance*") e le politiche di governo dei rischi;
- ha stabilito limiti operativi coerenti con la propensione al rischio;
- ha assicurato che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e le soglie di tolleranza approvate.

Il Gruppo CREDEM ha individuato come presupposto per l'evoluzione della gestione dei rischi la costituzione di funzioni specialistiche e organismi di governo ed in particolare:

- Comitato Rischi;
- Funzione di *Risk Management*.

L'attività del Comitato prevede tra l'altro di:

- proporre al Consiglio di Amministrazione le linee generali per il governo dei rischi rilevanti per il Gruppo, in termini di politiche per la loro assunzione nelle diverse aree di *business* e Società;

indicare al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi annuali in termini di rischio, per la definizione della struttura dei limiti e delle deleghe operative per Società e per tipologia di rischio;



- verificare periodicamente l'assunzione di rischio a livello di gruppo e di singola Società rispetto agli obiettivi definiti, indicando eventuali azioni mitigative a tutela dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica.

**DESCRIVERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., LETT. D).**

**IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA (ANCHE CONSOLIDATA, OVE APPLICABILE) DESCRIVERE LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNI ESISTENTI (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA B), TUF), SVILUPPANDO LE INFORMAZIONI RICHIESTE NELL'ALLEGATO 1**

Il Gruppo Credito Emiliano ha definito il proprio SCI come l'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso un processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, la sana e prudente conduzione dell'attività bancaria. Esse sono state definite dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo avvalendosi del supporto del Comitato Rischi e delle attività svolte dalle Funzioni di Controllo.

Lo SCI è stato disegnato in coerenza con il quadro normativo e regolamentare, con l'assetto organizzativo del Gruppo ed in linea con gli *standard* e le migliori pratiche nazionali ed internazionali. In particolare, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, lo stesso è strutturato secondo i seguenti livelli di controllo:

- controlli di linea: effettuati dalle strutture operative e finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle attività quotidiane. Tale tipologia di controlli può essere incorporata nelle procedure informatiche;
- controlli di secondo livello: volti ad assicurare il rispetto dei limiti operativi attribuiti alle diverse Funzioni, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell'operatività aziendale alle norme, ivi incluse quelle di autoregolamentazione. In coerenza con le vigenti prescrizioni normative, le Funzioni aziendali preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi del processo di gestione dei rischi;
- controlli di terzo livello: finalizzati all'individuazione della violazione delle procedure e della regolamentazione nonché alla valutazione periodica dello SCI e del sistema informativo in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità.

Lo SCI definito nell'ambito del Gruppo è caratterizzato da efficaci meccanismi di interazione tra tutte le Funzioni aziendali (ivi incluse quelle di controllo) per disporre di una visione integrata dei rischi e dotare il Gruppo stesso di un processo dinamico di adattamento delle modalità di controllo al mutare del contesto interno ed esterno. Nel modello definito, le componenti che qualificano lo SCI sono:

- ambiente di controllo: presidia l'integrità, i valori etici, la filosofia e lo stile direzionale del *management*, la struttura organizzativa, l'attribuzione di autorità e responsabilità, le politiche di gestione e le competenze del personale;
- identificazione e valutazione dei rischi (c.d. *risk assessment*): insieme delle attività connesse all'identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei fattori di rischio rivenienti dall'operatività aziendale, nonché alla definizione di adeguate politiche di gestione degli stessi entro specifici limiti (c.d. *risk tolerance*). Tale processo è definito in relazione al complessivo appetito per il rischio definito dal Gruppo (RAF) ed al raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- informazione e comunicazione: le informazioni sono identificate, raccolte e diffuse nella forma e nei tempi che consentono a ciascuna Funzione aziendale di adempiere consapevolmente alle proprie responsabilità. In particolare, il Gruppo Credito Emiliano ha definito ed attuato un processo di gestione delle informazioni contabili, gestionali e di *reporting* attraverso il quale sono portati a conoscenza degli opportuni livelli gerarchici tutti i fatti rilevanti la gestione aziendale. Con riferimento ai sistemi informativi, gli stessi garantiscono a tutti i livelli della struttura di adempiere adeguatamente ai propri compiti gestionali ed alle prescrizioni normative, assicurando al contempo affidabilità dei sistemi di elaborazione e delle basi dati nonché un adeguato livello di riservatezza.





Sono inoltre adottate specifiche modalità operative per la gestione interna e la divulgazione verso l'esterno di documenti ed informazioni societari, tanto con riferimento alla Capogruppo quanto alle società controllate, prestando particolare attenzione alle informazioni privilegiate;

- attività di controllo: sono attuate ad ogni livello dell'organizzazione, si configurano come controlli preventivi o di conformità e possono essere eseguite tramite attività manuali o automatizzate. Le singole Funzioni del Gruppo Credito Emiliano si sono dotate di strutture, regole e strumenti al fine di:
  - minimizzare rischi legati a frodi o infedeltà dei dipendenti;
  - prevenire o, laddove non sia possibile, attenuare i potenziali conflitti d'interesse;
  - prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, usura o di finanziamento al terrorismo.
- monitoraggio: lo SCI è sottoposto a specifiche attività di monitoraggio per garantirne, nel continuo, la complessiva adeguatezza e funzionalità.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo valuta almeno su base annuale la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dello SCI e più in generale la sua aderenza ai requisiti regolamentari ed ai principi base del presente documento.

Lo SCI di CREDEM include il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno associato al processo di informativa finanziaria consolidata ("Sistema").

Il Sistema è finalizzato a garantire che l'informativa finanziaria anche consolidata risulti attendibile, accurata, affidabile e tempestiva.

Sotto il profilo metodologico, le procedure amministrative e contabili per la formazione dell'informativa finanziaria consolidata sono definite e valutate attraverso un modello ispirato all'*Internal control – Integrated Framework* approvato dal *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO - ERM) che rappresenta un *framework* per lo SCI generalmente accettato a livello internazionale.

Il modello adottato individua i seguenti principali componenti dello SCI:

- ambiente di controllo, che presidia l'integrità e i valori etici, la filosofia e lo stile direzionale del *management*, la struttura organizzativa, l'attribuzione di autorità e responsabilità, le politiche di gestione del personale e le competenze del personale; valutazione dei rischi, attraverso cui sono definiti i metodi di identificazione e analisi dei rischi;
- informazione e comunicazione, per quanto attiene la corretta gestione dei flussi informativi tra le diverse Funzioni dell'azienda;
- attività di controllo, che rappresenta l'insieme di attività preposte ad una corretta gestione dei rischi al fine di conseguire gli obiettivi aziendali prefissati;
- monitoraggio, vale a dire l'insieme delle verifiche periodiche atte a monitorare l'affidabilità nel tempo dello SCI in essere.

La metodologia utilizzata per la valutazione delle procedure di governo dell'IT è invece ispirata al *Control Objective for Information and related Technologies* (Cobit) sviluppato dall'*Information System Audit and Control Association* (ISACA).

Il Sistema è basato sulle tre seguenti dimensioni di analisi:

- *Company Level Control*;
- *Process Level Control*;
- *IT-General Control*.

Attraverso i *Company Level Control* viene effettuata un'analisi complessiva a livello di singola Società oltre che di Gruppo, finalizzata a verificare l'esistenza di un contesto aziendale che, in generale, risulti funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti in relazione all'informativa finanziaria.

La rilevazione dei *Company Level Control* viene effettuata al fine di verificare l'adeguatezza delle dimensioni del modello di controllo interno non analizzate direttamente tramite i *Process Level Control*. Tale analisi ha per oggetto l'"Ambiente di controllo", l'"Informazione e la comunicazione interna aziendale", oltre che i processi di "Monitoraggio" e di "Valutazione dei rischi". Essa



permette di tracciare un quadro di riferimento del contesto aziendale nel quale opera lo SCI, ricavando così informazioni utili per indirizzare le successive fasi di *test* nell'ambito dei processi. La rilevazione di *Company Level Control* efficaci può portare, in fase di valutazione complessiva del Sistema, ad una parziale mitigazione delle eventuali carenze emerse nella successiva fase di analisi nell'ambito dei processi.

Attraverso i *Process Level Control* viene effettuata un'analisi dei singoli processi coinvolti nella produzione dell'informativa finanziaria.

I *Process Level Control* sono analizzati secondo specifiche fasi. In primo luogo è identificato periodicamente il perimetro delle entità ritenute "significative" attraverso, principalmente, analisi quantitative e qualitative legate al potenziale impatto che entità e processi possono produrre sull'informativa finanziaria.

La successiva fase riguarda la formalizzazione e l'analisi dei processi amministrativo-contabili "rilevanti", sulla base dei profili di rischio delle attività rilevate e sulla base degli obiettivi di controllo associati a ciascun rischio. Sono così individuati i controlli la cui assenza/non corretta esecuzione può determinare un errore significativo nel processo di formazione dell'informativa finanziaria e ne viene valutata l'efficacia del disegno ("*Test of design*").

L'effettivo ed efficace svolgimento dei controlli ("*Test of effectiveness*") è verificato su base campionaria; tali verifiche permettono di analizzare, periodicamente, l'intero perimetro dei controlli individuati quali rilevanti ai fini dell'analisi.

Gli esiti della valutazione del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno possono portare all'identificazione di carenze nel disegno o nell'efficacia dei controlli; a tali carenze sono associate specifiche azioni correttive da attivare, che sono poste a carico delle unità organizzative aventi in capo i controlli e la cui realizzazione è oggetto di monitoraggio da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

L'attivazione delle azioni correttive è propedeutica all'ottenimento di una valutazione ottimale del controllo e di conseguenza all'efficace presidio dei rischi aziendali sui quali il controllo agisce.

Il Sistema infine prevede l'analisi delle regole generali di governo delle tecnologie e degli sviluppi applicativi, comuni alle architetture ed alle applicazioni informatiche strumentali alla produzione dell'informativa finanziaria attraverso il presidio dei cosiddetti *IT-General Control*.

Le attività di presidio ai *Company Level Control* ed ai *Process Level Control* sono svolte dalla struttura organizzativa all'interno della quale opera il Dirigente Preposto di CREDEM (Ufficio DDC - Direzione Documenti Contabili).

Sul piano organizzativo, oltre al Servizio *Audit* che valuta la funzionalità del complessivo SCI, inclusi gli aspetti relativi all'informativa finanziaria, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Capogruppo CREDEM ha il compito di predisporre adeguate procedure amministrativo-contabili per la formazione dell'informativa finanziaria, anche consolidata. Ciascuna Società del Gruppo provvede inoltre alla nomina del Dirigente Preposto qualora ne ricorra un obbligo di legge. Al 31.12.2014 non risultavano nominati Dirigenti Preposti presso altre Società del Gruppo.

Specifiche disposizioni contenute nei regolamenti di gruppo assicurano un corretto flusso di informazioni tra i diversi attori del Sistema. In particolare, il Dirigente Preposto CREDEM informa annualmente il Comitato Rischi circa le attività pianificate per lo svolgimento di *test*.

Ugualmente il Dirigente Preposto informa almeno semestralmente sia il Consiglio di Amministrazione sia il Comitato Rischi della Capogruppo Credito Emiliano circa gli esiti delle attività legate ai *test* svolti sui processi amministrativo-contabili e circa lo stato delle eventuali carenze in essere.

Per maggiori informazioni sul Dirigente Preposto di Credito Emiliano si rimanda allo specifico paragrafo 11.5 della Relazione.

Nel corso dell'esercizio 2014 è proseguita la ricerca delle sinergie con il Servizio *Audit* in relazione alle verifiche eseguite dalle due strutture, favorendo in particolar modo il confronto e l'integrazione delle valutazioni espresse. Prosegue l'aggiornamento metodologico del *framework* di analisi del Dirigente Preposto, al fine di uniformare "l'albero dei processi" e la "tassonomia dei rischi" utilizzati, alle eventuali evoluzioni del modello utilizzato dal Servizio *Audit*.



**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA APPROVATO, CON CADENZA ALMENO ANNUALE, IL PIANO DI LAVORO PREDISPOSTO DAL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT*, SENTITI IL COLLEGIO SINDACALE E L'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., LETT. C).**

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del Comitato Rischi e previa condivisione del Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio 2014 ha approvato il piano di *audit* pluriennale ed annuale predisposto dal Responsabile della Funzione di Revisione Interna a valere sulle singole Società del Gruppo.

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO, L'ADEGUATEZZA, L'EFFICACIA E L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA E AL PROFILO DI RISCHIO ASSUNTO, NONCHÉ ALLA SUA EFFICACIA (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., LETT. B).  
IN CASO Affermativo, RIPOrtARE L'ITER E L'ESITO DI TALE VALUTAZIONE (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., LETT. D)**

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del Comitato Rischi, nel corso dell'esercizio ha valutato il funzionamento dello SCI giudicandolo complessivamente adeguato, efficace ed effettivamente attuato rispetto alle caratteristiche della Banca e del Gruppo. Tale giudizio tiene conto del piano per l'attuazione dei punti di miglioramento individuati in esito alle verifiche svolte dalle Funzioni di Controllo.

#### **11.1. AMMINISTRATORE ESECUTIVO INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI**

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA INDIVIDUATO UNO O PIU' AMMINISTRATORI INCARICATI DELL'ISTITUZIONE E DEL MANTENIMENTO DI UN EFFICACE SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (PRINCIPIO 7.P.3., LETT. A), N. (I))  
IN CASO Affermativo, INDICARE L'AMMINISTRATORE (O GLI AMMINISTRATORI) CHE HA (HANNO) RICEVUTO IL PREDETTO INCARICO.**

La responsabilità sullo SCI fa capo al Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla specifica normativa di vigilanza emanata per le banche da Banca d'Italia.

In tale contesto, considerata la peculiare natura di Credito Emiliano, non solo di intermediario bancario, ma anche di società quotata, in assenza attualmente della figura di amministratore delegato, in relazione all'esercizio 2014, la Banca non ha ritenuto di individuare alcun Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità dello SCI. A questa quindi provvedono:

- l'Organo con funzione di supervisione strategica, al quale risponde direttamente la Funzione di Revisione Interna e
- l'Organo con funzione di gestione (nella specie il Consiglio di Amministrazione), sulla scorta della specifica normativa di vigilanza per le banche.

Nell'attività di verifica dello SCI, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dall'apposito Comitato Rischi, al quale competono le attività specificamente indicate al [capitolo 10 – "Comitato Controlli e Rischi"](#) della Relazione.

#### **11.2. RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT***

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA NOMINATO IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT* QUALE INCARICATO DI VERIFICARE CHE IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI SIA FUNZIONANTE E ADEGUATO, (PRINCIPIO 7.P.3., LETT. B).  
IN CASO Affermativo, INDICARE IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT* E PRECISARE SE LA NOMINA E' AVVENUTA SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE DEI RISCHI, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., SECONDA PARTE).**



Credito Emiliano, in qualità di banca autorizzata e di Capogruppo, ha istituito una Funzione di Revisione Interna (Servizio *Audit*) che dipende direttamente dal Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano e risponde al Comitato Rischi della Capogruppo.

Dall'1.10.2013, il Responsabile del Servizio *Audit* è il Sig. Ettore Corsi, che è anche responsabile della Funzione di Revisione Interna. Lo stesso è stato nominato, su proposta dell'allora Comitato Nomine e Remunerazioni, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del precedente Comitato per il Controllo Interno e del Collegio Sindacale.

**INDICARE SE IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI, PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE, HA DEFINITO LA REMUNERAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT* COERENTEMENTE CON LE POLITICHE AZIENDALI E HA ASSICURATO CHE LO STESSO SIA DOTATO DELLE RISORSE ADEGUATE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE RESPONSABILITÀ (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.1., SECONDA PARTE).**

Il Consiglio, sentito il parere del Comitato Remunerazioni ai sensi delle disposizioni Banca D'Italia in materia, approva la politica di remunerazione a favore dei responsabili di tutte le Funzioni di Controllo e quindi anche del responsabile del Servizio *Audit*. Le politiche di incentivazione sono elaborate in modo coerente con i compiti assegnati, avendo cura di evitare situazioni in conflitto rispetto alle aree aziendali soggette al loro controllo.

Per ulteriori dettagli si rimanda al documento "*Relazione annuale all'Assemblea degli Azionisti relativa alla politica di remunerazione di Gruppo*" e in particolare al paragrafo "*Remunerazione dei Responsabili delle Funzioni di Controllo*".

Nell'ambito dei processi di valutazione degli assetti organizzativi, *budgeting* e di valutazione dello SCI, il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo che il responsabile del Servizio *Audit* sia dotato di risorse adeguate per l'espletamento delle proprie responsabilità.

**INDICARE SE IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT* NON È RESPONSABILE DI ALCUNA AREA OPERATIVA E SE DIPENDE GERARCHICAMENTE DAL CONSIGLIO (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT. B).**

Il Responsabile del Servizio *Audit* non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative.

Egli riferisce del proprio operato al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Comitato Rischi, da cui dipende gerarchicamente.

**VERIFICA, SIA IN VIA CONTINUATIVA SIA IN RELAZIONE A SPECIFICHE NECESSITÀ E NEL RISPETTO DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI, L'OPERATIVITÀ E L'IDONEITÀ DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI, ATTRAVERSO UN PIANO DI AUDIT, APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, BASATO SU UN PROCESSO STRUTTURATO DI ANALISI E PRIORITIZZAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT.A)**

Il Responsabile della Funzione di Revisione Interna verifica l'operatività e idoneità dello sistema di controllo interno e gestione dei rischi. A tal fine si avvale delle attività di *auditing* svolte nel rispetto degli *standard* della pratica professionale.

Il responsabile della Funzione di Revisione Interna assicura la funzionalità complessiva dello SCI, relazionando periodicamente il Comitato Rischi ed il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nonché gli Organi competenti delle altre Società del Gruppo.

Per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo delle Società del Gruppo, il Servizio *Audit* adotta un piano di *audit* triennale, confermato annualmente, basato su un processo strutturato di analisi e valutazione di priorità dei principali rischi.

A tal fine, annualmente, sottopone:

- entro il mese di dicembre le linee guida alla base della pianificazione annuale/triennale all'approvazione del Comitato Rischi e del Consiglio della Capogruppo;
- entro il mese di febbraio, il piano sintetico delle verifiche previste per l'anno in corso e per il triennio sul Gruppo all'approvazione del Comitato Rischi e del Consiglio della Capogruppo;



- entro il mese di marzo il piano annuale (e triennale per le Società interessate) al Consiglio di Amministrazione di ogni Società del Gruppo, rimanendo a disposizione per eventuali specifiche richieste di variazione/integrazione da parte degli Organi stessi.

Eventuali modifiche sostanziali al piano sono portate all'approvazione del Comitato Rischi e dei Consigli di Amministrazione interessati, mentre la gestione corrente della pianificazione viene dettagliata in sede di consuntivazione annuale.

**HA AVUTO ACCESSO DIRETTO A TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT. C);**

Il Responsabile del Servizio *Audit* e per questi il Servizio *Audit*, ha avuto accesso a tutte le informazioni e documentazioni necessarie all'assolvimento dei propri controlli (sia presso gli Uffici centrali, sia presso le eventuali strutture periferiche) nel rispetto delle vigenti leggi e normative. Nell'ambito degli accertamenti effettuati dalla Funzione di Revisione Interna, nell'esercizio 2014, non sono emerse eccezioni a tale principio.

**HA PREDISPOSTO RELAZIONI PERIODICHE CONTENENTI ADEGUATE INFORMAZIONI SULLA PROPRIA ATTIVITA', SULLE MODALITA' CON CUI VIENE CONDOTTA LA GESTIONE DEI RISCHI NONCHE' SUL RISPETTO DEI PIANI DEFINITI PER IL LORO CENSIMENTO, OLTRE CHE UNA VALUTAZIONE SULL'IDONEITA' DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT. D) E LE HA TRASMESSE AI PRESIDENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NONCHE' ALL'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT F)**

Il responsabile del Servizio *Audit* predispone annualmente, con il supporto delle strutture del Servizio che dirige e sottopone al termine di ogni ciclo gestionale alla valutazione del Comitato Rischi e del Collegio Sindacale nonché all'approvazione del Consiglio:

- la rendicontazione sintetica dell'attività svolta nel Gruppo, compresi i controlli svolti sulle Funzioni Operative Importanti ("FOI") esternalizzate, gli eventuali scostamenti rispetto al piano generale approvato, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e gli interventi proposti per la rimozione degli stessi;
- una valutazione scaturita dalle attività svolte circa la completezza, adeguatezza, funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità dello SCI del Gruppo.

I contenuti di tale rendicontazione e la valutazione espressa dal Servizio *Audit* circa lo SCI del Gruppo sono funzionali alla predisposizione della relazione annuale che la Capogruppo è tenuta ad elaborare, per il tramite del Servizio *Audit* ed inviare annualmente a Banca d'Italia, tenuto conto delle rendicontazioni predisposte dalle altre Funzioni di Controllo.

Inoltre, sempre con cadenza annuale, il responsabile del Servizio *Audit* presenta agli Organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Amministratori Delegati e Direttori Generali) delle Società del Gruppo la rendicontazione sintetica delle attività svolta e dei risultati emersi.

**HA PREDISPOSTO TEMPESTIVAMENTE RELAZIONI SU EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT. E) E LE HA TRASMESSE AI PRESIDENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, DEL COMITATO DI CONTROLLO E RISCHI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' ALL'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5., LETT F)**

A ciascuna verifica effettuata segue la tempestiva predisposizione di un *report* di *auditing* contenente le risultanze emerse.

I *report* vengono trasmessi, oltre che ai responsabili delle Unità Organizzative oggetto di controllo ed alle relative Funzioni gerarchicamente superiori, ai Collegi Sindacali delle Società interessate, al Collegio Sindacale ed al Comitato Rischi della Capogruppo e, qualora i contenuti/risultati siano rilevanti, essi vengono inoltrati anche agli Organi aziendali (Direttore Generale/Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione) delle medesime Società ed al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.





**HA VERIFICATO, NELL'AMBITO DEL PIANO DI AUDIT, L'AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI INCLUSI I SISTEMI DI RILEVAZIONE CONTABILE (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.5, LETT.G)**

Il responsabile del Servizio *Audit* verifica, nell'ambito delle proprie attività e con il supporto del Servizio che dirige, l'affidabilità ed integrità dei sistemi informativi e delle informazioni contabili e gestionali.

**QUANTIFICARE LE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT PER L'ASSOLVIMENTO DEI PROPRI COMPITI.**

Il responsabile del Servizio *Audit* dispone di un *budget* per consulenze e partecipa al processo di *budgeting* nel corso del quale vengono identificate le esigenze delle varie strutture.

**ILLUSTRARE LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT.**

Nel corso del 2014, il responsabile della Funzione di Revisione Interna, per il tramite del Servizio *Audit*, ha effettuato numerosi interventi, in loco e a distanza, sia sui processi aziendali della Banca e delle varie Società del Gruppo, sia sulla rete di vendita (dipendenze, centri imprese e promotori finanziari). Le risultanze sono state ritualmente riportate agli Organi competenti. Di tali attività sono stati periodicamente informati il Comitato Rischi ed il Collegio Sindacale della Capogruppo.

L'attività del Servizio *Audit* si è altresì concentrata sul monitoraggio dell'effettiva risoluzione delle criticità individuate con l'attività di verifica, così da seguire l'evoluzione delle soluzioni suggerite in sede di intervento. La situazione delle criticità rilevate è stata rappresentata al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo: tale rendicontazione è funzionale alla valutazione dello stato dello SCI del Gruppo, ricavabile dalla numerosità e rilevanza delle criticità o punti di miglioramento individuati nei controlli aziendali, nonché dalla capacità di reazione delle Società. Nel periodo, il Servizio *Audit* è stato impegnato nello svolgimento di interventi richiesti dagli Organismi di Vigilanza (funzioni svolte dai Collegi Sindacali) in adempimento a dettati normativi e per l'erogazione di consulenze/presidi a favore di progetti a valere su tutto il Gruppo.

**INDICARE SE LA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT, NEL SUO COMPLESSO O PER SEGMENTI DI OPERATIVITÀ, È STATA AFFIDATA A UN SOGGETTO ESTERNO ALL'EMITTENTE, DOTATO DI ADEGUATI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ, INDIPENDENZA E ORGANIZZAZIONE. IN CASO AfferMATIVO, INDICARE L'IDENTITÀ DI TALE SOGGETTO, GLI EVENTUALI LEGAMI SOCIETARI CON L'EMITTENTE NONCHÉ LE MOTIVAZIONI PER CUI TALE FUNZIONE È STATA ESTERNALIZZATA (CRITERIO APPLICATIVO 7.C.6.).**

La Funzione di *Internal Audit* di Credito Emiliano non è affidata, né nel suo complesso né per segmenti di operatività, a soggetti esterni.

### 11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/2001

**INDICARE SE L'EMITTENTE E LE SOCIETÀ CONTROLLATE AVENTI RILEVANZA STRATEGICA HANNO ADOTTATO UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001. IN CASO AfferMATIVO, ILLUSTRARE SINTETICAMENTE TALE MODELLO, INDICANDO, IN PARTICOLARE, LE TIPOLOGIE DI REATO CHE IL MODELLO INTENDE PREVENIRE E LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DEPUTATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E L'OSSERVANZA DEL MODELLO STESSO, A TAL RIGUARDO PRECISANDO SE È STATA VALUTATA L'OPPORTUNITÀ DI ATTRIBUIRE LE FUNZIONI DI ORGANISMO DI VIGILANZA AL COLLEGIO SINDACALE (COMMENTO ALL'ART. 7 DEL CODICE).**

CREDEM si è dotata, con delibera assunta in data 19.12.2003, di un Modello Organizzativo e di Gestione ("MOG") specificamente mirato a prevenire che vengano commessi reati rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, da parte di propri esponenti, dipendenti e/o collaboratori.





Con delibere successive (l'ultima delle quali è del 16.10.2014) sono stati adottati interventi di sistemazione del MOG, per aggiornare il medesimo ed i relativi allegati in relazione alle variazioni normative ed alle intervenute modifiche alla struttura aziendale interna.

Il MOG:

- contempla tutte le fattispecie di reato che al 31.12.2014 risultavano inserite nel novero di quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti;
- intende prevenire la commissione di tutti i reati il cui rischio di commissione è stato ritenuto sussistente in ragione dello svolgimento di una precisa mappatura dei rischi e dei controlli insistenti su ogni unità aziendale in ragione dell'attività da ciascuna di esse svolta.

Con decorrenza 1.01.2014, anche in ottemperanza alle disposizioni impartite da Banca d'Italia con il 15° Aggiornamento della Circolare 263/2006, le funzioni di Organismo di Vigilanza sono svolte dal Collegio Sindacale.

Ai sensi del MOG, la vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 si articola nei seguenti aspetti:

- vigilare sulla effettiva attuazione del MOG, attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- valutare l'adeguatezza del MOG, in termini di efficacia nella prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG;
- presidiare l'aggiornamento in senso dinamico del MOG, tutte le volte in cui si verifichino presupposti esterni e/o interni alla stregua dei quali sorga la necessità di apportare correzioni ed adeguamenti.

All'indirizzo [http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx), è disponibile il documento "Standard etici ex D.Lgs. 231/2001" definito ai sensi delle previsioni contenute nel MOG vigente nonché parte di esso, nel quale CREDEM rende noto che:

- la propria attività viene svolta nel rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- la propria operatività è improntata al rispetto assoluto dei più elevati standard di professionalità, integrità, legalità, trasparenza, correttezza e buona fede, ritenuti condizione imprescindibile ai fini, tra l'altro, della tutela della sua affidabilità, reputazione ed immagine, nonché della sempre maggior soddisfazione della propria clientela;
- i terzi che entrano in contatto con Credito Emiliano sono tenuti a garantire comportamenti in linea con quelli adottati dalla Società.

Ciascuna delle Società controllate da CREDEM aventi rilevanza strategica ha adottato un proprio MOG ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

- finalizzato a presidiare i "rischi-reato" rilevanti ai sensi e per gli effetti del Decreto stesso;
- connotato da una precisa mappatura dei rischi e dei controlli posti a presidio delle attività a rischio reato svolte da ciascuna unità organizzativa.

Tale mappatura è sottoposta a costante aggiornamento in ragione delle novità normative progressivamente introdotte dal legislatore e delle variazioni organizzative interne a ciascuna Società.

In tutte le Società del Gruppo CREDEM dotate di MOG le funzioni di Organismo di Vigilanza sono svolte dal Collegio Sindacale.

#### **11.4 SOCIETÀ DI REVISIONE**

**FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:**

- **DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INCARICATA DELLA REVISIONE CONTABILE;**
- **DATA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO;**
- **SCADENZA DELL'INCARICO.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 2409-bis c.c., la revisione legale dei conti di CREDEM è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Di tale scelta, in conformità a quanto previsto dalla disciplina di settore, è stata data rappresentazione nello Statuto.

La scelta del revisore legale dei conti è effettuata a seguito di una accurata valutazione della professionalità e dell'esperienza della società di revisione.



L'Assemblea degli Azionisti del 30.04.2013, su proposta del Collegio Sindacale che, seguendo una prassi che pare ormai consolidata da parte delle principali società Italiane quotate ed in particolare delle principali banche Italiane, ha ritenuto opportuno predisporre per tempo le attività finalizzate a consentire il passaggio di consegne alla nuova società di revisione ed ha quindi deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2014 al 2022 compresi alla società Reconta Ernst & Young S.p.A.

Nella relazione della società di revisione legale è espresso anche il giudizio della società di revisione stessa ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

#### **11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI**

**INDICARE IL NOMINATIVO DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI, PRECISANDO IL RUOLO DA ESSO RICOPERTO NELL'EMITTENTE.**

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di CREDEM è il Sig. Paolo Tommasini, responsabile dell'Ufficio DDC - Direzione Documenti Contabili e di AMMIN - Servizio Amministrazione, di cui fanno parte gli Uffici Contabilità Generale, Amministrazione Controllate e Fiscale.

Tale incarico è stato conferito dal Consiglio di Amministrazione in data 13.09.2007, in conformità alle previsioni statutarie.

**INDICARE I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E LE MODALITÀ DI NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI PREVISTI DALLO STATUTO.**

Ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto sociale di CREDEM<sup>9</sup>, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con il parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Il Dirigente Preposto deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità e per un congruo periodo di tempo in imprese comparabili alla Società e con funzioni attinenti all'attività di redazione dei documenti contabili societari; ovvero l'espletamento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio e finanziario; o infine attraverso lo svolgimento di attività di insegnamento universitario in materie economiche.

Il Dirigente Preposto è in diretto collegamento funzionale col Consiglio di Amministrazione ed è revocabile dallo stesso Consiglio in qualunque tempo e per qualunque causa; in caso di revoca o decadenza deve essere sostituito dal Consiglio medesimo secondo quanto previsto dallo Statuto.

**INDICARE I POTERI E MEZZI DI CUI DISPONE IL PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI.**

Il Dirigente Preposto di CREDEM predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (anche semestrale), nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, ai sensi della normativa vigente.

Svolge le proprie funzioni con indipendenza, autonomia e adeguatezza di mezzi a disposizione. È a capo dell'Ufficio DDC - Direzione Documenti Contabili che, collocato in *staff* al Consiglio di Amministrazione, supporta l'adempimento di tutte le sue attività. Per espletare le proprie funzioni DDC può accedere liberamente a tutte le informazioni con impatto amministrativo-contabile riguardanti la Capogruppo e le Società controllate.

<sup>9</sup> Lo Statuto può essere consultato nel sito web di CREDEM al seguente indirizzo:  
[http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx)



In quest'ambito e per le citate finalità è stata conferita al Dirigente Preposto facoltà di disporre, anche in termini organizzativi, di risorse adeguate all'adempimento della propria funzione.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

**INDICARE NOMINATIVO, RUOLO, MODALITÀ DI NOMINA, POTERI E MEZZI DEI RESPONSABILI DEGLI ALTRI (EVENTUALI) RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI AVENTI SPECIFICI COMPITI IN TEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI (PRINCIPIO 7.P.3., LETT. C).**

Gli specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi sono anzitutto attribuiti alle specifiche funzioni contemplate dalle normative di settore (*Internal Audit, Compliance, Risk Management*).

Altri compiti in tema di controlli interni e gestione dei rischi sono attribuiti al Servizio Rischi, composto dalla Funzione di *Risk Management*, dall'Ufficio *Rating Office*, dalla Funzione di Controllo di Conformità e dalla Funzione Antiriciclaggio e dall'Ufficio Reclami, con l'obiettivo di assicurare una visione integrata dei rischi e dei controlli di secondo livello.

La responsabilità del Servizio Rischi è stata attribuita al Sig. Giuliano Baroni, con esperienza pluriennale in qualità di responsabile della Funzione di Controllo Interno del Gruppo CREDEM.

#### **11.6. COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI**

**INDICARE SE L'EMITTENTE HA PREVISTO MODALITÀ DI COORDINAMENTO TRA VARI I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI, COMITATO CONTROLLO E RISCHI, RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT*, DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI CON SPECIFICI COMPITI IN TEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI, COLLEGIO SINDACALE) (PRINCIPIO 7.P.3.).  
IN CASO Affermativo, ILLUSTRARE SINTETICAMENTE TALI MODALITÀ DI COORDINAMENTO.**

Credito Emiliano ha previsto specifiche modalità di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

In particolare il Consiglio, in data 26.06.2014 ha deliberato il "Documento di Coordinamento tra Organi Aziendali e Funzioni di Controllo", al fine di definire, per CREDEM "[...] i compiti e le responsabilità dei vari organi e funzioni di controllo, i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali e, nel caso in cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione [...]"<sup>10</sup>.

Nell'ambito delle proprie responsabilità, Credito Emiliano svolge attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio sia con riferimento agli aspetti gestionali che all'impianto dello SCI ed alla verifica del suo corretto funzionamento. Nel contesto descritto, la Capogruppo ha dotato il Gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consente l'effettivo presidio sia sulle scelte strategiche dello stesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole realtà controllate.

In generale, tenendo anche in considerazione le disposizioni in materia di organizzazione e controllo dei soggetti diversi dalle banche, il Gruppo Credem ha definito:

- procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le Società appartenenti al Gruppo e la Capogruppo per tutte le aree di attività;
- meccanismi di integrazione dei processi amministrativo/contabili al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
- processi operativi che consentano a livello accentrato la misurazione, la gestione ed il controllo di tutti i rischi assunti dal Gruppo a livello consolidato;

<sup>10</sup> Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 263/2006, Cap. 7, Sez. II, Par. 5.



- sistemi per monitorare i flussi finanziari, le relazioni di credito e le altre relazioni fra i soggetti componenti il Gruppo;
- controlli sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza informatica e di continuità operativa definiti per l'intero Gruppo e le singole entità appartenenti allo stesso.

Fermo restando quanto fin qui descritto, ciascuna Società del Gruppo si è dotata di un proprio SCI coerente con la strategia e la politica in materia di controlli definita dal Gruppo stesso, fermo restando il rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Con specifico riferimento a Credem International (Lux) S.A., unica controllata estera, la Capogruppo nel rispetto dei vincoli normativi locali ha adottato tutte le iniziative volte a garantire standard di controllo e presidi comparabili a quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza Italiane.



## 12.0 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

**ILLUSTRARE SINTETICAMENTE LA PROCEDURA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO DAL REGOLAMENTO PARTI CORRELATE CONSOB E/O INDICARE DOVE TALE PROCEDURA PUÒ ESSERE CONSULTATA SUL SITO WEB DELL'EMITTENTE.**

A seguito dell'emanazione della delibera 17221 del 12.03.2010 con cui Consob ha approvato il regolamento recante le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate con l'obiettivo di fissare le regole di riferimento per assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e la correttezza procedurale di tali operazioni, il Consiglio di Amministrazione di CREDEM ha adottato i seguenti provvedimenti:

- approvazione di un regolamento primario che detta regole e modalità per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, realizzate direttamente o per il tramite di Società controllate, in conformità alla disciplina rilevante (regolamento "Disciplina delle operazioni con parti correlate"), attraverso:
  - la determinazione delle competenze deliberative;
  - l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, nonché degli eventuali casi di esclusione;
  - la fissazione delle modalità con cui si istruiscono e si approvano tali operazioni;
  - la fissazione delle modalità e dei tempi con cui le informazioni e i documenti devono essere fornite agli Organi sociali ed al Comitato Amministratori Indipendenti.
- Approvazione di un manuale operativo che declina nel dettaglio le modalità operative di attuazione del regolamento primario (sostituito dal 31.12.2012 dal manuale operativo "Disciplina delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati" al fine di recepire in un unico documento le disposizioni dei regolamenti interni di CREDEM sulle operazioni con parti correlate, di emanazione Consob, e soggetti collegati, quest'ultima di emanazione Banca d'Italia con specifico riguardo alle banche).
- Costituzione del Comitato di Amministratori Indipendenti (già Comitato Parti Correlate), composto da 3 Amministratori indipendenti, sul quale sono confluiti gli adempimenti previsti dalla disciplina delle operazioni con parti correlate (Consob) e da quella relativa alle operazioni con soggetti collegati (Banca d'Italia).

In conformità alle previsioni del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, in CREDEM sono previste differenti modalità deliberative delle operazioni poste in essere con parti correlate, a seconda che queste siano di maggiore o minore rilevanza, fermi i casi di esclusione previsti dalla procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Le procedure interne prevedono, inoltre, un'informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sui pareri sia positivi che negativi rilasciati in merito alle operazioni di minor rilevanza.

Per le operazioni c.d. "esigue", "ordinarie" e per "altre operazioni" come quelle infragruppo, è prevista un'esenzione di tipo informativo e procedurale.

Il Consiglio di Amministrazione di CREDEM valuta periodicamente l'adeguatezza delle procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate tenuto conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente nella normativa di riferimento, nonché dell'efficacia dimostrata dalle stesse nella prassi applicativa.

La procedura, contenuta nel regolamento interno "Disciplina delle operazioni con parti correlate", è consultabile sul sito internet della società [www.credem.it](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx) al seguente indirizzo: [http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx)

Le informazioni sulle operazioni infragruppo e sulle operazioni con altre parti correlate, rilevate tramite apposita procedura informatica, sono indicate nella Nota Integrativa, nell'ambito dell'analisi della composizione delle voci di bilancio (parte H – Operazioni con parti correlate).



CREDEM ha approvato anche il regolamento "Disciplina delle Operazioni con Soggetti Collegati"<sup>12</sup> in ottemperanza alle relative disposizioni normative dettate da Banca d'Italia (circolare n. 263 del 27.12.2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Titolo V, entrate in vigore dal 31.12.2012), in cui sono declinate specifiche procedure deliberative che identificano:

- i criteri per la rilevazione delle operazioni con soggetti collegati e in particolare quelle da considerare "di maggiore rilevanza";
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni, distinguendo tra operazioni di maggiore e minore rilevanza, chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento degli Amministratori indipendenti;
- i profili che attengono alla definizione di ruoli e compiti delle diverse componenti del Gruppo bancario;
- i casi di "esclusione" o "esenzione/deroga", ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di significativi interessi di altri soggetti collegati;
- i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Entro il 31.12.2012 CREDEM ha, pertanto:

- formalizzato - in relazione agli assetti organizzativi ed allo SCI al fine di assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina - le "politiche di gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati";
- formalizzato alle Società del Gruppo specifiche linee guida per garantire il recepimento della menzionata normativa;
- predisposto idonee procedure operative, contenute in un apposito manuale denominato "Manuale operativo disciplina delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati", che ha sostituito il precedente manuale operativo redatto ai sensi della delibera Consob 17221 e recepito in un unico documento le disposizioni dei due regolamenti interni di CREDEM sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
- aggiornato le disposizioni del regolamento "Parti Correlate" adottato ai sensi della delibera Consob 17221, per recepire le scelte di convergenza tra le normative Consob e Banca d'Italia e rendere coerenti le due procedure deliberative per quanto possibile.

**INDICARE SE IL CONSIGLIO HA ADOTTATO SOLUZIONI OPERATIVE IDONEE AD AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE ED UNA ADEGUATA GESTIONE DELLE SITUAZIONI IN CUI UN AMMINISTRATORE SIA PORTATORE DI UN INTERESSE PER CONTO PROPRIO O DI TERZI**

Fermo il rispetto del principio di cui all'art. 2391 c.c. in tema di interessi degli amministratori, trova applicazione necessaria in CREDEM il disposto dell'art. 136 del TUB in tema di obbligazioni degli esponenti bancari, ai sensi del quale costoro "possono assumere obbligazioni, direttamente o indirettamente, nei confronti della banca che amministrano, dirigono o controllano soltanto previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole dei componenti l'organo di controllo, fermi gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori". A tal fine, gli Esponenti aziendali sono tenuti a dare comunicazione dei soggetti – persone fisiche o giuridiche – in capo ai quali il radicarsi di eventuali rapporti possa integrare la fattispecie di obbligazione indiretta riferibile sostanzialmente agli esponenti bancari. Un'apposita procedura informatica consente di mantenere aggiornate le posizioni relative agli Esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 136 del TUB e della normativa inerente le parti correlate.

Nel caso di operazione posta in essere con una parte correlata che sia esponente bancario o un soggetto ad esso riferibile, la stessa ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del D.Lgs. 385/93. Pertanto, l'Organo amministrativo dovrà approvare l'operazione all'unanimità, con il parere favorevole dei membri dell'Organo di controllo, indicando nel verbale di approvazione le

<sup>12</sup> Il regolamento "Disciplina delle Operazioni con Soggetti Collegati" è consultabile sul sito internet della Società al seguente indirizzo:  
[http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx)





**CREDITO EMILIANO S.p.A.**

motivazioni in merito all'interesse della Società ed al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

## 13.0 NOMINA DEI SINDACI

### FORNIRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE NORME APPLICABILI ALLA NOMINA E ALLA SOSTITUZIONE DEI SINDACI

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale ed in conformità alle previsioni normative, la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nel rispetto dei criteri di composizione di genere previsti dalla legge 120/2011 e nelle quali i candidati sono elencati mediante di un numero progressivo.

Le liste sono depositate dai soggetti legittimati presso la Sede sociale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ogni lista riporta il nome di almeno 5 candidati, dei quali 3 candidati a Sindaco effettivo e di almeno 2 candidati a Sindaco supplente in ordine numerico progressivo di preferenza. I primi nominativi di candidati devono appartenere al genere meno rappresentato nel numero previsto dalla normativa vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soggetti legittimati che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale delle azioni aventi diritto di voto necessarie per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori (nell'Assemblea del 30.04.2013 che ha eletto il Collegio Sindacale in carica, l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria).

Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni e dalle dichiarazioni previste dalla disciplina applicabile e comunque dalle informazioni relative all'identità di coloro che hanno presentato le liste con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. La titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo legittimato, ovvero del gruppo di legittimati presentanti la lista, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Sede sociale.

Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i soggetti legittimati devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente alle liste devono essere depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e, per il caso di nomina, la irrevocabile accettazione dell'incarico nonché l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- le dichiarazioni dei soggetti legittimati che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i soggetti legittimati che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ciascun soggetto legittimato, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge e dello Statuto sociale.

Se risultano presentate più liste, la lista che ottiene la maggioranza dei consensi esprime 2 Sindaci effettivi ed 1 Sindaco supplente. I restanti esponenti del Collegio (1 Sindaco effettivo ed 1 Sindaco supplente) sono espressi da quella lista presentata da soggetti legittimati che non siano collegati ai soggetti legittimati di riferimento ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per i sindaci delle società quotate che ha ottenuto il maggior numero di consensi dopo quella più votata.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di



Azionisti e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

La presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dal soggetto eletto quale Sindaco effettivo della lista di minoranza.

Se risulta presentata una sola lista, i componenti del Collegio Sindacale sono espressi dall'unica lista utile e la presidenza del Collegio Sindacale viene assunta dall'esponente indicato al numero 1 dell'unica lista utile. Qualora entro il termine ultimo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente con delibera assunta a maggioranza dei votanti avendo cura di rispettare il criterio di riparto vigente per assicurare l'equilibrio tra i generi, previsto dalla normativa, anche regolamentare in essere.

La revoca dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge. In caso di cessazione di un Sindaco effettivo subentra il supplente appartenente alla medesima lista che abbia espresso il Sindaco cessato, avendo cura di rispettare l'appartenenza al genere del Sindaco cessato, anche in deroga al criterio di anzianità. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione del Sindaco cessato nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi, subentrerà il supplente anche appartenente al genere più rappresentato, il quale resterà in carica sino alla prima Assemblea utile. Per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di legge, avendo cura di rispettare l'appartenenza al genere del soggetto sostituito, senza tener conto del sistema del voto di lista. In caso di necessità di reintegrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea procede alla nomina o alle sostituzioni richieste nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e nel rispetto del criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, conformemente a quanto disciplinato dalla normativa vigente.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente, anche regolamentare; osservano le disposizioni attuative di legge relative ai limiti al cumulo degli incarichi e non possono ricoprire cariche in Organi diversi da quelli di controllo in altre Società del Gruppo CREDEM.

## 14.0 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis comma 2, lettera d) TUF)

### FORNIRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE.

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 membri effettivi (di cui 2 di sesso maschile e uno di sesso femminile) e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30.04.2013 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e scadranno alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2015. In assenza di liste previamente depositate, conformemente alle previsioni statutarie, la proposta di nomina dei Sindaci è stata formulata direttamente in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. La nomina dell'attuale Collegio Sindacale è stata approvata con il voto favorevole del 77,79% del capitale sociale.

Nessun cambiamento nella composizione del Collegio Sindacale è intervenuto a far data dalla chiusura dell'esercizio 2014.

I componenti del Collegio Sindacale hanno certificato sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Sindaco.

Per quanto attiene ai componenti effettivi, la verifica in ordine all'esclusione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché alla sussistenza dei suddetti requisiti di legge è stata altresì effettuata:

- in data 17.12.2014, dal Collegio Sindacale stesso in occasione dello svolgimento del "processo di autovalutazione", condotto in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Circolare 285;
- in data 18.12.2014, dal Consiglio di Amministrazione.

Nel 2014 si sono tenute n. 28 riunioni del Collegio Sindacale (frequenza media: 2,3 riunioni al mese), per una durata media di circa 2 ore e 28 minuti, con una percentuale media di partecipazione pari al 98,8% (una sola assenza peraltro giustificata).

Per quanto attiene alle partecipazioni alle riunioni degli Organi sociali alle quali il Collegio Sindacale è tenuto a partecipare, nel 2014, si sono consolidate le seguenti evidenze:

- rispetto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, la percentuale media di partecipazione è del 100%;
- rispetto alle riunioni del Comitato Esecutivo, la percentuale media di partecipazione è del 94,43% (tutte le assenze sono sempre state giustificate dai Sindaci di volta in volta interessati);
- rispetto all'Assemblea degli Azionisti (30.04.2014), la percentuale di partecipazione è del 100%.

Con riferimento all'esercizio in corso alla data di approvazione della Relazione sono state tenute 7 riunioni.

Nessun cambiamento nella composizione del Collegio Sindacale è intervenuto a far data dalla chiusura dell'esercizio.

Per maggiori dettagli si rimanda alla [Tabella 3 – "Struttura del Collegio Sindacale"](#) in appendice.

#### INDICARE SE IL COLLEGIO SINDACALE:

- HA VERIFICATO L'INDIPENDENZA DEI PROPRI MEMBRI NELLA PRIMA OCCASIONE UTILE DOPO LA LORO NOMINA, SPECIFICANDO I CRITERI DI VALUTAZIONE CONCRETAMENTE APPLICATI (ART. 114-NOVIES, COMMA 1-BIS, REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB E CRITERIO APPLICATIVO 8.C.1.);
- HA VERIFICATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO IL PERMANERE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO AI PROPRI MEMBRI (CRITERIO APPLICATIVO 8.C.1.);
- NELL'EFFETTUARE LE VALUTAZIONI DI CUI SOPRA HA APPLICATO (TRA GLI ALTRI) TUTTI I CRITERI PREVISTI DAL CODICE CON RIFERIMENTO ALL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (CRITERIO APPLICATIVO 8.C.1.).

ESPORRE L'ESITO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE (CRITERIO APPLICATIVO 8.C.1.).

Il Collegio Sindacale ha verificato in data 19.03.2014 l'indipendenza dell'Organo prevista dal TUF e dal Codice.

In tale occasione, il Collegio Sindacale ha verificato il possesso da parte di tutti i membri del Collegio:

- dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- dei requisiti di indipendenza così come previsti dal Codice cui CREDEM aderisce, precisando che per il Sindaco supplente Sig. Gianni Tanturli il requisito di indipendenza è valutato in deroga a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, avendo ricoperto l'incarico di membro del Collegio Sindacale da oltre 9 anni.

Nell'ambito del "processo di autovalutazione" condotto ai sensi della Circolare 285, il Collegio Sindacale, in data 17.12.2014, ha verificato con riferimento a ciascun Sindaco effettivo il possesso tra l'altro dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98, così come declinati anche dalle Linee Guida del Collegio Sindacale, nonché ai sensi del criterio applicativo 8.C.1. (che rinvia al criterio applicativo 3.C.1. "dedicato" agli Amministratori) del Codice.

**QUALORA AI FINI DELLA VALUTAZIONE FOSSERO STATI APPLICATI CRITERI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALL'ART. 148, COMMA 3, DEL TUF, QUELLI PREVISTI DA NORMATIVE DI SETTORE EVENTUALMENTE APPLICABILI E QUELLI PREVISTI DAL CODICE, INDICARE TALI CRITERI.**

Il Collegio Sindacale ha valutato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice.

I requisiti di cui all'art. 148, comma 3 del TUF sono stati declinati:

- in considerazione delle prescrizioni dettate da Banca d'Italia con la Circolare 285 (e.g. esame e valutazione degli eventuali rapporti creditizi con la Società riconducibili al Sindaco);
- fermi restando i criteri oggetto delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale" (redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed in vigore dall'1.01.2012);
- in analogia con quanto previsto per i Consiglieri indipendenti del Consiglio di Amministrazione e con l'intento di garantire coerenza "inter-organica" al concetto di indipendenza.

**INDICARE SE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA CURATO CHE I SINDACI POSSANO PARTECIPARE, SUCCESSIVAMENTE ALLA NOMINA E DURANTE IL MANDATO, A INIZIATIVE FINALIZZATE A FORNIRE LORO UN'ADEGUATA CONOSCENZA DEL SETTORE DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA L'EMITTENTE, DELLE DINAMICHE AZIENDALI E DELLA LORO EVOLUZIONE, NONCHÉ DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO (CRITERIO APPLICATIVO 2.C.2.).  
IN CASO POSITIVO, DESCRIVERE BREVEMENTE TALI INIZIATIVE.**

Nell'ambito delle attività a questi istituzionalmente spettanti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha curato e riscontrato che le iniziative finalizzate a fornire un'adeguata conoscenza del settore di attività, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento, sono state rese disponibili ed accessibili a tutti i Sindaci, anche nel corso della partecipazione alle adunanze consiliari ed alle altre riunioni di singoli Comitati.

I Sindaci, al pari dei componenti del Consiglio di Amministrazione, hanno partecipato al piano formativo dedicato ai componenti degli Organi sociali e sono stati destinatari di flussi informativi mediante:

- reportistica e aggiornamenti normativi redatti dal Servizio Rischi (*Risk Management, Compliance*, Funzione Antiriciclaggio);
- reportistica e aggiornamenti redatti dal Servizio Audit;
- reportistica e aggiornamenti redatti dalla *Business Unit* Finanza;
- reportistica e aggiornamenti redatti dalla *Business Unit* Commerciale;
- reportistica e aggiornamenti redatti dal Servizio Crediti;
- reportistica e aggiornamenti redatti dai comitati consiliari ed interfunzionali;
- incontri con i diversi Servizi che compongono le Unità Organizzative della Banca.

**INDICARE SE L'EMITTENTE PREVEDE CHE IL SINDACO CHE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, ABBAIA UN INTERESSE IN UNA DETERMINATA OPERAZIONE DELL'EMITTENTE INFORMI TEMPESTIVAMENTE E IN MODO ESAURIENTE GLI ALTRI SINDACI E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCA NATURA, TERMINI, ORIGINE E PORTATA DEL PROPRIO INTERESSE (CRITERIO APPLICATIVO 8.C.3.).**



In CREDEM trova applicazione, in quanto banca, la procedura autorizzativa prevista dall'art. 136 del TUB nel caso di obbligazioni contratte dai membri del Collegio Sindacale, direttamente o indirettamente, con la banca nella quale esercitano l'incarico.

**INDICARE SE IL COLLEGIO SINDACALE, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ, SI È COORDINATO CON LA FUNZIONE DI *INTERNAL AUDIT* E CON IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI (OVE COSTITUITI) (CRITERI APPLICATIVI 8.C.4. E 8.C.5.).  
IN CASO AFFERMATIVO, INDICARE LE MODALITÀ DEL COORDINAMENTO.**

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la Funzione di Controllo Interno e con il Comitato Rischi (fino al 16.10.2014, Comitato per il Controllo Interno), attraverso il continuo dialogo ed il fattivo scambio di informazioni, nonché attraverso la partecipazione alle riunioni del predetto Comitato. Inoltre, il Collegio Sindacale è legittimato a partecipare anche alle riunioni del Comitato Rischi (percentuale media di partecipazioni dei Sindaci, nel 2014, pari al 90%. In ogni caso si è sempre registrata la presenza di almeno un Sindaco alle adunanze del predetto Comitato).





## 15.0 RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

**INDICARE SE L'EMITTENTE HA ISTITUITO UN'APPOSITA SEZIONE NELL'AMBITO DEL PROPRIO SITO INTERNET, FACILMENTE INDIVIDUABILE ED ACCESSIBILE, NELLA QUALE SONO MESSE A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI CONCERNENTI L'EMITTENTE CHE RIVESTONO RILIEVO PER I PROPRI AZIONISTI, IN MODO DA CONSENTIRE A QUESTI ULTIMI UN ESERCIZIO CONSAPEVOLE DEI PROPRI DIRITTI.**

Per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni che rivestono rilievo per i propri Azionisti, CREDEM ha istituito un'apposita sezione (*Investor Relation*<sup>13</sup>) nell'ambito del proprio sito *web*, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti l'andamento in borsa del titolo, la struttura e gli Organi sociali, bilanci e dati di sintesi, *rating*, calendario degli eventi societari e presentazioni. Le informazioni relative alla *Corporate Governance* sono pubblicate nella relativa sezione<sup>14</sup>.

Tutti i documenti e le informazioni sono reperibili in Italiano ed in inglese.

**INDICARE SE È STATO IDENTIFICATO UN RESPONSABILE INCARICATO DELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI (*INVESTOR RELATIONS MANAGER*) (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.1.). IN CASO Affermativo INDICARE IL NOMINATIVO.**

L'*Investor Relation Manager*, Sig. Daniele Morlini, è responsabile dell'Ufficio REI - *Investor Relation*.

**INDICARE SE È STATA VALUTATA LA COSTITUZIONE DI UNA STRUTTURA AZIENDALE INCARICATA DI GESTIRE I RAPPORTI CON GLI AZIONISTI (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.1.). IN CASO Affermativo, INDICARE SE TALE STRUTTURA È STATA COSTITUITA.**

E' presente una struttura incaricata di gestire il dialogo con gli investitori (*team di Investor Relation*), contattabile con le modalità indicate nel sito *web* di CREDEM al seguente indirizzo: [http://www.credem.it/Investor\\_Relations/Pagine/Contatti.aspx](http://www.credem.it/Investor_Relations/Pagine/Contatti.aspx)

**INDICARE EVENTUALI ULTERIORI INIZIATIVE INTRAPRESE PER RENDERE TEMPESTIVO ED AGEVOLE L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CONCERNENTI L'EMITTENTE CHE RIVESTONO RILIEVO PER I PROPRI AZIONISTI.**

All'interno del sito *web* di CREDEM, nella sezione "Assemblee"<sup>15</sup>, è disponibile il Regolamento Assembleare, nonché tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

<sup>13</sup> La sezione *Investor Relation* può essere consultata al seguente indirizzo *web*:

[http://www.credem.it/Investor\\_Relations/Pagine/Home\\_Investor\\_Relations.aspx](http://www.credem.it/Investor_Relations/Pagine/Home_Investor_Relations.aspx)

<sup>14</sup> La sezione *Corporate Governance* può essere consultata al seguente indirizzo *web*:

[http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance.aspx)

<sup>15</sup> La sezione *Assemblee* può essere consultata al seguente indirizzo *web*:

[http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance\\_Assemblee\\_Credem.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance_Assemblee_Credem.aspx)



## 16.0 ASSEMBLEE (ex art. 123-*bis* comma 2, lettera c) TUF)

**DESCRIVERE I MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, I SUOI PRINCIPALI POTERI, I DIRITTI DEGLI AZIONISTI E LE MODALITÀ DEL LORO ESERCIZIO, SE DIVERSI DA QUELLI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI APPLICABILI IN VIA SUPPLETIVA.**

Le Assemblee rappresentano un'opportunità privilegiata per instaurare un dialogo proficuo tra Azionisti ed Amministratori e costituiscono altresì un'occasione per la comunicazione agli Azionisti di notizie sulla Società, nel rispetto del principio della parità informativa e conformemente alla disciplina sulle informazioni privilegiate.

Ai sensi di Statuto, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno nei termini di legge, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla normativa vigente e dallo Statuto alla Sua competenza. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla normativa vigente.

Nel dettaglio, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, con le formalità previste dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società, nonché con le altre modalità previste da appositi regolamenti Consob, anche mediante pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani. Nel rispetto della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione può pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea, anche solo per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Finanza e Mercati"; "Italia Oggi". La documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno, unitamente all'avviso di convocazione, viene in ogni caso resa disponibile sul sito *web* di CREDEM.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza, il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso i suoi incaricati, verificare il diritto di intervento, anche per delega, dei legittimati al diritto di voto; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea ed il *quorum* necessario per ciascuna deliberazione; dirigere e regolare la procedura delle discussioni e disciplinare i relativi interventi.

Per la validità delle deliberazioni assembleari in prima, in seconda e nelle successive convocazioni, si applicano le norme di legge. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale.

Il funzionamento delle Assemblee, in particolare, è disciplinato nell'apposito Regolamento assembleare.

L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa secondaria. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati:

- approva le politiche di remunerazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato;
- approva i piani basati su strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 58/98;
- delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati ovvero sulle relative autorizzazioni relative ad operazioni con parti correlate o soggetti correlati che le procedure adottate dalla Banca ovvero la normativa di settore riservino all'Assemblea degli Azionisti;
- delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti correlati concluse nei casi di urgenza in deroga alle previsioni normative.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2 c.c., le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-*ter* c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.



Possono intervenire all'Assemblea i legittimati al diritto di voto ai sensi di legge. Il diritto di intervento e le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

L'Azionista ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare, ai sensi della normativa in vigore, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento assembleare. Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di legge, la delega può essere conferita anche in via elettronica. Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata alla Società in via elettronica mediante invio del *file*, munito della firma digitale del delegante, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Il regolamento assembleare che CREDEM ha adottato, disciplina tra l'altro il diritto di intervento dei legittimati al diritto di voto su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

**INDICARE EVENTUALI INIZIATIVE INTRAPRESE PER RIDURRE I VINCOLI E GLI ADEMPIMENTI CHE RENDONO DIFFICOLTOSO OD ONEROSO L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI AZIONISTI (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, VOTO PER CORRISPONDENZA, VOTO TELEMATICO, COLLEGAMENTI AUDIOVISIVI).**

Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare, ai sensi della normativa in vigore, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento assembleare. Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, la Banca designa per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli Azionisti possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Ferme restando le modalità eventualmente stabilite con apposito regolamento ai sensi di legge, la delega può essere conferita anche via elettronica. Salvo diverse prescrizioni normative, la delega può essere notificata a CREDEM in via elettronica mediante invio del *file*, munito della firma digitale del delegante, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo, anch'esso di posta elettronica certificata, indicato nell'avviso di convocazione.

CREDEM, ad oggi, non ha adottato meccanismi di voto a distanza tenuto conto delle proprie peculiarità (società quotata con un capitale fortemente concentrato in capo ad un unico Azionista detentore di un'interessenza partecipativa del 76,87%) e del contributo derivante dal confronto diretto tra gli Azionisti in Assemblea, laddove il maggior rilievo è rivestito proprio dalle considerazioni e osservazioni rese attraverso la diretta presenza dagli Azionisti.

**INDICARE SE GLI AZIONISTI CHE CONTROLLANO L'EMITTENTE (O, IN MANCANZA, QUELLI CHE SONO IN GRADO DI ESERCITARE SU DI ESSO UN'INFLUENZA NOTEVOLE) HANNO COMUNICATO AL PUBBLICO CON CONGRUO ANTICIPO LE PROPOSTE DA ESSI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO AD ARGOMENTI SUI QUALI NON ERA STATA FORMULATA DAGLI AMMINISTRATORI UNA SPECIFICA PROPOSTA (COMMENTO ALL'ART. 9 DEL CODICE).**

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da loro predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno predisponendo anche una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'Organo di amministrazione entro il termine previsto dal citato articolo.

Alla data di approvazione della presente Relazione, la fattispecie oggetto di interesse in questa sede non risulta essersi verificata, poiché Credemholding S.p.A., Azionista di controllo di CREDEM, non risulta aver avanzato proposte da sottoporre all'Assemblea in merito ad argomenti sui quali non era stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta.



**INDICARE SE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PROPOSTO ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA UN REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'ORDINATO E FUNZIONALE SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI ASSEMBLEARI (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.3.).**

**OVE TALE REGOLAMENTO SIA STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA, DESCRIVERNE I PRINCIPALI CONTENUTI O, NEL CASO SIA DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE, INSERIRE IL RIFERIMENTO PRECISO ALLA PAGINA WEB IN CUI IL REGOLAMENTO PUÒ ESSERE CONSULTATO.**

Sin dall'Assemblea del 30.04.2002 CREDEM ha adottato un regolamento assembleare per assicurare l'ordinato e funzionale svolgimento delle assise. Il relativo testo è consultabile sul sito *web* di CREDEM, nella sezione *Chi Siamo - Assemblee*<sup>16</sup>.

Nel regolamento vengono altresì disciplinati: l'intervento, la partecipazione e l'assistenza all'Assemblea, la legittimazione a intervenire, l'accesso ai locali della riunione, gli interventi e le repliche, i poteri del Presidente e la votazione.

**INDICARE LE MODALITÀ MEDIANTE LE QUALI È GARANTITO IL DIRITTO DI CIASCUN SOCIO DI PRENDERE LA PAROLA SUGLI ARGOMENTI POSTI IN DISCUSSIONE (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.3).**

L'art. 6 del regolamento assembleare dispone che il Presidente dell'Assemblea regoli la discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci ed a coloro che l'abbiano richiesta a norma sempre dell'art. 6. I legittimati all'esercizio del diritto di voto, diversi dal rappresentante designato dalla Società, possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e potendo altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Il Presidente, per garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento. Il rappresentante designato dalla Società esercita l'eventuale delega unicamente mediante diritto al voto, senza possibilità di chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione o altre richieste di intervento. Gli aventi diritto possono formulare domande anche prima dell'Assemblea (almeno 3 giorni lavorativi precedenti l'Assemblea) sulle materie poste all'ordine del giorno inviando le specifiche richieste all'Ufficio AZI - Azionisti. La richiesta deve essere corredata dalla firma autografa e dalla copia di un valido documento di identità del richiedente. La richiesta può altresì essere inviata in forma elettronica mediante invio del *file*, munito della firma digitale del richiedente, a mezzo di posta elettronica certificata del richiedente all'indirizzo [soci@pec.gruppocredem.it](mailto:soci@pec.gruppocredem.it). Le domande che gli aventi diritto formulano prima dell'Assemblea possono essere un massimo di 5 per ogni argomento posto all'ordine del giorno. Ciascun avente diritto ha facoltà di formulare domande prima dell'Assemblea in un unico contesto, non considerandosi le richieste pervenute successivamente alla prima.

Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dagli aventi diritto prima dell'Assemblea alle quali non sia già stata data risposta da parte della Banca.

Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dagli aventi diritto prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte di CREDEM, può predeterminare la durata degli interventi e delle repliche per garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Salvo diversa disposizione del Presidente, di norma gli interventi hanno una durata non superiore a 10 minuti e le repliche a 5. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

**INDICARE IL NUMERO DI AMMINISTRATORI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA. INDICARE INOLTRE SE IL CONSIGLIO HA RIFERITO IN ASSEMBLEA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E PROGRAMMATA E SI È ADOPERATO PER**

<sup>16</sup> Si riporta l'indirizzo del sito web di CREDEM ove è consultabile il Regolamento assembleare:

[http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance\\_Assemblee\\_Credem.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance_Assemblee_Credem.aspx)



**ASSICURARE AGLI AZIONISTI UN'ADEGUATA INFORMATIVA CIRCA GLI ELEMENTI NECESSARI PERCHÉ ESSI POTESSE ASSUMERE, CON COGNIZIONE DI CAUSA, LE DECISIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.2.)**

All'ultima Assemblea degli Azionisti del 30.04.2014 hanno partecipato n. 11 Amministratori su 12.

Il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea sull'attività svolta e programmata nell'ambito della relazione sulla gestione.

Il Consiglio si adopera per assicurare agli Azionisti adeguata informativa sugli elementi necessari affinché possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare, in particolare curando che le relazioni degli Amministratori e l'ulteriore documentazione informativa siano rese disponibili nei tempi previsti dalle vigenti prescrizioni normative e regolamentari<sup>17</sup>.

**INDICARE SE IL PRESIDENTE (O ALTRO COMPONENTE) DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE HA RIFERITO AGLI AZIONISTI SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COMITATO (COMMENTO ALL'ART. 6 DEL CODICE).**

CREDEM, in quanto banca, applica la normativa dettata da Banca d'Italia in tema di politiche di remunerazione e, in tale contesto, riferisce annualmente all'Assemblea degli Azionisti. Proprio in occasione della redazione dell'annuale relazione per gli Azionisti, viene riportato l'operato del Comitato Remunerazioni in relazione alle relative remunerazioni. L'annuale relazione per gli Azionisti viene illustrata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale è altresì componente del Comitato Remunerazioni.

**INDICARE SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SI SONO VERIFICATE VARIAZIONI SIGNIFICATIVE NELLA CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO DELLE AZIONI DELL'EMITTENTE O NELLA COMPOSIZIONE DELLA SUA COMPAGINE SOCIALE.  
IN CASO AFFERMATIVO, PRECISARE SE IL CONSIGLIO HA VALUTATO L'OPPORTUNITÀ DI PROPORRE ALL'ASSEMBLEA MODIFICHE DELLO STATUTO IN MERITO ALLE PERCENTUALI STABILITE PER L'ESERCIZIO DELLE AZIONI E DELLE PREROGATIVE POSTE A TUTELA DELLE MINORANZE E IN TAL CASO RIPORTARE L'ESITO DI TALI VALUTAZIONI (CRITERIO APPLICATIVO 9.C.4.).**

La capitalizzazione di mercato di CREDEM nel corso dell'esercizio 2014 è aumentata riflettendo principalmente l'andamento dei prezzi dei titoli bancari europei.

Nello stesso periodo non si sono verificate variazioni significative nella composizione della compagine sociale; pertanto, il Consiglio non ha ravvisato l'opportunità di proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

<sup>17</sup> Il materiale relativo ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea viene messo a disposizione nel sito web di CREDEM, nella sezione "Chi Siamo - Assemblee", al seguente indirizzo [http://www.credem.it/Company\\_Profile/Pagine/Corporate\\_Governance\\_Assemblee\\_Credem.aspx](http://www.credem.it/Company_Profile/Pagine/Corporate_Governance_Assemblee_Credem.aspx)



## 17.0 ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

**ILLUSTRARE LE EVENTUALI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO – ULTERIORI RISPETTO A QUELLE GIÀ INDICATE NEI PUNTI PRECEDENTI – EFFETTIVAMENTE APPLICATE DALL’EMITTENTE AL DI LÀ DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE NORME LEGISLATIVE O REGOLAMENTARI.**

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati specializzati interfunzionali, dedicati al presidio periodico dei processi gestionali aventi significativa rilevanza per la conduzione della Banca, diversi da quelli “interni al Consiglio di Amministrazione”, così come definiti nell’apposito Regolamento del Consiglio di Amministrazione, composti da soggetti in possesso delle necessarie competenze, anche diversi dagli Amministratori, finalizzati a garantire la migliore diffusione degli indirizzi gestionali e favorire il corretto funzionamento organizzativo. Tali Comitati possono avere funzioni decisorie, nei limiti delle deleghe conferite, propositive e/o consultive.

CREDEM si è dotato, inoltre, di un MOG specificamente mirato a prevenire che – da parte di propri esponenti, dipendenti e/o collaboratori – vengano commessi reati rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 (cfr. [Sezione 11.3 - Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001](#)).





## 18.0 CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

ILLUSTRARE EVENTUALI CAMBIAMENTI NELLA STRUTTURA DI *CORPORATE GOVERNANCE* CHE SI FOSSERO VERIFICATI A FAR DATA DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

Non vi sono stati cambiamenti nella struttura di *corporate governance* a far data dalla chiusura dell'esercizio 2014.



CREDITO EMILIANO S.p.A.

## TABELLE

**TABELLA 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI**

<b>STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE</b>				
<i>Titolo</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% capitale sociale</i>	<i>Mercato di Quotazione</i>	<i>Diritti e obblighi</i>
Azioni ordinarie	332.392.107	100,00%	Quotate nel mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A.	Alle azioni ordinarie sono connessi tutti i diritti amministrativi ed economici e gli obblighi previsti per legge
Azioni a voto multiplo	-	-	-	-
Azioni con diritto di voto limitato	-	-	-	-
Azioni prive del diritto di voto	-	-	-	-
Altro	-	-	-	-

<b>ALTRI STRUMENTI FINANZIARI</b> <i>(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)</i>				
	<i>Mercato di Quotazione</i>	<i>n. strumenti in circolazione</i>	<i>Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio</i>	<i>n. azioni al servizio della conversione / esercizio</i>
<i>Obbligazioni convertibili</i>	-	-	-	-
<i>Warrant</i>	-	-	-	-



CREDITO EMILIANO S.p.A.

<b>PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE</b>			
<i>Dichiarante</i>	<i>Azionista diretto</i>	<i>Quota % su capitale ordinario</i>	<i>Quota % su capitale votante</i>
Credito Emiliano Holding S.p.A.	Credito Emiliano Holding S.p.A.	76,87%	76,87%

**TABELLA 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI**

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>										
<b>Carica</b>	<b>Componenti</b>	<b>In carica dal</b>	<b>In carica fino a</b>	<b>Lista*</b>	<b>Esec.</b>	<b>Non esec.</b>	<b>Indip. da Codice</b>	<b>Indip TUF</b>	<b>% CdA</b>	<b>Altri incarichi°</b>
Presidente	Giorgio Ferrari	16.07.1992	Appr. bilancio 2014	M		X			100	8
Vice Presidente	Ignazio Maramotti	27.12.2012	Appr. bilancio 2014	M	X				100	4
Vice Presidente	Lucio Igino Zanon di Valgiurata	16.07.1992	Appr. bilancio 2014	M	X				92,3	3
Consigliere	Romano Alfieri	16.07.1992	Appr. bilancio 2014	M		X			92,3	2
Consigliere	Enrico Corradi	16.07.1992	Appr. bilancio 2014	M	X				100	7
Consigliere	Giorgia Fontanesi	27.04.2012	Appr. bilancio 2014	M		X			100	0
Consigliere	Ugo Medici	27.04.2000	Appr. bilancio 2014	M	X				100	1
Consigliere	Ernestina Morstofolini	19.12.2013	Appr. Bilancio 2014	M		X	X	X	100	0



# CREDITO EMILIANO S.p.A.

Consigliere	Benedetto Giovanni Maria Renda	19.09.2000	Appr. bilancio 2014	M		X			69,2	1
Consigliere	Paola Gina Maria Schwizer	27.04.2012	Appr. bilancio 2014	M		X	X	X	100	3
Consigliere	Corrado Spaggiari	19.12.2013	Appr. bilancio 2014	M		X	X	X	100	0
Consigliere	Giovanni Viani	28.04.2006	Appr. bilancio 2014	M		X			61,5	0
<b>AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO: 0</b>										
Non sono intervenute variazioni nella composizione del Consiglio a far data dalla chiusura dell'esercizio sino alla data di approvazione della Relazione.										
<b>Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 1%</b>										

## NOTE

- \* **M:** componente eletto dalla lista votata dalla maggioranza.
- ° **Altri incarichi:** numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Allegato alla Relazione elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere.





**CREDITO EMILIANO S.p.A.**

<b>N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento</b>	<b>CDA: 13</b>	<b>CCR: 10</b>	<b>CCNR: 2</b>	<b>CCN: 1</b>	<b>CCRE: 1</b>	<b>CE: 19</b>	<b>CCAI: 1</b>
--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>CCR</b>	<b>% CCR</b>	<b>CCNR</b>	<b>% CCNR</b>	<b>CCN</b>	<b>% CCN</b>	<b>CCRE</b>	<b>% CCRE</b>	<b>CE</b>	<b>% CE</b>	<b>CCAI</b>	<b>% CCAI</b>
Ferrari Giorgio	Presidente	M	90	M	100	M	100	M	100	-	-	-	-
Maramotti Ignazio	Vice Presidente	-	-	-	-	-	-	-	-	M	94,7	-	-
Corradi Enrico	Consigliere	-	-	-	-	-	-	-	-	P	100	-	-
Ugo Medici	Consigliere	-	-	-	-	-	-	-	-	M	100	-	-
Ernestina Morstofolini	Consigliere	-	-	-	-	M	100	M	100	-	-	M	100
Lucio Igino Zanon di Valgiurata	Vice Presidente	-	-	-	-					M	89,5	-	-
Paola Gina Maria Schwizer	Consigliere	P	100	P	100	-	-	P	100	-	-	P	100
Corrado Spaggiari	Consigliere	M	100	M	100	P	100	-	-	-	-	M	100

**LEGENDA**

**CCR:** Comitato Consiliare Rischi (dal 16/10/2014, in precedenza Comitato Consiliare per il Controllo Interno)

**P:** Presidente



## CREDITO EMILIANO S.p.A.

**M:** Membro

**CCNR:** Comitato Consiliare Nomine e Remunerazione (in essere fino al 16/10/2014 e successivamente sostituito dal Comitato Consiliare Nomine e dal Comitato Consiliare Remunerazioni)

**P:** Presidente

**M:** Membro

**% CCNR:** presenza, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Consiliare Nomine e Remunerazione

**CCN:** Comitato Consiliare Nomine (costituito il 16/10/2014)

**P:** Presidente

**M:** Membro

**% CCN:** presenza, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Consiliare Nomine

**CCRE:** Comitato Consiliare Remunerazioni (costituito il 16/10/2014)

**P:** Presidente

**M:** Membro

**% CCN:** presenza, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Consiliare Remunerazioni

**CE:** Comitato Esecutivo

**P:** Presidente

**M:** Membro

**% CE:** presenza, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Esecutivo

**M:** membro

**P:** Presidente

**CCAI:** Comitato Consiliare Amministratori Indipendenti

**% CCAI:** presenza, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Consiliare Amministratori Indipendenti

**M:** membro

**P:** Presidente

**TABELLA 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE**

Collegio Sindacale							
Nominativo	Carica	In carica dal	In carica fino a	Lista	Indipendenza da Codice	% partecipazione C.S.	Altri incarichi
Giulio Morandi	Presidente	30.04.2007	Appr. Bilancio 31.12.2015	-	X	100%	/ <sup>18</sup>
Maurizio Bergomi	Sindaco effettivo	30.04.2007	Appr. Bilancio 31.12.2015	-	X	100%	5
Maria Paglia	Sindaco effettivo	30.04.2013	Appr. Bilancio 31.12.2015	-	X	96,4%	0
Gianni Tanturli	Sindaco supplente	27.04.2000	Appr. Bilancio 31.12.2015	-	X	-	12
Tiziano Scalabrini	Sindaco supplente	30.04.2007	Appr. Bilancio 31.12.2015	-	X	-	/ <sup>19</sup>
SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO							
-	-	-	-	-	-	-	-
Quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: 2%							
Numero riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento: 28							

**LEGENDA**

% part. C.S.: percentuale di partecipazione del sindaco alle riunioni del Collegio Sindacale.

**Altri incarichi:** sono indicati il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell'art. 148-bis TUF, così come pubblicato da Consob sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 144-*quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti Consob.

<sup>18</sup> Dati non indicati in quanto non rilevanti ai fini della dichiarazione a Consob.

<sup>19</sup> Dati non indicati in quanto non rilevanti ai fini della dichiarazione a Consob.

**INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI CREDITO  
EMILIANO IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI  
REGOLAMENTATI (ANCHE ESTERI), IN SOCIETÀ FINANZIARIE,  
BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI**

**GIORGIO FERRARI**  
**Presidente**

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Presidente di CREDITO EMILIANO HOLDING S.p.A.	X	
Consigliere di BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.	X	
Consigliere di EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.	X	
Presidente di CREDEMVITA S.p.A.	X	
Vice Presidente di CREDEMASSICURAZIONI S.p.A.	X	
Presidente del Collegio Sindacale di MAXIMA S.r.l.		X
Presidente del Collegio Sindacale di MARINA RINALDI S.r.l.		X
Presidente del Collegio Sindacale di MAX MARA FASHION GROUP S.r.l.		X

**IGNAZIO MARAMOTTI**  
**Vice Presidente**

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Amministratore di CREDITO EMILIANO HOLDING S.p.A.	X	
Amministratore di MAX MARA FASHION GROUP S.r.l.		X
Amministratore di MARINA RINALDI S.r.l.		X
Amministratore di MAXIMA S.r.l.		X

**LUCIO IGINO ZANON DI VALGIURATA**  
**Vice Presidente**

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Amministratore di CREDITO EMILIANO HOLDING S.p.A.	X	
Amministratore di BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.	X	
Amministratore di CREDEM PRIVATE EQUITY SGR S.p.A.	X	



CREDITO EMILIANO S.p.A.

**ROMANO ALFIERI**  
**Amministratore**

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Amministratore di PADANA TUBI & PROFILATI IN ACCIAIO S.p.A.		X
Amministratore di CREDITO EMILIANO HOLDING S.p.A.	X	

**ENRICO CORRADI**  
**Amministratore**

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Amministratore di CREDITO EMILIANO HOLDING S.p.A.	X	
Amministratore di BANCA EUROMOBILIARE SPA	X	
Amministratore di CREDEM PRIVATE EQUITY SGR S.p.A.	X	
Amministratore di ARGO TRACTORS S.p.A.		X
Sindaco di MARINA RINALDI S.r.l.		X
Sindaco di MAX MARA FASHION GROUP S.r.l.		X
Sindaco di MAXIMA S.p.A.		X

**GIORGIA FONTANESI**  
**Amministratore**

Nessuna carica ricoperta in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o società di rilevanti dimensioni.

**UGO MEDICI**  
**Amministratore**

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Amministratore di MAX MARA FASHION GROUP S.r.l.		X

**ERNESTINA MORSTOFOLINI**  
**Amministratore indipendente**

Nessuna carica ricoperta in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o società di rilevanti dimensioni.



CREDITO EMILIANO S.p.A.

**BENEDETTO GIOVANNI MARIA RENDA**  
**Amministratore**

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Consigliere di CREDITO EMILIANO HOLDING S.p.A.	X	

**PAOLA GINA MARIA SCHWIZER**  
**Amministratore indipendente**

ELENCO CARICHE	SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO CREDEM	
	SI	NO
Membro del Comitato di Sorveglianza di IGM Sgr S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa		X
Membro del Comitato di Sorveglianza di Reginato Mercante Jelmoni Sgr S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa		X
Consigliere indipendente di Telecom Italia Media S.p.A.		X

**CORRADO SPAGGIARI**  
**Amministratore indipendente**

Nessuna carica ricoperta in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o società di rilevanti dimensioni.

**GIOVANNI VIANI**  
**Amministratore**

Nessuna carica ricoperta in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o società di rilevanti dimensioni.